SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 99

Ministero delle attività produttive

DECRETO 12 maggio 2004.

Disciplina delle modalità di presentazione all'ufficio del registro delle imprese delle dichiarazioni, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate.

04A05216

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 maggio 2004, n. **134.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 242.060 euro per l'anno 2004, di 234.290 euro per l'anno 2005 e di 242.060 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese, indicati in seguito come le "Parti":

Considerando l'esperienza positiva della collaborazione scientifica e tecnologica sviluppatasi nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Culturale tra l'Italia e la Francia, sottoscritto il 4 novembre 1949;

Riconoscendo la necessità di un rafforzamento della collaborazione nei campi della ricerca fondamentale e tecnologica e della valorizzazione industriale;

Stimando che la firma d'un Accordo specifico nei campi sopracitati costituisce un mezzo idoneo per favorire questo obiettivo,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Le due Parti favoriscono lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su basi paritarie e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle loro regolamentazioni nazionali e degli obblighi derivanti da Accordi che esse hanno firmato o ai quali partecipano.

Articolo 2

Le Parti, tenuto conto delle priorità dei due Stati, contribuiscono allo sviluppo della collaborazione prevista all'articolo 1 del presente Accordo in tutti i settori della ricerca scientifica di base, della ricerca industriale e del trasferimento di tecnologia, secondo delle priorità che sono definite dalla Commissione mista prevista all'Articolo 6 del presente Accordo.

Articolo 3

Allo scopo di rafforzare e di sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori menzionati nell'articolo 2, le Parti sono disposte, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, ad incoraggiare e sostenere in particolare:

a) lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche,

b) la formulazione ed esecuzione di programmi di ricerca comuni. Le Parti favoriscono in modo particolare l'elaborazione di progetti congiunti suscettibili d'inserirsi nei programmi europei ed internazionali ed il concorso di ricercatori ed esperti dei due Stati alla loro attuazione,

c) il sostegno alla mobilità ed agli scambi di dottorandi, post-dottorandi, ricercatori e tecnici, secondo modalità proprie a ciascuna delle Parti (borse, sussidi, cattedre). A tal fine, le Parti utilizzano in particolare gli strumenti di cooperazione previsti dall'Università Italo-Francese,

d) l'organizzazione di corsi, conferenze, esposizioni, seminari scientifici e tecnologici per gli esperti delle Parti.

Articolo 4

Per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggiano l'instaurazione di relazioni dirette e la stipula di intese specifiche o convenzioni fra i Ministeri, gli organismi di ricerca, le università, le associazioni scientifiche ed industriali e le imprese dei due Stati.

Articolo 5

Nel quadro e nei limiti delle proprie risorse di bilancio ciascuna delle Parti offre aiuti finanziari ai ricercatori e tecnici dell'altra Parte per lo sviluppo delle ricerche condotte nei centri o organismi di ricerca, nelle istituzioni a carattere scientifico e tecnologico, nelle imprese ed in ogni centro pubblico e privato dedicato alla ricerca.

Ciascuna delle Parti apporta ai ricercatori e tecnici dell'altra Parte, accolti sul proprio territorio in qualità di borsisti o esperti inviati dal proprio Governo, il sostegno, le migliori condizioni possibili di lavoro ed i vantaggi previsti dalla legislazione in vigore.

Articolo 6

Per stabilire le modalità di realizzazione pratica delle disposizioni e degli impegni del presente Accordo e per il suo controllo, le Parti decidono di costituire una Commissione mista scientifica e tecnologica che si riunirà una volta all'anno, alternativamente in Italia ed in Francia.

I nomi dei membri della Commissione mista, designati da ciascuna delle Parti, vengono di anno in anno comunicati per via diplomatica all'altra Parte.

Articolo 7

La Commissione mista ha per mandato:

a) di scambiare le informazioni sulle priorità delle Parti in materia di ricerca scientifica e tecnologica;

b) d'individuare settori di interesse comune nel quadro delle rispettive priorità delle Parti;

c) di definire un programma annuale di lavoro e le modalità delle attività di cooperazione discendenti dalle sue priorità;

d) di controllare e valutare il programma di lavoro ed elaborare un rapporto annuale;

e) di vigilare in materia di valorizzazione industriale delle ricerche condotte in comune;

f) di formulare pareri o raccomandazioni destinate al buon sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica bilaterale.

La Commissione Mista sottopone ai due Governi le questioni relative alla cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale e riferisce loro sui suoi lavori.

Articolo 8

Ciascuna delle Parti notifica all'altra l'espletamento delle procedure costituzionali richieste in ciò che la concerne per l'entrata in vigore del presente Accordo che prende effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della seconda notifica.

Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni.

Esso è rinnovabile tacitamente per nuovi periodi di cinque anni.

Può essere denunciato in ogni momento da ciascuna delle Parti con notifica scritta trasmessa per via diplomatica, mediante un preavviso di sei mesi.

Tale denuncia non rimette in causa i diritti e gli obblighi delle Parti connessi ai progetti avviati nel quadro del presente Accordo salvo che le Parti convengano altrimenti di comune accordo.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti hanno firmato il presente Accordo apponendovi i loro sigilli.
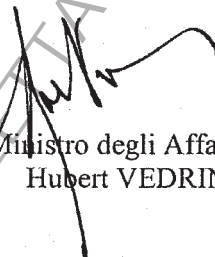
Fatto a Torino, il 29 gennaio 2001 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e francese, i due testi facenti fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Il Ministro degli Affari Esteri
Lamberto DINI

Per il Governo della Repubblica francese

Il Ministro degli Affari Esteri
Hubert VEDRINE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4278):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 16 settembre 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I, V, VII, X.

Esaminato dalla III commissione il 21 ottobre 2003 e il 22 gennaio 2004.

Esaminato in aula e approvato il 4 febbraio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2739):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio 2004 e il 12 marzo 2004.

Relazione scritta presentata l'8 marzo 2004 (atto n. 2739/A - relatore sen. Provera).

Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.

04G0171

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Diquigiovanni Emily di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Diquigiovanni Emily, nata il 3 dicembre 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Social Worker», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachelor of Social Work», conseguito presso la «University of Georgia» in data 12 maggio 2001 e il «Master of Social Work» conseguito presso la «New York University» nel - maggio 2002;

Considerato inoltre che è in possesso della «license/certificate n. 065714 for the practice of Social Work» del 20 settembre 2002, rilasciata dalla «University of the State of New York»;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 16 dicembre 2003, del 27 gennaio 2004 e del 24 febbraio 2004 in cui è stato espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sez. A con l'applicazione di misura compensativa oppure nella sez. B senza misure compensative;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra il quale si è riservato di definire la misura compensativa con separato parere;

Vista la nota dell'8 aprile 2003 del Consiglio nazionale di categoria nella quale sono indicate le materie per la prova integrativa, per l'ipotesi di richiesta, da parte dell'interessata, di iscrizione alla sez. A, ed è espresso parere favorevole senza applicazione di misura compensativa, per l'ipotesi di richiesta di iscrizione alla sez. B;

Preso atto che la sig.ra Diquigiovanni Emily con nota pervenuta il 29 aprile 2004, ha inviato domanda per l'iscrizione alla sez. B;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, sez. B, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Diquigiovanni Emily, nata il 3 dicembre 1975, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04A05396

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento al sig. Corte Lorenzo Adriano Stefano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Corte Lorenzo Adriano Stefano, nato il 21 novembre 1973 a Milano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui è in possesso dal 15 novembre 2000, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - Second Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il sig. Corte ha conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 11 marzo 1996 presso l'Università degli studi di Milano;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Master of Law», rilasciato dalla «Colombia University» - New York (USA) il 20 maggio 1998;

Preso atto che il sig. Corte ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Milano;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Corte Lorenzo Adriano Stefano, nato il 21 novembre 1973 a Milano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A05444

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento al sig. Vitalyos Nicolae Mihai di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Vitalyos Nicolae Mihai, nato il 10 aprile 1972 a Bistrita (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di «Inginer in profilul electric - specializarea: Automatica si informatica industriala» conseguito nel giugno 1997 presso l'«Universitatea tecnica Din Cluj-Napoca» (Romania) e rilasciato dal «Ministerul Invatamantului» in data 25 maggio 1998, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39 comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Como in data 28 agosto 2001, rinnovato il 3 gennaio 2004 con validità fino al 7 gennaio 2006, per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Vitalyos Nicolae Mihai, nato il 10 aprile 1972 a Bistrita (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) costruzione di macchine; 2) fisica tecnica; 3) impianti industriali.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale.

04A05445

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Medina Rotondo Mariangela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Medina Rotondo Mariangela, nata il 15 settembre 1977 a San Cristobal (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, rilasciato dall'«Universidad Catòlica del Tachira» di San Cristobal (Venezuela) in data 11 agosto 2001, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Abogados del Estrado Tàchira» di San Cristobal (Venezuela) dal 18 settembre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Medina Rotondo Mariangela, nata il 15 settembre 1977 a San Cristobal (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A05446

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 2004.

Monitoraggio del «patto di stabilità interno» per l'anno 2004, per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, ai sensi dell'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 29, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, prevede per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti la trasmissione trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, di informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa;

Visto l'art. 29, comma 13, della citata legge n. 289 del 2002 che prevede che il prospetto in base al quale devono essere fornite le informazioni e le modalità per la trasmissione devono essere definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica;

Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2004 sono state fissate per le regioni a statuto ordinario dall'art. 29, comma 2, della suddetta legge n. 289 del 2002, e, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, dall'art. 29, comma 10, della suddetta legge n. 289 del 2002 nonché dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Ravvisata la necessità di predisporre prospetti di rilevazione differenziati per le regioni a statuto ordinario, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;

Sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni di cui all'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato *A* al presente decreto; i prospetti devono essere trasmessi trimestralmente, attraverso l'applicazione web appositamente predisposta nel sito «www.tesoro.it», entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il ragioniere generale dello Stato
GRILLI

p. *Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno*
DE MARTINO

ALLEGATO *A*

A. MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente Allegato al decreto si sofferma, ai fini del monitoraggio, sulle regole del patto di stabilità interno per l'anno 2004 e su alcune modifiche introdotte dalla legge finanziaria del 2004 sia per il 2003 che per il 2004. Per tutto ciò che non risulta qui trattato si fa rinvio all'Allegato "A" al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2003 (pubblicato nella G.U. n. 158 del 10 luglio 2003) relativo al monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2003.

A.1. ISTRUZIONI VALIDE PER REGIONI A STATUTO ORDINARIO, PROVINCE E COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 60.000 ABITANTI.

A.1.1. *Prospetti da compilare.*

I prospetti da compilare, per ogni tipologia di Enti, sono rispettivamente i seguenti:

- **Per le Regioni a Statuto ordinario** il modello 1/04.
- **Per le Province** il modello 2/04.
- **Per i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti** il modello 3/04.

La dicitura "04" indicata in tutti i modelli consente di distinguere i modelli per il monitoraggio del patto dell'anno 2004 (appunto "04") da quelli relativi all'anno precedente.

Ciascuno dei modelli 2/04 e 3/04 è strutturato in due parti:

a) per la gestione di cassa;

b) per la gestione di competenza.

A.1.2. *Regole per la trasmissione.*

Le risultanze del patto di stabilità interno, relative ai suddetti modelli, dovranno essere trasmesse **esclusivamente tramite l'applicazione web**, "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno dell'anno 2003.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:

http://www.tesoro.it/Documentazione/AreeDoc/Area_Normativa/24_06_2003/Regole_per_il_sito.pdf

A.1.3. *Controllo di cumulabilità – Variazioni – Dati provvisori.*

- I modelli devono essere compilati dagli enti con cadenza trimestrale mettendo a confronto, per gli esercizi evidenziati, i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre, e così via).

  Il sistema effettua un controllo di cumulabilità (i dati del periodo di riferimento devono essere superiori o al massimo uguali a quelli del periodo precedente) solo per la gestione di cassa, in quanto – a seguito di segnalazioni pervenute dagli enti nel corso del 2003 – è stato eliminato quello sulla gestione di competenza nella considerazione che gli accertamenti o gli impegni potrebbero, ad una certa data, essere provvisori.

  Non si è ritenuto, invece, necessario eliminare il controllo di cumulabilità sulla gestione di cassa in quanto, in linea teorica, le riscossioni e i pagamenti sono certi e durante la gestione possono avere soltanto andamenti cumulati.

- In presenza di segnalazioni di diagnostici da parte del sistema dovuti ad errori materiali di inserimento o di imputazione, è necessario procedere alla rettifica dei dati del periodo precedente che ormai ha formato oggetto di rilevazione. Si è preferito adottare tale soluzione, piuttosto che eliminare il blocco dell'acquisizione dei dati, in quanto attraverso la procedura di controllo si hanno maggiori garanzie di segnalazioni di eventuali situazioni non corrette.

- Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che - così come riportato al punto F.1. della circolare dello scrivente n. 5 del 3 febbraio 2004 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2004 e consultabile sul sito http://www.tesoro.it/web/docu_indici/Circolari_rgs/2004/schede/circolare5.htm) - il monitoraggio sul patto dovrebbe, in linea di principio, contenere dati definitivi (in particolar modo con riferimento alla gestione di cassa); tuttavia, qualora la situazione

trasmessa non fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena disponibili i dati definitivi, secondo le modalità previste dal sistema di rilevazione via web (procedura di variazione).

A.1.3. ***Creazione di nuove utenze***

Per la creazione di nuove utenze (User ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun Ente comunichi (esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: **pattostab@tesoro.it**) le seguenti informazioni:

a. nome e cognome delle persone da abilitare;
b. ente di appartenenza;
c. l'indicazione se tali persone risultano già essere utenti di sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in caso affermativo specificare).

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni Ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.2. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - Istruzioni per la compilazione del modello 1/04.

La normativa vigente prevede che i pagamenti e gli impegni correnti dell'anno 2004 (al netto degli interessi passivi, della spesa sanitaria, della spesa finanziata da programmi comunitari, di quella per l'esercizio delle funzioni statali trasferite nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali e di alcuni oneri di personale di cui si dirà in seguito) non devono superare i corrispondenti pagamenti e impegni del 2000 incrementati del 4,5% (quale somma dei tassi d'inflazione programmata per gli anni 2001 e 2002), dell'1,4% (quale tasso d'inflazione programmata per l'anno 2003) e dell'1,7% (quale tasso d'inflazione programmata per l'anno 2004).

La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2004 ricalca sostanzialmente la struttura del prospetto predisposto per l'anno 2003 differenziandosene soltanto per la modifica alle regole del patto introdotta dall'articolo 3, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

In particolare, sulla base di tale disposizione è consentita la detrazione dalle spese correnti delle spese di personale **per il solo incremento retributivo dello 0,99%** riconosciuto, in seguito agli accordi tra Governo e Organizzazioni sindacali del 4 e 6 febbraio 2002, quale recupero del differenziale tra i tassi di inflazione programmata e quella effettiva del biennio precedente. **Non potranno, pertanto, essere portate in detrazione le spese connesse con gli altri oneri correlati al rinnovo contrattuale**.

Per i criteri da seguire per la determinazione delle somme da portare in detrazione si veda la nota esplicativa alla fine del presente allegato.

Per compilare il modello 1/04, si deve far riferimento, come sempre, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti nei vari periodi di riferimento del 2000, del 2002, del 2003 e del 2004 secondo le voci e le modalità di calcolo, riportate nel modello, che consentono di determinare il codice S11 “SPESE CORRENTI soggette al vincolo”.

L’importo delle spese correnti soggette a vincolo (codice S11) costituisce il dato di riferimento per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2004: infatti, il dato al 31 dicembre 2004 non deve essere superiore al corrispondente dato dell’obiettivo programmatico per il 2004 (rilevabile al codice S12), determinato secondo lo schema previsto nel modello 1/04.

A.3. PROVINCE E COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 60.000 ABITANTI - Istruzioni per la compilazione dei modelli 2/04 e 3/04.

I modelli 2/04 (per le province) e 3/04 (per i comuni) sono sostanzialmente strutturati come i rispettivi modelli utilizzati per il monitoraggio del patto di stabilità interno per l’anno 2003; se ne differenziano per tener conto delle diverse regole di calcolo del saldo finanziario per l’anno 2004 e per alcune modifiche alle poste (introdotte dalla legge finanziaria 2004) che determinano il saldo finanziario del patto di stabilità interno a decorrere dall’anno 2003. Considerato che il meccanismo di calcolo del saldo finanziario per l’anno 2004 (comma 10 del articolo 29 della legge n. 289 del 2002) si basa sul saldo finanziario programmatico per l’anno 2003, le modifiche sono da considerarsi applicabili anche per il 2004.

In particolare, per effetto dell'articolo 3, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è consentito non considerare – ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui al cennato articolo 29 della legge n. 289 del 2002 – le spese che gli enti locali soggetti al patto sostengono a decorrere dal 2003 per spese di personale relative a:

- Maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003 (0,99%).

Trattasi, in particolare, degli oneri previsti dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 289 del 2002, per l'applicazione del CCNL 2002-2003, **relativi al solo incremento retributivo dello 0,99%** riconosciuto, in seguito agli accordi tra Governo e Organizzazioni sindacali del 4 e 6 febbraio 2002, quale recupero del differenziale tra i tassi di inflazione programmata e quella effettiva del biennio precedente. **Non potranno, pertanto, essere portate in detrazione le spese connesse con gli altri oneri correlati al rinnovo contrattuale.**

Le somme da portare in detrazione dalle spese di personale, ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui al predetto articolo 29 della legge n. 289 del 2002, corrispondono allo 0,99% del "monte salari" dell'anno 2002. Per i criteri da seguire per la determinazione delle somme da portare in detrazione si veda la nota esplicativa alla fine del presente allegato.

- Maggiori oneri di personale per l'attività istruttoria del condono.

Tali spese riguardano le spese di personale per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle pratiche di condono di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003.

Si soggiunge, inoltre, che relativamente alle spese per i rimborsi eseguiti nei confronti dello Stato in applicazione dell'articolo 31, comma 12, della legge n. 289 del 2002 (da allocare ai codici S6, per le province, e S5, per i comuni) occorre far riferimento anche al "Regolamento recante i criteri e le modalità per il recupero su entrate proprie di somme dovute da province e comuni" approvato con Decreto del Ministro dell'interno del 17 novembre 2003 (pubblicato nella G.U. n. 9 del 13/1/2004).

B. INFORMAZIONI IN TERMINI DI CONTABILITA' NAZIONALE.

Oltre alla rilevazione finalizzata al monitoraggio del patto di stabilità interno, il legislatore ha previsto, nello stesso comma 13 dell'articolo 29, che siano fornite dagli enti soggetti al patto informazioni trimestrali anche in termini di contabilità nazionale.

Ciò è finalizzato a consentire all'Istat la conoscenza di particolari aspetti delle movimentazioni finanziarie, registrate dalle Regioni e dagli enti locali assoggettati al monitoraggio, anche in termini di competenza economica, tali da permettere all'Istituto (il cui parere è espressamente richiesto dalla citata normativa) di effettuare valutazioni sui loro risultati in quanto necessari alla costruzione dei conti trimestrali delle Amministrazioni Pubbliche.

Pertanto, è stato predisposto dall'Istat il prospetto CN/04 (contabilità nazionale), suddiviso in due parti, uno relativo alle informazioni concernenti la gestione di cassa (modello CN/04/a) e l'altro concernente la gestione di competenza (CN/04/b).

Si fa riserva di predisporre, su proposta dell'Istat, un apposito glossario sui contenuti delle singole voci dei prospetti CN che, non appena definito, sarà trasmesso agli enti monitorati attraverso l'applicazione web.

Per l'invio dei predetti prospetti devono essere utilizzate le medesime procedure e modalità dei modelli (modelli 1, 2 e 3) relativi al monitoraggio del patto di stabilità interno.

NOTA ESPLICATIVA SULLE MODALITA' DI CALCOLO DEI MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE (0,99%)

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese che possono essere portate in detrazione dalle spese correnti, nel calcolo del saldo finanziario del patto di stabilità interno, si deve far riferimento ai dati comunicati con il Conto annuale per l'anno 2002.

In particolare:

I) Sommare i totali delle spese indicati nelle tabelle n. 12 e n. 13;

II) All'importo così determinato, vanno aggiunte le spese indicate in tabella 14 nelle righe relative alle "Retribuzioni personale a tempo determinato" e "Retribuzioni personale con contratto di formazione-lavoro";

III) Il totale delle spese risultanti al punto precedente costituisce il "monte salari 2002" su cui va applicata la percentuale dello 0,99%. L'importo che ne deriva deve essere incrementato dei costi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e all'IRAP posti a carico dell'Ente;

IV) Il risultato finale costituisce l'ammontare annuo fisso da detrarre ai fini della determinazione del saldo finanziario per le Regioni a Statuto ordinario, per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Modello 1/04

Mod. 1/04 - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2004

Art. 29 della legge n. 289 del 2002

REGIONE ____________________ **(migliaia di euro)**

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2002, 2003 e 2004

SPESA		RIFERIMENTI NORMATIVI	PAGAMENTI		
			A tutto il .... trimestre		
			2002	2003	2004
	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
S01	TOTALE TITOLO I				
a detrarre:	S02 Interessi passivi	Art. 1 - c. 1 - legge n. 405/2001			
	S03 Spese correnti finanziate da programmi comunitari	Art. 1 - c. 1 - legge n. 405/2001			
	S04 Spese correnti relative all'assistenza sanitaria	Art. 1 - c. 1 - legge n. 405/2001			
	S05 Spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali	Art. 1 - c. 2 - legge n. 405/2001			
	trasferite nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali				
	di cui:				
	S06 spese per il personale				
	S07 spese per acquisto di beni e servizi				
	S08 spese per trasferimenti correnti a imprese				
	S09 altro				
	S10 Spese di personale (solo incremento retributivo 0,99%)	Art.3, c. 50, legge n. 350/2003	====		
S11	**PAGAMENTI CORRENTI soggetti al vincolo (S01-S02-S03-S04-S05-S10)**				

	VERIFICA	2000	Incrementi % del T.I.P. 2004/2000	2004
S12	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO TRIMESTRALE 2004 = PAGAMENTI TRIMESTRALI 2000 + (4,5% + 1,4% + 1,7%)**		**(4,5% + 1,4% + 1,7%)**	
S13	***DIFFERENZA tra il risultato trimestrale 2004 e l'obiettivo programmatico 2004 (S11 - S12)***			

SPESA		RIFERIMENTI NORMATIVI	IMPEGNI		
			A tutto il .... trimestre		
			2002	2003	2004
	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
S01	TOTALE TITOLO I				
a detrarre:	S02 Interessi passivi	Art. 1 - c. 1 - legge n. 405/2001			
	S03 Spese correnti finanziate da programmi comunitari	Art. 1 - c. 1 - legge n. 405/2001			
	S04 Spese correnti relative all'assistenza sanitaria	Art. 1 - c. 1 - legge n. 405/2001			
	S05 Spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali	Art. 1 - c. 2 - legge n. 405/2001			
	trasferite nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali				
	di cui:				
	S06 spese per il personale				
	S07 spese per acquisto di beni e servizi				
	S08 spese per trasferimenti correnti a imprese				
	S09 altro				
	S10 Spese di personale (solo incremento retributivo 0,99%)	Art.3, c. 50, legge n. 350/2003	====		
S11	**IMPEGNI CORRENTI soggette al vincolo (S01-S02-S03-S04-S05-S10)**				

	VERIFICA	2000	Incrementi % del T.I.P. 2004/2000	2004
S12	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO TRIMESTRALE 2004 = IMPEGNI TRIMESTRALI 2000 + (4,5% + 1,4% + 1,7%)**		**(4,5% + 1,4% + 1,7%)**	
S13	***DIFFERENZA tra il risultato trimestrale 2004 e l'obiettivo programmatico 2004 (S11 - S12)***			

Modello 2/04

Mod. 2/04/a - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2004 - Dati di cassa
Art. 29 della legge n. 289 del 2002

PROVINCIA ______________________

(migliaia di euro)

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2003 E 2004

A tutto il .... Trimestre

	ENTRATA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	INCASSI 2003	INCASSI 2004
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
E01	Addizionale consumo energia elettrica	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.44)		
E02	Compartecipazione IRPEF	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.43)		
E03	Imposta provinciale di trascrizione	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.45)		
E04	Imposta sulle assicurazioni R.C. Auto	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.46)		
E05	Altre entrate tributarie	Titolo 1°- (1.01.42)+(1.01.59)+(1.02.)+(1.03.00)		
E06	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
E07	TOTALE TITOLO I (al netto della compartecipazione IRPEF) E06 - E02			
	TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			
E08	TOTALE TITOLO II	TITOLO 2° (2.)		
a detrarre:	E09 Trasferimenti correnti da Stato	Titolo 2°- cat.1^ (2.01.00)		
	E10 Trasferimenti correnti da U.E.	Titolo 2° - cat. 4^ (2.04.00)		
	E11 Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^ (2.02.00/2.03.00/2.05.03/parte 2.05.04)		
E12	ENTRATE TITOLO II (E08-E09-E10-E11)			
E13	TOTALE TITOLO III	TITOLO 3° (3.)		
	TITOLO IV - ALIENAZ., TRASF. DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI			
E14	TOTALE TITOLO IV	TITOLO 4° (4.00.00)		
a detrarre:	E15 Proventi dalla dismissione di beni immobiliari	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.61)		
	E16 Proventi dalla dismissione di attività finanziarie	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.63)		
	E17 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	Titolo 4° - cat. 2^ (4.02.00)		
	E18 Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	Titolo 4° - parte cat. 4^ (4.04.08)		
	E19 Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^ (4.04.03/parte 4.04.04)		
	E20 Riscossione di crediti	Titolo 4° - cat. 6^ (4.06.)		
E21	ENTRATE TITOLO IV (E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)			
En cs	**ENTRATE NETTE utili ai fini del saldo finanziario (E07+E12+E13+E21)**			

	SPESA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	PAGAMENTI 2003	PAGAMENTI 2004
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
S	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
a detrarre:	S1 Interessi passivi	Titolo 1° - intervento 6° (1.06)		
	S2 Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S3 Spese per calamità naturali	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S4 Spese per elezioni amministrative	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S5 Spese connesse a funzioni statali e regionali trasferite o delegate	Art.29, c. 5, lett.e), legge n. 289/2002		
	S6 Spese correnti per i rimborsi eseguiti allo Stato	Art. 31, c.12, legge n. 289/2002 e D.M. 17/11/03		
	S7 Spese di personale (incremento retributivo 0,99% e pratiche condono)	Art.3, c. 50, legge n. 350/2003		
Sn cs	**SPESE CORRENTI NETTE utili ai fini del saldo finanziario (S-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)**			

Sf cs	**SALDO FINANZIARIO TRIMESTRALE (En cs) - (Sn cs)**		
Sfp 04 cs	**SALDO FINANZIARIO TRIMESTRALE PROGRAMMATICO DI CASSA comunicato nell'allegato "E/04" alla circolare MEF n. 5/2004**	----	

Modello 2/04

Mod. 2/04/b - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2004 - Dati di competenza
Art. 29 della legge n. 289 del 2002

PROVINCIA ____________________

(migliaia di euro)

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2003 E 2004

A tutto il .... Trimestre

	ENTRATA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	ACCERTAMENTI	
			2003	2004
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
E01	Addizionale consumo energia elettrica	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.44)		
E02	Compartecipazione IRPEF	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.43)		
E03	Imposta provinciale di trascrizione	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.45)		
E04	Imposta sulle assicurazioni R.C. Auto	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.46)		
E05	Altre entrate tributarie	Titolo 1°- (1.01.42)+(1.01.59)+(1.02.)+(1.03.00)		
E06	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
E07	TOTALE TITOLO I (al netto della compartecipazione IRPEF) E06 - E02			
	TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			
E08	TOTALE TITOLO II	TITOLO 2° (2.)		
a detrarre:	E09 Trasferimenti correnti da Stato	Titolo 2°- cat.1^ (2.01.00)		
	E10 Trasferimenti correnti da U.E.	Titolo 2° - cat. 4^ (2.04.00)		
	E11 Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^ (2.02.00/2.03.00/2.05.03/parte 2.05.04)		
E12	ENTRATE TITOLO II (E08-E09-E10-E11)			
E13	TOTALE TITOLO III	TITOLO 3° (3.)		
	TITOLO IV - ALIENAZ., TRASF. DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI			
E14	TOTALE TITOLO IV	TITOLO 4° (4.00.00)		
a detrarre:	E15 Proventi dalla dismissione di beni immobiliari	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.61)		
	E16 Proventi dalla dismissione di attività finanziarie	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.63)		
	E17 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	Titolo 4° - cat. 2^ (4.02.00)		
	E18 Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	Titolo 4° - parte cat. 4^ (4.04.08)		
	E19 Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^ (4.04.03/parte 4.04.04)		
	E20 Riscossione di crediti	Titolo 4° - cat. 6^ (4.06.)		
E21	ENTRATE TITOLO IV (E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)			
En cp	**ENTRATE NETTE utili ai fini del saldo finanziario (E07+E12+E13+E21)**			

	SPESA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	IMPEGNI	
			2003	2004
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
S	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
a detrarre:	S1 Interessi passivi	Titolo 1° - intervento 6° (1.06)		
	S2 Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S3 Spese per calamità naturali	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S4 Spese per elezioni amministrative	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S5 Spese connesse a funzioni statali e regionali trasferite o delegate	Art.29, c. 5, lett.e), legge n. 289/2002		
	S6 Spese correnti per i rimborsi eseguiti allo Stato	Art. 31, c.12, legge n. 289/2002 e D.M. 17/11/03		
	S7 Spese di personale (incremento retributivo 0,99% e pratiche condono)	Art.3, c. 50, legge n. 350/2003		
Sn Cp	**SPESE CORRENTI NETTE utili ai fini del saldo finanziario (S-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)**			

Sf cp	**SALDO FINANZIARIO TRIMESTRALE (En cp) - (Sn cp)**		

Modello 3/04

Mod. 3/04/a - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2004 - Dati di cassa
Art. 29 della legge n. 289 del 2002

COMUNE ____________________ (Prov. ____________) **(migliaia di euro)**

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2003 E 2004 A tutto il .... Trimestre

	ENTRATA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	INCASSI	
			2003	2004
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
E01	ICI	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.41)		
E02	Addizionale IRPEF	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.42)		
E03	Compartecipazione IRPEF	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.43)		
E04	TARSU	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.02.61)		
E05	Altre entrate tributarie	Titolo 1°- (1.01.44)+(1.01.59)+(1.02.62)+(1.02.69)+(1.03.00)		
E06	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
E07	TOTALE TITOLO I (al netto della compartecipazione IRPEF) E06 - E03			
	TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			
E08	TOTALE TITOLO II	TITOLO 2° (2.)		
a detrarre:	E09 Trasferimenti correnti da Stato	Titolo 2°- cat. 1^ (2.01.00)		
	E10 Trasferimenti correnti da U.E.	Titolo 2° - cat. 4^ (2.04.00)		
	E11 Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^ (2.02.00/2.03.00/2.05.03/parte 2.05.04)		
E12	ENTRATE TITOLO II (E08-E09-E10-E11)			
E13	TOTALE TITOLO III	TITOLO 3° (3.)		
	TITOLO IV - ALIENAZ., TRASF. DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI	TITOLO 4° (4.00.00)		
E14	TOTALE TITOLO IV			
a detrarre:	E15 Proventi dalla dismissione di beni immobiliari	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.61)		
	E16 Proventi dalla dismissione di attività finanziarie	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.63)		
	E17 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	Titolo 4° - cat. 2^ (4.02.00)		
	E18 Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	Titolo 4° - parte cat. 4^ (4.04.08)		
	E19 Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^ (4.04.03/parte 4.04.04)		
	E20 Riscossione di crediti	Titolo 4° - cat. 6^ (4.06.)		
E21	ENTRATE TITOLO IV (E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)			
En cs	**ENTRATE NETTE utili ai fini del saldo finanziario (E07+E12+E13+E21)**			

	SPESA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	PAGAMENTI	
			2003	2004
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
S	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
a detrarre:	S1 Interessi passivi	Titolo 1° - intervento 6° (1.06)		
	S2 Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S3 Spese per calamità naturali	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S4 Spese per elezioni amministrative	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S5 Spese correnti per i rimborsi eseguiti allo Stato	Art. 31, c.12, legge n. 289/2002 e D.M. 17/11/03		
	S6 Spese di personale (incremento retributivo 0,99% e pratiche condono)	Art.3, c. 50, legge n. 350/2003		
Sn cs	**SPESE CORRENTI NETTE utili ai fini del saldo finanziario (S-S1-S2-S3-S4-S5-S6)**			

Sf cs	**SALDO FINANZIARIO TRIMESTRALE (En cs) - (Sn cs)**		
Sfp 04 cs	**SALDO FINANZIARIO TRIMESTRALE PROGRAMMATICO DI CASSA comunicato nell'allegato "E/04" alla circolare MEF n. 5/2004**	—	

Modello 3/04

Mod. 3/04/b - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2004 - Dati di competenza
Art. 29 della legge n. 289 del 2002

COMUNE ____________________ (Prov. ____________) **(migliaia di euro)**

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2003 E 2004 **A tutto il .... Trimestre**

	ENTRATA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	ACCERTAMENTI	
			2003	2004
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
E01	ICI	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.41)		
E02	Addizionale IRPEF	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.42)		
E03	Compartecipazione IRPEF	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.43)		
E04	TARSU	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.02.61)		
E05	Altre entrate tributarie	Titolo 1°- (1.01.44)+(1.01.59)+(1.02.62)+(1.02.69)+(1.03.00)		
E06	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
E07	TOTALE TITOLO I (al netto della compartecipazione IRPEF) E06 - E03			
	TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			
E08	TOTALE TITOLO II	TITOLO 2° (2.)		
a detrarre:	E09 Trasferimenti correnti da Stato	Titolo 2°- cat.1^ (2.01.00)		
	E10 Trasferimenti correnti da U.E.	Titolo 2° - cat. 4^ (2.04.00)		
	E11 Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^ (2.02.00/2.03.00/2.05.03/parte 2.05.04)		
E12	ENTRATE TITOLO II (E08-E09-E10-E11)			
E13	TOTALE TITOLO III	TITOLO 3° (3.)		
	TITOLO IV - ALIENAZ., TRASF. DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI	TITOLO 4° (4.00.00)		
E14	TOTALE TITOLO IV			
a detrarre:	E15 Proventi dalla dismissione di beni immobiliari	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.61)		
	E16 Proventi dalla dismissione di attività finanziarie	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.63)		
	E17 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	Titolo 4° - cat. 2^ (4.02.00)		
	E18 Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	Titolo 4° - parte cat. 4^ (4.04.08)		
	E19 Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^ (4.04.03/parte 4.04.04)		
	E20 Riscossione di crediti	Titolo 4° - cat. 6^ (4.06.)		
E21	ENTRATE TITOLO IV (E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)			
En cp	**ENTRATE NETTE utili ai fini del saldo finanziario (E07+E12+E13+E21)**			

	SPESA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	IMPEGNI	
			2003	2004
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
S	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
a detrarre:	S1 Interessi passivi	Titolo 1° - intervento 6° (1.06)		
	S2 Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S3 Spese per calamità naturali	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S4 Spese per elezioni amministrative	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S5 Spese correnti per i rimborsi eseguiti allo Stato	Art. 31, c.12, legge n. 289/2002 e D.M. 17/11/03		
	S6 Spese di personale (incremento retributivo 0,99% e pratiche condono)	Art.3, c. 50, legge n. 350/2003		
Sn Cp	**SPESE CORRENTI NETTE utili ai fini del saldo finanziario (S-S1-S2-S3-S4-S5-S6)**			

Sf cp	**SALDO FINANZIARIO TRIMESTRALE (En cp) - (Sn cp)**		

Prospetto CN/04/a - INFORMAZIONI IN TERMINI DI CONTABILITA' NAZIONALE - Dati di cassa

REGIONE ______________________

PROVINCIA di ______________________

COMUNE di ______________________

(migliaia di euro)

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER L'ANNO 2004

ENTRATE	A tutto il .... trimestre
	INCASSI
1. Entrate per nuove imposte o tasse o concessioni	
2. Proventi per operazioni di cartolarizzazione maggiori o uguali all'85% del valore degli immobili o dei crediti	
2.1. *di cui*: vendita di immobili	
2.2. *di cui*: cessione di crediti	
3. Proventi per operazioni di cartolarizzazione minori all'85% del valore degli immobili o dei crediti	
3.1. *di cui*: vendita di immobili	
3.2. *di cui*: cessione di crediti	

Vi sono stati aumenti di aliquote per entrate tributarie od extra-tributarie (non segnalati nella precedente rilevazione)? SI NO

In caso affermativo indicare per quale tributo o entrata extra tributaria..

SPESE	A tutto il .... trimestre
	PAGAMENTI
1. Spese di personale	
1.1. competenze fisse ed accessorie	
1.1.1. *di cui*: competenze arretrate per rinnovi contrattuali relativi a periodi pregressi	
1.2. oneri sociali a carico dell'ente	
2. Spese per annualità relative a "contratti di servizio" con aziende di pubblici servizi	
2.1 *di cui*: "contratti di servizio" con aziende pubbliche di trasporto	
2.2. *di cui*: "contratti di servizio" con altre aziende di pubblici servizi	
3. Ripiano debiti pregressi di aziende pubbliche	
4. Apporto di capitale ad aziende pubbliche (partecipazioni azionarie o conferimenti al capitale sociale)	
5. Ripiano di debiti pregressi di Aziende sanitarie ed ospedaliere (solo per le Regioni)	

Il personale ha beneficiato in tutto o in parte di un rinnovo contrattuale (non segnalato nella precedente rilevazione)? SI NO

In caso affermativo indicare il mese di decorrenza (1=gennaio; 2=febbraio; 3= marzo e così via) ....

Prospetto CN/04/b - INFORMAZIONI IN TERMINI DI CONTABILITA' NAZIONALE - Dati di competenza

REGIONE ____________________________

PROVINCIA di ________________________

COMUNE di __________________________

(migliaia di euro)

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER L'ANNO 2004

ENTRATE	A tutto il .... trimestre
	ACCERTAMENTI
1. Entrate per nuove imposte o tasse o concessioni	
2. Proventi per operazioni di cartolarizzazione maggiori o uguali all'85% del valore degli immobili o dei crediti	
2.1. *di cui*: vendita di immobili	
2.2. *di cui*: cessione di crediti	
3. Proventi per operazioni di cartolarizzazione minori all'85% del valore degli immobili o dei crediti	
3.1. *di cui*: vendita di immobili	
3.2. *di cui*: cessione di crediti	

Vi sono stati aumenti di aliquote per entrate tributarie od extra-tributarie (non segnalati nella precedente rilevazione)? SI NO

In caso affermativo indicare per quale tributo o entrata extra tributaria...

SPESE	A tutto il .... trimestre
	IMPEGNI
1. Spese di personale	
1.1. competenze fisse ed accessorie	
1.1.1. *di cui*: competenze arretrate per rinnovi contrattuali relativi a periodi pregressi	
1.2. oneri sociali a carico dell'ente	
2. Spese per annualità relative a "contratti di servizio" con aziende di pubblici servizi	
2.1 *di cui*: "contratti di servizio" con aziende pubbliche di trasporto	
2.2. *di cui*: "contratti di servizio" con altre aziende di pubblici servizi	
3. Ripiano debiti pregressi di aziende pubbliche	
4. Apporto di capitale ad aziende pubbliche (partecipazioni azionarie o conferimenti al capitale sociale)	
5. Ripiano di debiti pregressi di Aziende sanitarie ed ospedaliere (solo per le Regioni)	

Il personale ha beneficiato in tutto o in parte di un rinnovo contrattuale (non segnalato nella precedente rilevazione)? SI NO

In caso affermativo indicare il mese di decorrenza (1=gennaio; 2=febbraio; 3= marzo e così via) ....

04A05476

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 aprile 2004.

Scioglimento di otto società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* e l'art. 223-*septiesdecies* (disp. trans.) del codice civile;

Visti i decreti del 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, che prevedono le ipotesi di scioglimento d'autorità delle società cooperative;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che le cooperative sotto specificate si trovano in una delle condizioni di cui alla sopra citata normativa;

Considerato che le stesse hanno regolarizzato il contributo biennale di cui alla legge n. 127/1971, e che per quelle iscritte a ruolo esiste una richiesta di discarico da parte del concessionario, per infruttuosa esecuzione;

Decreta:

Le società sotto indicate:

1) società cooperativa «Primavera cooperativa sociale», con sede in Calasetta, costituita in data 14 maggio 1992 a rogito del notaio dott. Massimo Clarkson, repertorio n. 28218, iscritta al n. 24362 del registro delle società, BUSC 3974;

2) società cooperativa «Nuove iniziative», con sede in Cagliari, costituita in data 28 aprile 1995 a rogito del notaio dott. Gianni Cherchi, repertorio n. 23346, iscritta al n. 27558 del registro delle società, BUSC 4163;

3) società cooperativa «C.O.S.T.», con sede in Carbonia, costituita in data 25 novembre 1992 a rogito del notaio dott. Carlo Mario De Magistris, repertorio n. 28934, iscritta al n. 25123 del registro delle società, BUSC 4021;

4) società cooperativa sociale «Albero azzurro», con sede in Sant'Antioco, costituita in data 30 maggio 1996 a rogito del notaio dott. Carlo Mario De Magistris, repertorio n. 59869, iscritta al n. 124198/96 del registro imprese, BUSC n. 4236;

5) società cooperativa «Turfidi», con sede in Cagliari, costituita in data 13 settembre 1979 a rogito del notaio dott. Alessandro Porru, repertorio n. 15163, iscritta al n. 9000 del registro delle società, BUSC 2872;

6) società cooperativa «Cimem», con sede in San Gavino, costituita in data 17 novembre 1986 a rogito del notaio dott. Giovanni Fadda, repertorio n. 30861, iscritta al n. 16382 del registro delle società, BUSC 3505;

7) società cooperativa «Unione pastori», con sede in Collinas, costituita in data 6 agosto 1962 a rogito del notaio dott. Felice Contu, repertorio n. 36900, iscritta al n. 3313 del registro delle società, BUSC 619;

8) società cooperativa «Indipendenza», con sede in Monserrato, costituita in data 18 luglio 1949 con atto dott. Ignazio Cugusi, iscritta al n. 872 del registro società, BUSC 26,

sono sciolte d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto degli articoli 2545-*septiesdecies* e 223-*septiesdecies* (disp. att.) del codice civile.

I creditori e gli altri interessati possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, presentare opposizione all'Autorità di vigilanza.

Cagliari, 16 aprile 2004

Il dirigente reggente: MEREU

04A05399

DECRETO 26 aprile 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di quindici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo comma;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Preso atto, dalla disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali acquisite, che le sottoclencate società cooperative, in liquidazione ordinaria, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa edilizia «Orsini», con sede in Benevento, costituita in data 12 dicembre 1963, per rogito notaio Barracelli Giovanni, repertorio n. 27681, registro imprese n. 514, BUSC 125/82741;

2) «Domus S.r.l.», con sede in San Giorgio del Sannio (Benevento), costituita in data 1° settembre 1971 per rogito notaio Mario Maiatico, repertorio n. 23414, registro imprese n. 768, codice fiscale 00153110622, BUSC 422/116665;

3) «La Speranza cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita in data 10 marzo 1971, per rogito notaio Riccardo Dell'Aquila, repertorio n. 28477, registro imprese n. 773, codice fiscale 00177590627, BUSC 437/118473;

4) «Cantina e Oleificio sociali Colli del Sannio», con sede in Guardia Sanframondi (Benevento), costituita in data 5 maggio 1973, per rogito notaio Giovanni Barracelli, repertorio n. 102028, registro imprese n. 845, codice fiscale 00151470622, BUSC 464/125657;

5) «Cooperativa Esmeralda S.r.l.», con sede in Telese Terme (Benevento), costituita in data 11 aprile 1973, per rogito notaio Iannella Mario, repertorio n. 73084, registro imprese n. 866, codice fiscale 81002570620, BUSC 470/126629;

6) «Eurosud centro di documentazione studi e servizi soc. coop. a r.l.», con sede in Benevento, costituita in data 16 ottobre 1979, per rogito notaio Mario Iannella, repertorio n. 94363, registro imprese n. 1574, codice fiscale 00559640628, BUSC 809/173436;

7) «Cooperativa Habitat società cooperativa a r.l.», con sede in Benevento, costituita in data 4 giugno 1992, per rogito notaio Mario Iannella, repertorio n. 110715, registro imprese n. 1960, codice fiscale 00628180622, BUSC 924/193227;

8) «Pragma progetti società coop. a r.l.», con sede in Benevento, costituita in data 4 febbraio 1983, per rogito notaio Barracelli Giovanni, repertorio n. 130522, registro imprese n. 2061, BUSC 946/197020;

9) «Edilcoop, consorzio fra cooperative edilizie, soc. coop. a r.l.», con sede in Benevento, costituita in data 24 ottobre 1983, per rogito notaio Mario Iannella, repertorio n. 126754, registro imprese n. 2240, codice fiscale 00710920620, BUSC 977/202472;

10) «Cooperativa agricola Paduli soc. coop. a r.l.», con sede in Paduli (Benevento), costituita in data 27 giugno 1984, per rogito notaio Tommaso Caruso, repertorio n. 6356, registro imprese n. 2388, codice fiscale 00726940620, BUSC 1003/206711;

11) «Progetto ambiente soc. coop. a r.l.», con sede in Pannarano (Benevento), costituita in data 3 febbraio 1986, per rogito notaio Mario Iannella, repertorio n. 156159, registro imprese n. 2905, codice fiscale 00774680623, BUSC 1057/218079;

12) «Fo.Se. - Foiano servizi - soc. coop. a r.l.», con sede in Foiano di Val Fortore (Benevento), costituita in data 11 febbraio 1988, per rogito notaio Ernesto Lettieri, repertorio n. 8706, registro imprese n. 3723, codice fiscale 00837090620, BUSC 1175/232878;

13) «Il Seme soc. coop. a r.l.», con sede in Benevento, costituita in data 5 aprile 1989 e 12 maggio 1989, per rogito notaio Luigia Finoja Sanseverino, repertorio n. 51877, registro imprese n. 4208, BUSC 1251/242363;

14) «L'Orizzonte società coop. a r.l.», con sede in Airola (Benevento), costituita in data 15 aprile 1989, per rogito notaio Pellegrino D'Amore, repertorio n. 54310, registro imprese n. 4285, codice fiscale 00878250620, BUSC 1273/244243;

15) «Sveva soc. coop. a r.l.», con sede in San Marco dei Cavoti (Benevento), costituita in data 21 maggio 1995, per rogito notaio Alessandra Panelli, repertorio n. 217, registro imprese n. 6427, codice fiscale 01025230622, BUSC 1435/271381.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro, via S. Pertini n. 1, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 26 aprile 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A05397

DECRETO 6 maggio 2004.

Sostituzione di un membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli, per la provincia di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 14 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972, concernente l'istituzione della commissione per il trattamento integrativo salariale dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto n. 18551/72 con il quale è stata istituita la predetta commissione per la provincia di Ancona;

Viste le dimissioni rassegnate in data 24 marzo 2004 dal sig. Massimo Berti;

Vista la nota prot. n. 78 del 24 marzo 2004 della Federazione provinciale Coldiretti di Ancona con la quale viene richiesta la sostituzione del sig. Massimo Berti con la sig.ra Ciarpella Cristiana quale membro effettivo in seno alla commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli per la provincia di Ancona;

Decreta:

La sig.ra Ciarpella Cristiana, nata ad Ancona il 9 luglio 1964, è nominata membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli per la provincia di Ancona in sostituzione del dimissionario sig. Massimo Berti.

Ancona, 6 maggio 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A05392

DECRETO 6 maggio 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione riguardante il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli, con contratto a tempo indeterminato di Bergamo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto n. 60/1972 con il quale è stata istituita la Commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, di cui all'art. 8 della stessa legge;

Vista la nota del 6 maggio 2004 della Camera del lavoro di Bergamo (C.G.I.L.) con la quale è stato designato come componente supplente il sig. Limonta Vincenzo in sostituzione del sig. Caputo Giacomo;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Limonta Vincenzo, domiciliato c/o F.L.A.I.-C.G.I.L. - via Garibaldi n. 3 - Bergamo, è nominato componente supplente della commissione di cui al presente decreto quale rappresentante della Camera del lavoro di Bergamo (C.G.I.L.), in sostituzione del sig. Caputo Giacomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 6 maggio 2004

Il dirigente: MARCIANÒ

04A05403

DECRETO 7 maggio 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Monticchio a r.l.», in Pontinia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che nel verbale ispettivo del 25 settembre 2003 è stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Petruzzi Giuseppe;

Visto il parere favorevole della Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 febbraio 2004;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del sig. Petruzzi Giuseppe;

Decreta

di nominare la rag.ra Nardini Maria Rita, residente a Latina in via Solforino n. 3, e con studio professionale sito nel comune di Latina in via Cialdini n. 6 — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile — quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Monticchio a r.l.» avente sede in Pontinia, costituita in data 17 febbraio 1993, rogito notaio Antonio Alfonsi di Latina, B.U.S.C. n. 3149/262229.

Latina, 7 maggio 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A05391

DECRETO 11 maggio 2004.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Finzioni a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 13 dicembre 2001 e il verbale di accertamento del 29 luglio 2003 a carico della società cooperativa «Finzioni a r.l.», in

liquidazione volontaria dal 4 ottobre 2002, dai quali risulta un irregolare svolgimento nella procedura di liquidazione e la frapposizione di ostacoli all'effettuazione della revisione;

Acquisito a norma dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 febbraio 2004;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a.r. del 3 marzo 2004, di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile;

Rilevato che la suddetta raccomandata è stata restituita dalle Poste Italiane con la dicitura «al mittente per compiuta giacenza», e che pertanto, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, quarto comma, la comunicazione di cui sopra è da intendersi per eseguita;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire memorie, né documenti;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Finzioni a r.l.», con sede legale in Torino, via Pigafetta n. 65, del sig. Ricagno Paolo, nominato con assemblea straordinaria del 4 febbraio 2002, e la sua sostituzione con la dott.ssa Mellica Silvia, nata a Torino il 6 marzo 1969, con studio in Moncalieri (Torino), corso Savona n. 10.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 maggio 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A05394

DECRETO 11 maggio 2004.

Sostituzione del liquidatore ordinario della piccola società cooperativa «Tora centro servizi a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 31 ottobre 2003 a carico della piccola società cooperativa «Tora centro servizi a r.l.», in liquidazione dal 26 marzo 2001, dal quale risulta un irregolare svolgimento nella procedura di liquidazione e la frapposizione di ostacoli all'effettuazione della revisione;

Acquisito a norma dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 febbraio 2004;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a.r. del 3 marzo 2004, di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire memorie, né documenti;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della piccola società cooperativa «Tora centro servizi a r.l.», con sede legale in Torino, via Boucheron n. 13, del sig. Di Mauro Giuseppe, nominato con assemblea straordinaria del 26 marzo 2001, e la sua sostituzione con il dott. Perino Roberto, nato a Torino il 6 agosto 1973, con studio in Mathi (Torino), via Beria n. 13.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 maggio 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A05395

DECRETO 11 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Dietro le quinte soc. coop. a r.l.», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale di ispezione del 12 giugno 2002, eseguita sull'attività della cooperativa «Dietro le quinte soc. coop. a r.l.», da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 23 gennaio 2003;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Dietro le quinte soc. coop. a r.l.» con sede in Benevento, costituita per rogito del notaio Francesco Iazeolla in data 1° marzo 1999, repertorio n. 30125/4087, registro società n. 9341/1999 - B.U.S.C. n. 1574/291031 - codice fiscale 01153780620.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 11 maggio 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A05405

DECRETO 12 maggio 2004.

Scioglimento della «Piccola società cooperativa Arquati a r.l.», in Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*duodecies* del codice civile che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che disciplina lo scioglimento per atto d'autorità con e senza nomina di commissario liquidatore;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del codice civile il quale prevede la cancellazione dal registro imprese senza nomina di commissario liquidatore di quegli enti cooperativi che non hanno valori patrimoniali immobiliari e non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto il decreto 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale è stato demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota compilata in data 14 luglio 2003 dall'ispettore incaricato della verifica ordinaria con cui veniva rappresentata l'impossibilità a dare corso all'attività di vigilanza nei confronti della «Piccola società cooperativa Arquati» con sede in Ferrara, via Zandonai n. 56 per frapposizione di ostacoli da parte del legale rappresentante;

Vista la nota della Direzione provinciale del lavoro di Ferrara, prot. n. 16666 del 9 settembre 2003, con cui veniva diffidato il legale rappresentante della società a presentarsi presso l'ufficio dell'ispettore per consentire lo svolgimento degli accertamenti ispettivi;

Vista la nota con cui l'ispettore in data 23 ottobre 2003 informava la direzione provinciale del lavoro in merito all'impossibilità a dare corso alla verifica in quanto il legale rappresentante non si è presentato e non ha neppure richiesto un differimento dell'ispezione;

Vista la nota prot. n. 22208 dell'11 dicembre 2003 con cui la direzione provinciale del lavoro di Ferrara richiedeva al Ministero delle attività produttive - direzione generale per gli enti cooperativi, l'attivazione del procedimento di gestione commissariale o in alternativa di quello dello scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore stante la presumibile inattività della «Piccola società cooperativa Arquati»;

Preso atto che il Ministero delle attività produttive direzione generale per gli enti cooperativi - divisione IV, con nota prot. n. 1574570 del 26 gennaio 2004 ha rappresentato l'inopportunità di nominare un commissario governativo in virtù della constatata inattività del sodalizio;

Ritenuto pertanto di procedere allo scioglimento per atto d'autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Visto che l'istruttoria per lo scioglimento della «Piccola società cooperativa Arquati a r.l.», con sede in Ferrara, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2004;

Preso atto che nei successivi trenta giorni non è pervenuto alla direzione provinciale di Ferrara nessuna opposizione all'emanazione del predetto provvedimento;

Preso atto che l'unico bilancio agli atti della direzione provinciale del lavoro di Ferrara risulta essere quello chiuso al 31 dicembre 2001 che non presenta valori patrimoniali immobiliari;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta

lo scioglimento per atto d'autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della «Piccola società cooperativa Arquati a r.l.», con sede in in Ferrara, via Zandonai n. 56, codice fiscale n. 01120750383, costituita in data 9 novembre 2001 con atto a rogito del notaio dott. Renato Guidetti.

Ferrara, 12 maggio 2004

p. *Il direttore:* DE ROGATIS

04A05437

DECRETO 12 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Gi.Va. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Vallelonga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione redatto in data 5 dicembre 2003, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 1564698/P del 9 febbraio 2004 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma.

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Co.Gi.Va. - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Vallelonga (Vibo Valentia), via Timpe Rosse snc, costituita per rogito del notaio Sapienza Comerci in Vibo Valentia, repertorio n. 37044 in data 5 giugno 2000, posizione BUSC n. 3282/295846, registro delle società n. 155252 del 26 giugno 2000 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 12 maggio 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A05400

DECRETO 12 maggio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Geo Coop a r.l.», in Marina di Gioiosa Jonica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Geo Coop a r.l.», con sede in Marina di Gioiosa Jonica, costituita per rogito notaio Antonio Santacroce in data 1º dicembre 1988, rep. n. 11109, reg. soc. 2123 - tribunale di Locri, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie, per i bienni 1999/2000 e 2001/2002.

Reggio Calabria, 12 maggio 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A05401

DECRETO 13 maggio 2004.

Revoca della sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «New City Service a r.l.», in Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESCARA

Visto il proprio decreto n. 334 del 2 ottobre 2003 con il quale veniva affidato l'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «New City Service a r.l.», con sede in Pescara, via Firenze n. 26, al rag. Di Marco Alessandro, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958, in sostituzione del sig. D'Amico Gianfranco;

Visto il trasferimento della sede legale della società cooperativa «New City Service a r.l.» da Pescara a Milano con atto del 12 dicembre 2002, depositato presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Pescara in data 17 novembre 2003;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi n. 1.586.250 del 20 aprile 2004 con la quale il predetto Ministero ritiene che il provvedimento di sostituzione del liquidatore risulti viziato per difetto di competenza territoriale e che pertanto, il medesimo non è legittimato ad eseguire la fase di liquidazione dell'ente;

Ritenuto di dover provvedere, nell'esercizio del potere di autotutela;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, con effetto immediato, l'atto di nomina d'ufficio del rag. Di Marco Alessandro, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958, quale liquidatore della società cooperativa «New City Service a r.l.».

Art. 2.

Il presente decreto sara'inviato, entro dieci giorni dalla data della sua adozione, alla competente direzione generale del Ministero dell'attività produttive, al nuovo liquidatore ordinario, al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare, alla camera di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 13 maggio 2004

Il direttore provinciale: PAOLETTI

04A05393

DECRETO 13 maggio 2004.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento, in rappresentanza della O.S. C.G.I.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 21/02 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento;

Visto il proprio decreto n. 13 del 12 marzo 2004, con il quale venivano nominati i componenti in seno al predetto Comitato, in rappresentanza della organizzazione sindacale C.G.I.L., in persona dei signori Antonio Aprea e Prudenza Rillo;

Visto il fax del 12 maggio 2004 della C.G.I.L. di Benevento, con il quale è stata designata la sig.ra Covino Concetta, nata l'11 dicembre 1953, in sostituzione della predetta sig.ra Rillo Prudenza, nata il 2 marzo 1946;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

La sig.ra Concetta Covino, nata ad Arpaise l'11 dicembre 1953, è nominata, in rappresentanza della organizzazione sindacale C.G.I.L., componente del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento, in sostituzione della sig.ra Prudenza Rillo, nata a Torrecuso il 2 marzo 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 13 maggio 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A05402

DECRETO 13 maggio 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, del codice civile, che prevede che siano dall'autorità di vigilanza cancellate dal registro delle imprese le cooperative e gli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Esaminati gli atti d'ufficio e le aggiornate visure camerali, dai quali emerge che le infrascritte cooperative si trovano ampiamente nelle condizioni di cui all'anzidetto articolo;

Decreta:

Le cinque sotto elencate cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* citato in premessa, sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «AR.CO. - Cooperativa artigiana a r.l.», in liquidazione dal 6 giugno 1986, con sede in Imperia, costituita per rogito notaio Re Marco in data 20 luglio 1983, repertorio n. 4508, codice fiscale n. 00818870081, R.I. n. 2186;

2) società cooperativa «Fra falegnami a r.l.», in liquidazione dal 4 luglio 1988, con sede in Imperia, costituita per rogito notaio Berio Angelo in data 28 novembre 1945, repertorio n. 12359, codice fiscale n. 00067860080, n. REA 22109, R.I. n. IM 031-347;

3) società cooperativa «Guida service - Cooperativa accompagnatori turistici, guide, corrieri ed interpreti a r.l.», in liquidazione dal 27 marzo 1985, con sede in Sanremo, costituita per rogito notaio Vinciguerra Massimo in data 29 gennaio 1982, repertorio n. 5725, codice fiscale n. 00738330083, n. REA 72390, R.I. n. IM 055-3487;

4) società cooperativa agricola «Montana stella alpina a r.l.», in liquidazione dal 15 dicembre 1993, con sede in Bajardo, costituita per rogito notaio Balbo Domenico in data 22 febbraio 1991, repertorio n. 22931, codice fiscale n. 00396110082, n. REA 88024, R.I. n. IM 055-6411;

5) società cooperativa «Sociale caritas assistenza domiciliare a r.l.», (Coop. C.A.D.) in liquidazione dal 20 agosto 1996, con sede in Sanremo, costituita per rogito notaio Suetta Alberto in data 4 marzo 1983, n. repertorio 28394, codice fiscale n. 00806030086, n. REA 74559, R.I. n. IM 055-3763.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa che lo ha emanato formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Imperia, 13 maggio 2004

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

04A05434

DECRETO 17 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Romana - società cooperativa a r.l.», in Tropea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992 e dall'art. 22-*septiesdecies*;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Vista la relazione ispettiva del 6 marzo 2004 dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato ex art. 2544 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi ex dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992 e modificato dall'art. 223-*septiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Santa Romana - società cooperativa a r.l.», con sede in Tropea (Vibo Valentia), via Marina Vescovado n. 106, costituita per rogito del notaio Enrico Siracusano in Pizzo, n. repertorio 918, in data 16 maggio 1996, posizione Busc n. 3180, registro delle società n. 24933 del 2 luglio 1996 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 17 maggio 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A05436

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2004.

Revoca del provvedimento 12 gennaio 2004, recante la cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «A.T.A.G. Autotrasportatori artigiani giuliesi soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Tortoreto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto il provvedimento della direzione provinciale del lavoro di Teramo del 12 gennaio 2004 con cui si proceduto a cancellare dal registro delle imprese ex art. 2545-*octiesdecies* del codice civile la cooperativa «A.T.A.G. Autotrasportatori artigiani giuliesi soc. coop. a r.l.», in liquidazione;

Preso atto dell'istanza di revoca datata 7 maggio 2004;

Preso atto che la cooperativa in argomento ha sempre depositato, contrariamente a quanto ipotizzato nel decreto di cancellazione, i bilanci di esercizio;

Disponesi

la revoca del provvedimento di cancellazione.

Il presente provvedimento viene inoltrato al conservatore del registro imprese e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Teramo, 11 maggio 2004

p. *Il direttore provinciale reggente*
DI GIAMMATTEO

04A05398

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 maggio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Geocoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Geocoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale n. 05320321002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Margherita Cirillo, nata a Terni il 3 aprile 1962, domiciliata in Roma, via Barletta n. 29, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05474

DECRETO 5 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Piccola società cooperativa Ape Actus Personae a r.l.», in Sora.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003 con il quale l'avv. Francesco Serrao è stato nominato commissario liquidatore della società «Piccola società cooperativa Ape Actus Personae a r.l.», con sede in Sora (Frosinone), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 22 marzo 2004 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Margherita Cirillo, nata a Terni il 3 aprile 1962, domiciliata in Roma, via Barletta n. 29, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Francesco Serrao, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05479

DECRETO 5 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Eiano soc. coop. a r.l.», in Castrovillari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2003 con il quale la società cooperativa «Eiano soc. coop. a r.l.» con sede in Castrovillari (Cosenza) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Piercarlo Chiappetta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Viste le dimissioni rassegnate dal nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Eva Mazzei, nata a Cosenza il 29 aprile 1965 e residente in Rossano (Cosenza) in via Toscano Mandatoriccio n. 22, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Piercarlo Chiappetta, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05480

DECRETO 5 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «A.R.P.O.M. a r.l.», in Rosarno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003 con il quale la società cooperativa «A.R.P.O.M. a r.l.» con sede in Rosarno (Reggio Calabria) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Domenico Galati ne è stato nominato commissario liquidatore;

Viste le dimissioni rassegnate dal nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Michele Marincolo, nato a Paludi (Cosenza) il 9 ottobre 1947 e residente in Rossano (Cosenza), via Calabria n. 39 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Domenico Galati, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05481

DECRETO 5 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Zootecnica di Iuliano e C. a r.l.», in San Giovanni in Fiore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1999 con il quale il dott. Mauro Granieri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Zootecnica di Iuliano e C. a r.l.», con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate dal nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Michele Marincolo, nato a Paludi (Cosenza) il 9 ottobre 1947 e residente in Rossano (Cosenza), via Calabria n. 39, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Mauro Granieri, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05482

DECRETO 5 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa italiana servizi vari a r.l.», in Paola.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2003 con il quale «Cooperativa italiana servizi vari a r.l.», con sede in Paola (Cosenza) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Piercarlo Chiappetta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Viste le dimissioni rassegnate dal nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Eva Mazzei, nata a Cosenza il 29 aprile 1965 e residente in Rossano (Cosenza) in via Toscano Mandatoriccio, n. 22, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Piercarlo Chiappetta, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05483

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 maggio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Siracusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, integrata con lettera del 15 marzo 2004, n. 1856, del dipartimento regionale interventi strutturali, VII servizio - strutture agricole:

venti sciroccali dal 1° maggio 2003 al 10 settembre 2003 nella provincia di Siracusa;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Siracusa: venti sciroccali dal 1° maggio 2003 al 10 settembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Augusta, Avola, Buccheri, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee, alla quale sono state notificate le informazioni metereologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A05438

DECRETO 7 maggio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Enna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti sciroccali dal 1° maggio 2003 al 6 settembre 2003 nella provincia di Enna;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Enna: venti sciroccali dal 1° maggio 2003 al 6 settembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Aidone, Centuripe, Enna, Piazza Armerina, limitatamente alla coltura del fico d'india.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A05440

DECRETO 7 maggio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Crotone e Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali:

piogge alluvionali dal 14 ottobre 2003 al 15 ottobre 2003 nella provincia di Crotone;

tromba d'aria del 26 novembre 2003 nella provincia di Crotone;

grandinate dal 10 gennaio 2004 all'11 gennaio 2004 nella provincia di Reggio Calabria;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Calabria subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato, dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Crotone:

piogge alluvionali del 14 ottobre 2003, del 15 ottobre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del comune di Mesoraca;

tromba d'aria del 26 novembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, nel territorio dei comuni di Crotone, Isola di Capo Rizzuto;

Reggio Calabria:

grandinate del 10 gennaio 2004, dell'11 gennaio 2004; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Locri, Portigliola.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A05439

DECRETO 13 maggio 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. Sas», autorizzato con decreto 15 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la desi-

gnazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 2002, con il quale autorizza il laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. Sas», ubicato in Bussolengo (Verona), via P. Vassanelli n. 9, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2003, con il quale al predetto laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. Sas», è stato modificato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 6 maggio 2004, comunica di aver revisionato i metodi prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 15 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	DM DEL 12/03/1986 SO n. 58 GU n. 161 del 14 luglio 1986 - "Analisi degli agri di vino" Metodo III
Acidità fissa	Risoluzione OIV 53-2000
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 15
Acidità totale	DM DEL 12/03/1986 SO n. 58 GU n. 161 del 14 luglio 1986 - "Analisi degli agri di vino" Metodo II
Acidità totale	Risoluzione OIV 52-2000
Acidità totale	DM del 21/09/1970 GU n. 105 del 02/04/1971 Metodo 8
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 13 Punto 5.2 e 5.3
Acidità volatile	DM DEL 12/03/1986 SO n. 58 GU n. 161 del 14 luglio 1986 - "Analisi degli agri di vino" Metodo IV

Acidità volatile	Risoluzione OIV 54-2000
Acidità volatile	DM del 21/09/1970 GU n. 105 del 02/04/1971 Metodo 9
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 14
Acido malico, Acido lattico, Acido citrico, Acido tartarico, Acido acetico	OIV MA-F-AS313-04-ACIORG 2003
Acido metatartarico	DM DEL 12/03/1986 SO n. 58 GU n. 161 del 14 luglio 1986 - Metodo XXII
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 22 punto 2
Acido sorbico (metodo automatizzato)	POP 002 rev 3 del 2003
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 10
Analisi multiresiduale (Acefate, Azinfos metile, Benalaxil, Bromopropilato, Captano, Ciproconazolo, Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Cyprodinil, Diclofluanid, Dimetoato, Dimetomorf, Esaconazolo, Fenarimol, Fenbuconazolo, Fenexamide, Fenitrotion, Flusilazolo, Folpet, Fosalone, Indoxacarb, Iprodione, Iprovalicarb, Kresoxim metile, Malation, Mepanipyrim, Metalaxil, Metidation, Miclobutanil, Ometoato, Oxadixil, Paration metile, Penconazolo, Pirifenox, Pirimicarb, Procimidone, Propiconazolo, Pyrimetanil, Quinalfos, Quinoxifen, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Tetraconazolo, Triadimefon, Triadimenol, Trifloxistrobin, Vinclozolin)	Rapporti ISTISAN 97/23
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 37 Punto 2
Anidride solforosa libera e totale CEE	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 25 Punto 2.2 e 2.3
Cadmio	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 32

Calcio	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 29
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 40 Punto 4 e 1.3
Cationi totali	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 42/a
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 9
Ceneri	Risoluzione OIV 58-2000
Ceneri e alcalinità delle ceneri	DM del 21/09/1970 GU n. 105 del 02/04/1971 Metodo 10
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 11
Cloruri	Risoluzione OIV 62-2000
Conduttività	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 42/b
Cromo	POP_078 rev 3 2004
Diglucoside malvosidico (Ibridi Produttori Diretti)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2003 p.to 2
Estratto	DM 21/09/1970 GU n° 155 02/04/1971 Metodo 6
Estratto secco totale	DM DEL 12/03/1986 SO n. 58 GU n. 161 del 14 luglio 1986 - "Analisi degli agri di vino" Metodo VI
Estratto secco totale	Risoluzione OIV 57-2000
Estratto secco totale	Reg. CEE 2870/2000 GU CEE L333 29/12/2000 Metodo II
Estratto secco totale e ridotto	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 30
Ferro	Risoluzione OIV 66-2000
Ferro	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 30 Punto 2

Glicerina	POP_023 rev 3 2004
Grado alcolico	DM 21/09/1970 GU n° 155 02/04/1971 Metodo 5
Grado saccarometrico	DM 21/09/1970 GU n° 155 02/04/1971 Metodo 7
Idrossimetilfurfurale	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 42/c punto 3
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 41
Limpidità	DM del 21/09/1970 GU n. 105 del 02/04/1971 Metodo 3
Litio	DM DEL 12/03/1986 SO n. 58 GU n. 161 del 14 luglio 1986 Metodo XXX
Magnesio	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 28
Massa volumica a 20 °C e Densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 1
Meso-inositolo, Scillo-inositolo, Saccarosio	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 42 f
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2003 p.to 2
Ocratossina-A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2003
Peso specifico a 20° C	DM 21/09/1970 GU n° 155 02/04/1971 Metodo 4
pH	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 35
Piombo	Risoluzione OIV 67-2000
Potassio	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 27 punto 2
Rame	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 31
Rame	Risoluzione OIV 64-2000

Saccarosio	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 6 Punto 3
Saggio di stabilità	DM DEL 12/03/1986 SO n. 58 GU n. 161 del 14 luglio 1986 Metodo III punto 3.3
Sodio	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 26 punto 2
Solfati	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 12 punto 2
Solfati	Risoluzione OIV 63-2000
Solfati e Cloruri	POP 003 rev 4 2003
Solfati e Cloruri (metodo automatizzato)	POP 003 rev 4 del 2003
Sostanze volatili e metanolo (Metanolo, 1-Propanolo, 2-Metil,1-Propanolo, 2-Metil,1-Butanolo, 3-Metil,1-Butanolo, Acetato di etile, 1-Butanolo, 2-Butanolo, Acetaldeide, Acetale)	Reg. CEE 2870/2000 GU CEE L333 29/12/2000 Metodo III
Tenore zuccherino (Grado rifrattometrico Brix)	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	DM DEL 12/03/1986 SO n. 58 GU n. 161 del 14 luglio 1986 - "Analisi degli agri di vino" Metodo V
Titolo alcolometrico volumico	Risoluzione OIV 56-2000
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2870/2000 GU CEE L333 29/12/2000 Metodo I/B
Titolo alcolometrico volumico effettivo, Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale, Titolo alcolometrico massico effettivo, Titolo alcometrico massico potenziale, Titolo alcolometrico massico totale	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 3 Punto 3 + Reg. CEE 1493/99 Allegato II GU CEE L179 del 14 luglio 1999 + DPR 162/65 SO n. 73 alla GU del 23 marzo 1965
Zinco	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 34
Zinco	Risoluzione OIV 65-2000
Zuccheri	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 5
Zuccheri	POP_006 rev 4 2004

Zuccheri (Sostanze riducenti non-volatili)	Risoluzione OIV 59-2000
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 Allegato 5 Punto 3.1 e 3.2.1
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (Fehling)	POP 007 rev 3 del 2003
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo iodometrico automatizzato)	POP_006 rev 4 2004

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05383

DECRETO 13 maggio 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. Sas», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P, per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 5 maggio 2004 dal laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. Sas, ubicato in Bussolengo (Verona), via P. Vassanelli n. 9, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. Sas», ubicato in Bussolengo (Verona), via P. Vassanelli n. 9, nella persona del responsabile dott. Giuseppe Vassanelli, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91 GU CEE L248 05/09/1991 Allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 GU CEE L248 05/09/1991 Allegato IX
Numero di iodio	Reg. CEE 2568/91 GU CEE L248 05/09/1991 Allegato XVI
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 GU CEE L248 05/09/1991 Allegato III
Analisi multiresiduale (Acefate, Azinfos metile, Benalaxil, Bromopropilato, Captano, Ciproconazolo, Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Cyprodinil, Diclofluanid, Dimetoato, Dimetomorf, Esaconazolo, Fenarimol, Fenbuconazolo, Fenexamide, Fenitrotion, Flusilazolo, Folpet, Fosalone, Indoxacarb, Iprodione, Iprovalicarb, Kresoxim metile, Malation, Mepanipyrim, Metalaxil, Metidation, Miclobutanil, Ometoato, Oxadixil, Paration metile, Penconazolo, Pirifenox, Pirimicarb, Procimidone, Propiconazolo, Pyrimetanil, Quinalfos, Quinoxifen, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Tetraconazolo, Triadimefon, Triadimenol, Trifloxistrobin, Vinclozolin)	Rapporti ISTISAN 97/23

04A05384

DECRETO 13 maggio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Dipartimento laboratorio di analisi e ricerche centro sperimentale istituto agrario di San Michele all'Adige», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2001 con il quale il laboratorio Dipartimento laboratorio di analisi e ricerche centro sperimentale istituto agrario di San Michele all'Adige, ubicato in San Michele all'Adige (Trento) via E. Mach n. 2, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 aprile 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Dipartimento laboratorio di analisi e ricerche centro sperimentale istituto agrario di San Michele all'Adige», ubicato in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 15 maggio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 13
Acidità volatile	PDP 303 Rev 2 2002
Acido sorbico	PDP 318 Rev 3 2002
Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, Sr, V, Zn	PDP 384 Rev 1 2002
Anidride solforosa libera e totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 25
Ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 9
Composti volatili: acetaldeide, dietilacetale dell'acetaldeide, alcool metilico, alcooli superori, acetato di etile	PDP 401 Rev 4 2002
D/H in modo sitospecifico su etanolo	PDP 701 Rev 2 2002
D/H in modo sitospecifico su etanolo	AOAC 995.17 1995
D/H in modo sitospecifico su Etanolo	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 8
d13C su etanolo	PDP 702 Rev 2 2002
d13C su etanolo	Metodo OIV resolution OENO 17/2001
d18O sull'acqua	Reg 1997/822/CEE 06/05/1997 GU CEE L 117 07/05/1997
Estratto secco totale, estratto ridotto ed estratto non riduttore	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 4
Lieviti , batteri lattici e batteri acetici	Metodo OIV resolution OENO 8/1995
Massa volumica e densità relativa a 20° C	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 1
Pb	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 35
pH	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 24
Residui di fitofarmaci: alfa endosulfan, azinfos etil, beta endosulfan, ciprodinil, clorpirifos, clorpirifos metil, clozolinate, deltametrine, diazinone, diclofuanide, endosulfan solfato, fludioxonil, fosalone, iprodione, lambda-cialotrine, metalaxil, nuarimol, oxadixil, paration etil, pirimetanil, procimidone, quinoxifen, tetradifon, trifloxistrobin, vinclozolin	PDP 201 Rev 6 2002

Solfati, cloruri	PDP 377 Rev 2 2002
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2870/00 19/12/2000 All 1 Met B GU CEE L 333 29/12/2000
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 3
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo di Fehling)	PDP 372 Rev 2 2002
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo flusso in continuo)	PDP 373 Rev 2 2002

Legenda: D.M. = Decreto ministeriale; Reg. CEE = Regolamento CEE; PDP = Metodo di prova interno del laboratorio.

04A05385

DECRETO 13 maggio 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Studio analisi alimentari - dott. Valentino Palpacelli», autorizzato con decreto 30 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, con il quale autorizza il laboratorio «Studio analisi alimentari - dott. Valentino Palpacelli», ubicato in Montone (Perugia), via Primo Maggio, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2003, con il quale al predetto laboratorio «Studio analisi alimentari - dott. Valentino Palpacelli», è stato modificato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 4 maggio 2004, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 30 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg CEE n. 2676/90 Allegato n. 13
Acidità volatile	Reg CEE n. 2676/90 Allegato n. 14
Alcool svolto	Reg CEE n. 2676/90 Allegato n. 03
Anidride solforosa	Reg CEE n. 2676/90 Allegato n. 25 - metodo rapido di prova
Caratteristiche cromatiche	OIV 2003 MA-E-AS2-07 CARCHR metodo usuale
Ceneri	Reg CEE n. 2676/90 Allegato n. 09
Cloruri	Reg CEE n. 2676/90 Allegato n. 11
Densità	Reg CEE n. 2676/90 Allegato n. 01
Diglucoside malvosidico	OIV 2003 MA-E-AS315-03 DiGIMAL metodo qualitativo
Estratto secco totale	Reg CEE n. 2676/90 Allegato n. 04
Metanolo	DM 12/03/1986 - LIV A metodo coloimetrico GU n° 161/1986
pH	Reg CEE n. 2676/90 Allegato n. 24
Solfati	Reg CEE n. 2676/90 Allegato n. 12 - saggio rapido
Zuccheri riduttori	Reg CEE n. 2676/90 Allegato n. 05

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05382

DECRETO 19 maggio 2004.

Ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per la campagna 2003/2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 relativi all'istituzione di un regime di finanziamento comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;

Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, che stabilisce l'assegnazione annuale da parte della Commissione dell'Unione europea a ciascuno Stato membro di una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto, tra l'altro, anche degli obiettivi di detto regime;

Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999;

Vista la decisione CE C(2003) 3047def. del 22 agosto 2003 che fissa una ripartizione finanziaria indicativa tra gli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2003/2004;

Visto il proprio decreto 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000, recante le norme di attuazione dei suddetti regolamenti CE n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

Considerato che, in relazione al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, occorre stabilire un'analoga ripartizione, tra le regioni e le province autonome, dei 120,110 milioni di euro assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2003) 3047def. del 22 agosto 2003;

Considerata l'opportunità di procedere al riparto di dette risorse per l'80% sulla base del parametro storico della superficie vitata, a sua volta distinta in superficie destinata a vini da tavola per il 60% e superficie destinata a VQPRD per il 40% così come risultante dall'inventario del potenziale produttivo viticolo aggiornato alla data del 1° settembre 1999, e per il rimanente 20% sulla base di un parametro di efficienza calcolato sullo scostamento tra «previsioni» e «spese» del triennio 2000/2003;

Tenuto conto delle previsioni di spesa formulate dalle regioni e province autonome e trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno 2003, ai sensi del citato regolamento CE n. 1227/2000, art. 16, comma 1, lettera *c)*;

Considerato che i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono estremamente differenziati nell'ambito del territorio italiano;

Considerata l'opportunità di consentire alle regioni e alle province autonome di poter fissare importi differenziati, anche forfettari, all'interno del territorio di competenza, per consentire ai produttori di poter beneficiare di un aiuto che possa corrispondere al massimo al 50% e al 75% delle spese ammissibili, rispettivamente nelle regioni fuori obiettivo 1 e nelle regioni dell'obiettivo 1;

Considerato che le regioni e le province autonome dovranno tener conto dei suddetti parametri nell'attuazione delle misure di cui trattasi;

Considerato necessario garantire la completa utilizzazione delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2003) 3047def. del 22 agosto 2003, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione dell'art. 17, paragrafo 4, del citato regolamento CE n. 1227/2000;

Ritenuto, pertanto, necessario prevedere una rimodulazione della disponibilità finanziaria e degli ettari assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, qualora non vengano raggiunti i livelli di spesa e di ettari assegnati con il presente provvedimento;

Considerato che, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia per la campagna 2003/2004, si autorizzano le regioni e province autonome a presentare elenchi di liquidazione aggiuntivi nell'ordine del 15% delle rispettive assegnazioni a titolo di «overbooking»;

Considerato che l'entità di detto «overbooking» potrà essere aumentata, qualora se ne ravvisi la necessità ed in base alle previsioni di spesa che dovranno essere aggiornate e verificate in prossimità della data fissata da AGEA per la trasmissione dei relativi provvedimenti di liquidazione;

Considerato il parere favorevole della conferenza Stato regioni espresso nella seduta del 29 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse finanziarie e gli ettari assegnati all'Italia con decisione CE C(2003) 3047def. del 22 agosto 2003 ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2003/2004, sulla base delle indicazioni contenute in premessa, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come riportato in allegato.

Art. 2.

Limitatamente alla campagna 2003/2004, è autorizzata la trasmissione di elenchi aggiuntivi a titolo di «overbooking» da parte delle regioni e province autonome, nei limiti del 15% della quota rispettivamente assegnata, alle condizioni che saranno stabilite da AGEA.

Art. 3.

Qualora, per la campagna 2003/2004, le spese sostenute e i relativi ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione, in una determinata regione o provincia autonoma, eccedano le risorse finanziarie e gli ettari assegnati alla stessa regione e provincia autonoma, ai sensi del presente provvedimento, tali spese ed ettari sono compensati con quelli di altre regioni e province autonome, proporzionalmente all'entità dei fabbisogni manifestati.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto 27 luglio 2000, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e gli Organismi pagatori regionali emanano le opportune modalità di presentazione degli elenchi di liquidazione, da parte delle regioni e province autonome e comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali gli importi effettivamente liquidati, unitamente ai previsti dati di monitoraggio fisico e procedurale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

Regioni e province autonome	Ripartizione euro 2003/2004	Ripartizione ettari 2003/2004	Pagamenti campagna 2002/2003	Totale assegnato 2003/2004
Abruzzo	5.443.707	773	20.663	5.464.369
Basilicata	1.407.514	200	—	1.407.514
Bolzano	1.020.000	145	—	1.020.000
Calabria	3.421.960	486	—	3.421.960
Campania	4.000.000	568	—	4.000.000
Emilia Romagna	8.836.912	1.255	—	8.836.912
Friuli-Venezia Giulia	3.811.816	542	12.301	3.824.116
Lazio	4.157.200	591	—	4.157.200
Liguria	250.000	36	72.343	322.343
Lombardia	4.912.295	698	179.890	5.092.185
Marche	4.295.801	610	76.110	4.371.911
Molise	1.578.928	224	—	1.578.928
Piemonte	9.433.663	1.340	83.529	9.517.192
Puglia	14.329.711	2.036	53.276	14.382.986
Sardegna	5.503.171	782	524.430	6.027.600
Sicilia	20.173.259	2.866	246.385	20.419.644
Toscana	10.005.767	1.421	73.645	10.079.412
Trento	1.600.000	227	—	1.600.000
Umbria	4.004.483	569	—	4.004.483
Valle d'Aosta	—	—	—	—
Veneto	10.581.777	1.503	—	10.581.777
TOTALE . . .	118.767.962	16.872	1.342.520	120.110.532

04A05486

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 2003.

Approvazione dell'elenco finale delle proposte considerate ammissibili dalla Commissione per la valutazione e selezione delle proposte, relative al Programma sperimentale denominato «Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000» di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 2001.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2521, e l'allegato bando di gara, con il quale parte delle disponibilità finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, è stata destinata all'attuazione di un programma sperimentale nel settore dell'edilizia residenziale per la realizzazione ed il recupero di alloggi da concedere, in locazione permanente a canone agevolato, ad utenti anziani denominato «Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000», registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 198, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 9246 in data 15 ottobre 2001, con il quale l'on. Ugo Martinat è stato delegato, tra l'altro, all'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento delle opere pubbliche e per l'edilizia;

Visto il decreto del direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative 29 maggio 2002, n. 247/segr, con il quale è stato approvato il disciplinare tecnico di supporto al bando di gara per l'attuazione del programma di sperimentazione in argomento, pubblicato, contestualmente al decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2521, nel supplemento ordinario n. 142 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2002;

Visto il decreto del vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2003, con il quale è stata disposta la proroga al termine di presentazione delle domande di finanziamento da parte dei comuni alle regioni competenti, di cui al comma 2 dell'art. 2 del bando di gara, a tutto il 6 giugno 2003;

Visto il decreto ministeriale 534/segr del 14 ottobre 2003 con cui è stata istituita la commissione per la valutazione e selezione delle proposte relative al programma sperimentale denominato «Alloggi in affitto per gli anziani del 2000»;

Visto l'elenco finale delle proposte, ordinate secondo l'ordine decrescente dei punteggi attribuiti ad ognuno degli elementi di valutazione, in conformità ai sottocriteri fissati dalla commissione nella riunione del 30 ottobre 2003, trasmessa dalla citata commissione in allegato n. 5 al verbale del 2 dicembre 2003;

Visto l'allegato n. 3 al verbale di cui al punto precedente, contenente l'elenco delle proposte ammesse con riserva, con l'esplicitazione delle relative motivazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'elenco finale delle proposte considerate ammissibili dalla commissione per la valutazione e selezione delle proposte relative al programma sperimentale denominato «Alloggi in affitto per gli anziani del 2000», istituita con decreto ministeriale 534/segr del 14 ottobre 2003, che si allega al presente decreto sotto la lettera «A» e che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Con successivo provvedimento, effettuate le verifiche amministrative, sarà approvato l'elenco dei soggetti ammessi al finanziamento, ai sensi del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, all'interno della graduatoria di cui al precedente art. 1.

Roma, 29 dicembre 2003

Il vice Ministro: MARTINAT

ALLEGATO A

Tabella n. 5

		SOGGETTO PROPONENTE	Punteggio totale
27	**ABRUZZO**	L'AQUILA	60,58
36	ABRUZZO	POLLUTRI (Chieti)	50,76
20	ABRUZZO	CRECCHIO (Chieti)	46,10
99	ABRUZZO	CAMPLI (Teramo)+IACP	45,42
62	ABRUZZO	LANCIANO (Chieti) - ATER	41,67
173	ABRUZZO	TORRICELLA PELIGNA	12,00
91	**BASILICATA**	CALVELLO (Potenza)	55,30
159	BASILICATA	BARILE	49,72
130	BASILICATA	PISTICCI+ATER	49,67
116	BASILICATA	MONTESCAGLIOSO(Matera)	46,59
143	BASILICATA	BELLA	27,85
103	**CALABRIA**	REGGIO CALABRIA + ATER	63,05
146	CALABRIA	VILLAPIANA	41,50
107	CALABRIA	PIZZO + Coop.va	38,54
112	**CAMPANIA**	LIONI + IACP	63,55
82	CAMPANIA	TORRE ANNUNZIATA	57,11
125	CAMPANIA	CASAGIOVE	51,50
171	CAMPANIA	OLIVETO CITRA	50,29
106	CAMPANIA	FRIGENTO (Avellino)	49,80
152	CAMPANIA	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	47,19
128	CAMPANIA	MARANO DI NAPOLI+IMPRESA	47,05
114	CAMPANIA	MONTEFALCIONE (Avellino)	44,98
18	**EMILIA-ROMAGNA**	PARMA	68,04
42	EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA - ATER	61,61
29	EMILIA-ROMAGNA	SALSOMAGGIORE-Coop.va G.di Vittorio)	61,40
94	EMILIA-ROMAGNA	PIANORO (Bologna)	61,35
161	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	60,74
30	EMILIA-ROMAGNA	FORLI + ATER FORLI,CESENA	58,70
164	EMILIA-ROMAGNA	MODENA	54,41
80	EMILIA-ROMAGNA	S:GIOVANNI IN PERSICETO (BO)	53,72
148	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO EMILIA	52,00
81	EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	45,30
43	**FRIULI**	TRIESTE	59,75
58	FRIULI	GORIZIA - ATER	55,57
69	FRIULI	CODROIPO (Udine)+Ente Cav.Moro	48,15
84	FRIULI	BELLUNO	37,06
110	**LAZIO**	ROMA Cons. VESTA Corviale	66,81
75	LAZIO	ROMA (AIC)	65,29
97	LAZIO	RIETI + IACP	59,90
124	LAZIO	LATINA + IACP	51,60
92	LAZIO	FORMIA (ATER Latina)	50,06
87	**LIGURIA**	LA SPEZIA	62,22
9	LIGURIA	CAMPOROSSO (Imperia)	51,12
78	LIGURIA	GENOVA -ATER Vico Ragazzi	49,40
41	LIGURIA	IMPERIA - ARTE di	46,60
6	LIGURIA	GENOVA (Pra) - ARTE DI GENOVA	44,65
85	LIGURIA	GENOVA-Coop.va Ponente Casa	43,70
119	**LOMBARDIA**	BERGAMO	66,15
118	LOMBARDIA	VARESE	63,12
162	LOMBARDIA	MANTOVA	58,07
150	LOMBARDIA	SONDRIO+ALER	56,33
123	LOMBARDIA	PAVIA + ATER	54,39
141	LOMBARDIA	PAULLO	50,75
127	LOMBARDIA	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	49,24
71	LOMBARDIA	VERCURAGO (Lecco-Lombardia)	44,39

		SOGGETTO PROPONENTE	Punteggio totale
48	**MARCHE**	MONTEFANO (Macerata)	59,76
15	MARCHE	GROTTAMMARE (Ascoli Piceno)	58,52
10	MARCHE	SERRUNGARINA (Pesaro)	49,80
96	MARCHE	IESI (Macerata)+IACP	48,51
77	**MOLISE**	S.GIOVANNI IN GALDO (CB)	54,22
135	MOLISE	CAMPOBASSO	48,00
64	MOLISE	TRIVENTO (Campobasso-Molise)	47,78
5	**PIEMONTE**	TORINO (Porta Palazzo)	68,47
26	PIEMONTE	RIVOLI (Torino)	62,38
63	PIEMONTE	ALESSANDRIA + ATC	57,64
47	PIEMONTE	TORINO -Coop.va G.di Vittorio	56,62
24	PIEMONTE	GIAVENO (Torino)	55,13
59	PIEMONTE	PIOSSASCO (To) Coop.va Primo Maggio	54,59
38	PIEMONTE	CASTELLAMONTE (TO) Coop.va S.Giovanni	52,70
160	PIEMONTE	CHIVASSO +COOPERATIVA	50,84
45	PIEMONTE	VERCELLI + IACP	46,07
56	**PUGLIA**	MONTE SANT'ANGELO (Foggia)	67,50
90	PUGLIA	FOGGIA	66,77
109	PUGLIA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	63,80
147	PUGLIA	LUCERA	57,00
172	PUGLIA	LECCE	52,70
122	PUGLIA	GALLIPOLI	48,83
117	PUGLIA	BARI + IACP	44,21
137	PUGLIA	MASSAFRA	42,03
72	PUGLIA	ROSETO VALFORTORE (Foggia)	39,00
40	**SARDEGNA**	BERCHIDDA (Sassari)	59,04
68	SARDEGNA	CARBONIA (Cagliari)	55,02
54	SARDEGNA	ARMUNGIA (Cagliari)	53,64
34	SARDEGNA	ALGHERO	46,04
28	SARDEGNA	ORISTANO	45,72
65	SARDEGNA	SAN SPERATE (Cagliari)	37,70
52	**SICILIA**	CASTELVETRANO (Trapani)	59,00
53	SICILIA	MAZARA DEL VALLO (Trapani)	58,88
7	SICILIA	ALCAMO - IACP DI TRAPANI	55,67
49	SICILIA	MARSALA	50,90
25	SICILIA	SAN GIOVANNI GEMINI(Agrigento) Soc.Davide Costruz.	50,20
37	SICILIA	CATANIA	48,10
4	SICILIA	PALERMO (Via Castellana)	46,57
55	SICILIA	PALERMO - Impresa Davide costruzioni	44,59
61	SICILIA	CAMMARATA (Agrigento)	41,13
89	**TOSCANA**	VIAREGGIO	63,80
163	TOSCANA	SIENA	59,97
155	TOSCANA	FIRENZE	59,40
101	TOSCANA	VOLTERRA (Pisa)	55,50
170	TOSCANA	SAN GIOVANNI VAL D'ARNO	47,96
144	TOSCANA	COLLE VAL D'ELSA	46,77
76	TOSCANA	LUCCA	43,00
115	**UMBRIA**	FOLIGNO	49,62
105	UMBRIA	SANGEMINI (Terni)	47,60
168	UMBRIA	TERNI	46,19
104	UMBRIA	STRONCONE (Terni)	29,70
121	**VENETO**	LENDINARA+IACP(Rovigo)	64,01
113	VENETO	PADOVA	63,63
140	VENETO	PIOVE DI SACCO	62,34
79	VENETO	IESOLO (Venezia)+ATER	60,11
154	VENETO	CASTELFRANCO VENETO	55,90
138	VENETO	VIGONZA+ATER	52,64
111	VENETO	VERONA	47,52
100	VENETO	LIGNANO SABBIADORO (Udine)	44,91

Tabella n. 3

PROPOSTE AMMESSE CON RISERVA DI ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CITATA MA NON PRESENTE AGLI ATTI

		SOGGETTO PROPONENTE	Motivazioni
20	ABRUZZO	CRECCHIO (Chieti)	Ammessa con riserva di acquisire la delibera comunale di adesione al programma indicata nella lettera di trasmissione ma non rinvenuta agli atti.
27	ABRUZZO	L'AQUILA	Ammessa con riserva di acquisire la delibera comunale di adesione al programma indicata nella lettera di trasmissione ma non rinvenuta agli atti.
29	EMILIA ROMAGNA	SALSOMAGGIORE (Parma) - Coop.edilizia "Di Vittorio"	Ammessa con riserva di acquisire la delibera del Consiglio Comunale n.71 del 19 giugno 2002 con scheda n. S42 del P.R.G. citata nella documentazione ma non rinvenuta agli atti
91	BASILICATA	CALVELLO (Potenza)	Ammesso con riserva di acquisire la richiesta di finanziamento indicata nella nota di trasmissione n. 3733/I del 4 giugno 2003 ma non rinvenuta agli atti.
99	ABRUZZO	CAMPLI (Teramo) - ATER di Teramo	Ammesso. L'eventuale erogazione del contributo è subordinata all'esito del ricorso pendente presso il T.A.R. Abruzzo per l'annullamento della delibera n. 42 del 7 marzo 2003 di approvazione del programma.
110	LAZIO	ROMA (CORVIALE) Coop. edilizia "Vesta"	Ammessa con riserva di acquisire la dichiarazione relativa al pareggio del bilancio
116	BASILICATA	MONTESCAGLIOSO (Matera)	Ammessa con riserva di acquisire la delibera di adesione al programma citata nella documentazione ma non rinvenuta agli atti.
146	CALABRIA	VILLAPIANA (Cosenza)	Ammessa con riserva di acquisire la delibera di Giunta Comunale n. 102 del 4 giugno 2003 citata nella documentazione ma non rinvenuta agli atti.

04A05629

DECRETO 29 dicembre 2003.

Ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001 dei Piani operativi regionali, trasmessi dalle regioni, nell'ambito del programma sperimentale denominato «20.000 abitazioni in affitto».

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002 relativo al programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto»;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2003 con il quale è stato prorogato di novanta giorni il termine per la presentazione da parte delle regioni alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative dei Piani operativi regionali, di cui al comma 2, dell'art. 6 del predetto bando di gara, fissando il termine ultimo al 10 ottobre 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003 di ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle quote dei limiti quindicennali di cui all'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, e dell'art. 145, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visti i Piani operativi regionali, trasmessi dalle regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ed in particolare la loro coerenza con i principi e i criteri stabiliti dal citato decreto ministeriale 27 dicembre 2001, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2523, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2002, n. 162, concernente, tra l'altro, l'attualizzazione delle disponibilità finanziarie destinate alla realizzazione del programma di cui al presente decreto;

Ritenuto opportuno concedere una proroga a sanatoria, fino al 26 novembre 2003, del termine di presentazione dei Piani operativi regionali alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative per le regioni Valle D'Aosta, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, nei limiti delle risorse assegnate con decreto ministeriale 17 marzo 2003, i Piani operativi regionali trasmessi dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia.

Art. 2.

Sono ammessi ai finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, nei limiti delle risorse assegnate con decreto ministeriale 17 marzo 2003, con prescrizione di integrare secondo quanto indicato nelle singole comunicazioni in pari data, i Piani operativi regionali trasmessi dalle regioni Liguria, Basilicata, Marche, Valle d'Aosta, Lazio, Toscana e Sardegna.

Art. 3.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvederanno, qualora necessario, alla diretta attualizzazione dei rispettivi limiti d'impegno destinati alla realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento nei relativi ambiti territoriali.

Art. 4.

A parziale modifica del citato decreto ministeriale 13 marzo 2003, per le regioni Valle D'Aosta, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Campania, Puglia, Basilicata, e Sardegna, è concessa la proroga a sanatoria, fino al 26 novembre 2003, del termine di presentazione dei Piani operativi regionali alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il vice Ministro: MARTINAT

04A05477

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 aprile 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Anna Maria Jové Melero, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

la legge 19 novembre 1990, n. 341;

la legge 5 febbraio 1992, n. 91;

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471;

il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998;

il decreto ministeriale 28 maggio 1992;

il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il decreto interministeriale 4 giugno 2001;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;

l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana (documentazione acquisita in data 26 aprile 2004);

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta dell'11 settembre 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: Licenciada en Geografia e Historia (seccion: Historia del Arte), rilasciato in data 1° ottobre 1980 dal Ministro dell'università e della ricerca spagnolo;

titolo di abilitazione all'insegnamento: Certificado de Aptitud Pedagógica, rilasciato in data 15 giugno 1981 dall'Istituto di scienze dell'educazione dell'Università politecnica di Barcellona (Spagna),

posseduto da:

cognome: Jové Melero;

nome: Anna Maria;

nata a: Barcellona (Spagna);

il: 14 aprile 1957;

cittadinanza comunitaria (spagnola);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso:

61/A «Storia dell'Arte».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 aprile 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05487

DECRETO 4 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Cecilia Susanna Enrìa, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

la legge 19 novembre 1990, n. 341;

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471;

il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39;

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il decreto interministeriale 4 giugno 2001;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;

la legge 28 marzo 2003, n. 53;

il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, commi 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 268/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alle esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 5/11 settembre 2003, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative atteso che: la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione, «Profesora de Jardín de Infantes» rilasciato il 16 aprile 2002 dalla «Pontificia Universidad Catolica Argentina Santa Maria de Los Buenos Aires», posseduto da:

cognome: Enrìa;

nome: Cecilia Susana;

nata a: San Fernando Del Valle De Catamarca (Argentina);

il: 3 ottobre 1962;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese lo ha rilasciato (Argentina) subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole materne.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 maggio 2004

Il direttore generale: Criscuoli

04A05489

DECRETO 6 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria del Pilar Martin Pitto, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

la legge 19 novembre 1990, n. 341;

la legge 5 febbraio 1992, n. 91;

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471;

il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998;

il decreto ministeriale 28 maggio 1992;

il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il decreto interministeriale 4 giugno 2001;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;

l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

la legge 11 luglio 2002, n. 148;

la legge 28 marzo 2003, n. 53;

il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alle esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filosofia y Letras (Geografia e Historia)», rilasciato dall'Università di Granada il 7 ottobre 1998;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagogica», rilasciato dall'Università Complutense di Madrid il 28 giugno 1999;

posseduto da:

cognome: Martin Pitto;

nome: Maria del Pilar;

nata a: Granada (Spagna);

il: 9 agosto 1975;

cittadinanza comunitaria (spagnola);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legisla-

tivo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo;

61/A «Storia dell'arte».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05488

DECRETO 7 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa I. Ana Calapis, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative atteso che: la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licentiat in chimie si fizica» rilasciato il 20 agosto 1999 dalla Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania);

abilitazione all'insegnamento:

«Certificat de absolvire» rilasciato il 23 settembre 2003 dalla Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania);

certificat «Definitivatul» conseguito, con decorrenza 1° settembre 1994, presso il «Colegiul Banatean» di Timisoara, distretto di Timis, e rilasciato il 5 gennaio 1995 dalla Universitatea De Vest di Timisoara;

certificat «Gradul II» conseguito, con decorrenza 1° settembre 1998, presso il «Colegiul Banatean» di Timisoara, distretto di Timis, e rilasciato l'8 gennaio 1999 dalla Universitatea De Vest di Timisoara; posseduto da: cognome: Calapis; nome: I. Ana, nata a: Dudestii Vechi (Romania) il: 18 novembre 1967; cittadinanza comunitaria (italiana), comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese lo ha rilasciato (Romania) subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49

del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 13/A «Chimica e tecnologie chimiche»; 38/A «Fisica».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05435

DECRETO 7 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Edita Somkereki, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

la legge 19 novembre 1990, n. 341;

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39;

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il decreto interministeriale 4 giugno 2001;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;

la legge 28 marzo 2003, n. 53;

il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative atteso che: la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Licentiat in Educatie Fizica si Sport» rilasciato il 3 aprile 2000 dalla «Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport», posseduto da:

cognome: Somkereki;

nome: Edita;

nata a: Rodna (Romania);

il: 3 maggio 1965;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato (Romania) subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abili-

tazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

29/A «Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

30/A «Educazione fisica nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05490

DECRETO 10 maggio 2004.

Rettifica al decreto 2 agosto 2002, concernente il programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione». Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto 11 ottobre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002 pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002 con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 13032 - Ambiente Tema 6, presentato da Italtel S.p.a., Telecom Italia Lab. S.p.a. (ora Telecom Italia S.p.a.), Cat 1999 S.r.l., Università di Napoli «Federico II», Università del Sannio, Enea, I.N.G.V. e C.I.N.I.;

Viste le note di Telecom Italia S.p.a. del 4 dicembre 2003, prot. MIUR n. 10134 del 10 dicembre 2003 e di Cat 1999 S.r.l. del 26 novembre 2003, prot. MIUR n. 153 dell'8 gennaio 2004, con le quali i proponenti hanno comunicato di rinunciare all'esecuzione delle attività progettuali;

Vista, altresì, la nota di Italtel S.p.a. del 3 dicembre 2003, prot. MIUR n. 10021 del 4 dicembre 2003 con la quale la stessa ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere le attività di ricerca e formazione facenti capo alle suddette società, assumendosene ogni relativo impegno e facendo presente che gli altri cointestatari del progetto hanno confermato la volontà di proseguire il programma con la variazione citata;

Acquisiti, al riguardo, i supplementi istruttori da parte dell'esperto ministeriale e dell'Istituto convenzionato, richiesti con nota del 23 dicembre 2003, prot. n. 10755, e rispettivamente pervenuti il 2 febbraio 2004, prot. MIUR n. 971 e il 4 marzo 2004, prot. MIUR n. 3027;

Tenuto conto che il comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, preso atto delle risultanze dei supplementi istruttori sopraddetti, nella seduta del 23 marzo 2004 ha espresso parere favorevole alle variazioni richieste;

Fermo restando il costo ammesso e il relativo finanziamento;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, la scheda ivi allegata, relativa al progetto n. 13032 - Ambiente Tema 6, è annullata e sostituita dalla scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188-ric del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - GENERALITÀ DEL PROGETTO

Protocollo n. 13032 del 30 novembre 2001.

Progetto di ricerca:
titolo: Piattaforme evolute di telecomunicazioni e di information technology per l'offerta di servizi nel settore ambiente (PETIT-OSA);
inizio ed ammissibilità dei costi: 1º aprile 2002;
durata mesi: 36.

Progetto di formazione:
titolo: PETIT-OSA;
inizio ed ammissibilità dei costi: 1º aprile 2003;
durata mesi: 24.

Ragione sociale/denominazione ditta/e:
ITALTEL S.p.a. - Milano;
C.I.N.I. - Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica - Roma;
ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Roma;
I.N.G.V. - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Roma;
Università degli studi del Sannio - Benevento;
Università degli studi «Federico II» di Napoli - Napoli.

Costo totale ammesso	€	13.806.700,00
di cui attività di ricerca industriale	€	8.095.000,00
di cui attività di sviluppo precompetitivo	€	3.874.700,00
di cui attività di formazione	€	1.837.000,00
al netto di recuperi pari a	€	0,00

Sezione B - IMPUTAZIONE TERRITORIALE COSTI AMMESSI

Ricerca:

	Ricerca industriale €	Sviluppo precompetitivo €	Totale €
Eleggibile lettera *a)*	8.095.000,00	3.874.700,00	11.969.700,00
Eleggibile lettera *c)*	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non eleggibile	0,00	0,00	0,00
Extra U.E.	0,00	0,00	0,00
Totale	8.095.000,00	3.874.700,00	11.969.700,00

Formazione:

Eleggibile lettera *a)*	1.837.000,00
Eleggibile lettera *c)*	0,00
Elegg. Ob.2/Phasing Out	0,00
Non eleggibile	0,00
Extra U.E.	0,00
Totale	1.837.000,00

Sezione C - FORMA E MISURA DELL'INTERVENTO

Ricerca: contributo nella spesa nella misura sotto indicata (*)

	Ricerca industriale €	Sviluppo precompetitivo €
Eleggibile lettera *a)*	70%	45%
Eleggibile lettera *c)*	60%	35%
Elegg. Ob. 2/Phasing Out	60%	35%
Non eleggibile	60%	35%
Extra U.E.	0%	0%

(*) Tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%).

10% attività da svolgere in zone 87.3,a) trattato C.E.

10% collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università e/o partner membri dell'U.E. per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

Formazione: contributo nella spesa nella misura sotto indicata:

Eleggibile lettera *a)*	100%
Eleggibile lettera *c)*	100%
Elegg. Ob.2/Phasing Out	100%
Non eleggibile	100%

Agevolazioni totali deliberate:

Contributo nella spesa (totale) fino a	€	9.247.115,00
di cui per ricerca fino a	€	7.410.115,00
di cui per formazione fino a	€	1.837.000,00

Sezione D - CONDIZIONI SPECIFICHE

04A05407

DECRETO 18 maggio 2004.

Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, per l'anno accademico 2004-2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 4, comma 2;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 117;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2004-2005, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della suindicata legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'anno accademico 2004-2005, ciascuna università emana il relativo bando di ammissione, per esami e titoli, in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.

2. L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna università, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato può richiedere l'iscrizione per una o più classi di abilitazione.

3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1998, n. 270, che ogni singola scuola affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.

4. Per lo svolgimento delle prove, di cui al comma 2, è assegnato un tempo di quaranta minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e un tempo di sessanta minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.

5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

indirizzo economico giuridico: 10 settembre 2004;

indirizzo arte e disegno: 13 settembre 2004;

indirizzo musica e spettacolo: 14 settembre 2004;

indirizzo scienze motorie: 15 settembre 2004;

indirizzo sanitario e della prevenzione: 18 settembre 2004;

indirizzo lingue straniere: 20 settembre 2004;

indirizzo scienze naturali: 21 settembre 2004;

indirizzo fisico informatico matematico: 22 settembre 2004;

indirizzo linguistico letterario: 23 settembre 2004;

indirizzo scienze umane: 27 settembre 2004;

indirizzo tecnologico: 28 settembre 2004;

6. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:

cento punti per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7;

i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:

dottorato di ricerca 3 punti;

seconda laurea 2 punti;

diploma di scuola di specializzazione 2 punti;

altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento, assegno di ricerca, borsa di studio post-dottorato, borsa di studio) fino a 3 punti;

b) voto di laurea o di laurea specialistica di cui, rispettivamente, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, prescritte per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:

voto di laurea fino a 90/110: 0 punti;

voto di laurea da 91 a 100/110: 2 punti;

voto di laurea da 101 a 105/110: 4 punti;

voto di laurea da 106 a 107/110: 5 punti;

voto di laurea di 108/110: 6 punti;

voto di laurea di 109/110: 7 punti;

voto di laurea di 110/110: 8 punti;

voto di laurea di 110 e lode/110: 10 punti;

c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale a 21: 0 punti;

voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24: 1 punto;

voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27: 2 punti;

voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5: 4 punti;

voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28: 6 punti;

voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5: 7 punti;

voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29: 8 punti;

voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5: 9 punti;

voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30: 10 punti.

d) voto di diploma delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), degli istituti superiori di educazione fisica prescritto per l'ammissione, nonché voto di laurea afferente alla classe 33 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, fino ad un massimo di 10 punti:

voto di diploma fino a 90/110: 0 punti;

voto di diploma da 91 a 100/110: 2 punti;

voto di diploma da 101 a 105/110: 4 punti;

voto di diploma da 106 a 107/110: 5 punti;

voto di diploma di 108/110: 6 punti;

voto di diploma di 109/110: 7 punti;

voto di diploma di 110/110: 8 punti

voto di diploma di 110 e lode/110: 10 punti.

e) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale a 21: 0 punti;

voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24: 1 punto;

voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27: 2 punti;

voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5: 4 punti;

voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28: 6 punti;

voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5: 7 punti;

voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29: 8 punti;

voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5: 9 punti;

voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30: 10 punti.

f) voto di diploma dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati prescritti per l'ammissione, fino ad un massimo di 10 punti:

voto di diploma fino a 6/10: 0 punti;

voto di diploma tra 7 e 8/10: 2 punti;

voto di diploma di 9/10: 4 punti;

voto di diploma di 10/10: 8 punti;

voto di diploma di 10 e lode/10: 10 punti.

g) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale a 6,99/10: 0 punti;

voto medio tra 7 e 7,99/10: 2 punti;

voto medio tra 8 e 8,99/10: 4 punti;

voto medio tra 9 e 9,99/10: 8 punti;

voto medio 10/10: 10 punti.

7. La seconda prova è determinata dal bando e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Per l'indirizzo dell'arte e del disegno la seconda prova consiste in un elaborato grafico ad eccezione per le classi di concorso a cui è possibile accedere anche con diplomi di laurea conseguiti in corsi di studio i cui ordinamenti non prevedono l'acquisizione di abilità e competenze grafiche.

8. Vengono ammessi alla scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.

9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della scuola, alla redazione di un'unica graduatoria. Detta graduatoria è formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese nell'indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.

Art. 2.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità di trasferimento dei candidati da una scuola all'altra previa intesa tra le medesime scuole e le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: MORATTI

04A05441

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONFERENZA UNIFICATA PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2003.

Individuazione del Lazio, quale regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi. Deliberazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 31 marzo 1992, n. 112.

LA CONFERENZA UNIFICATA PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale, all'art. 8, comma 1, dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l 12, il quale, all'art. 18, comma 1, lettera *r)*, dispone che sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che, con delibera di questa Conferenza, sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, concernente «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», il quale prevede, all'art. 2, comma 8, che, nel caso in cui siano operanti fondi regionali di garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del Fondo le operazioni relative alle piccole e medie imprese e ai consorzi ubicati nel territorio delle regioni individuate con delibera di questa Conferenza;

Visto l'atto repertorio n. 486 del 26 luglio 2001 con il quale questa Conferenza ha individuato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze ai sensi del ricordato articolo all'art. 18, comma 1, lettera *r)* del decreto legislativo n. 112/1998, delle indicazioni procedurali anche allo scopo di assicurare, da un lato, omogeneità nella valutazione dei diversi sistemi di garanzia operanti a livello locale, dall'altro, parità di trattamento verso tutte le piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale;

Vista la nota protocollo n. 140950 del 10 novembre 2003 con la quale, in attuazione di quanto indicato da questa Conferenza nel citato atto n. 486 del 26 luglio 2001, limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettivi fidi ai sensi del richiamato art. 18, comma 1, lettera *r)* del decreto legislativo n. 112/1998; richiesta che è stata inoltrata alle regioni ed agli enti locali;

Acquisito il consenso unanime dei componenti di questa Conferenza ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Delibera

ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di individuare la regione Lazio quale regione sul cui territorio il Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Roma, 10 dicembre 2003

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

04A05478

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 maggio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. L'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro di Sassari nel giorno del 5 maggio 2004 dalle ore 14,30 alle ore 16.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 5 maggio 2004 dalle ore 14,30 alle ore 16, con sospensione dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza di sopravvenuti ed urgenti lavori di aggiornamento del sistema informativo da parte della

società A.C.I. informatica di Roma; l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato dalle ore 14,30 alle ore 16 di suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 11 maggio 2004 con nota n. 957/04.

Rimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 12 maggio 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A05406

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2004.

Decadenza di Zurich International Italia S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali. (Provvedimento n. 2278).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, e i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la comunicazione della Zurich International Italia S.p.a. in data 30 marzo 2004, recante in allegato la delibera del Consiglio di amministrazione del 24 marzo 2004 di rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, di cui al punto *A)* dell'allegato al citato decreto n. 175/1995;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 175/1995 in relazione alla rinuncia da parte della Zurich International Italia S.p.a. all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo sopra indicato;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, di cui al punto *A)* dell'allegato al suddetto decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2004

Il presidente: GIANNINI

04A05484

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2004.

Decadenza di La Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali. (Provvedimento n. 2279).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a La Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la comunicazione di La Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.a. in data 30 marzo 2004, recante in allegato la delibera del Consiglio di amministrazione del 24 marzo 2004 di rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, di cui al punto *A)* dell'allegato al citato decreto n. 175/1995;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 175/1995 in relazione alla rinuncia da parte della La Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.a. all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo sopra indicato;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, La Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, Piazza Carlo Erba n. 6, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, di cui al punto *A)* dell'allegato al suddetto decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2004

Il presidente: GIANNINI

04A05485

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 13 maggio 2004.

Rettifica al decreto rettorale del 14 maggio 2001 istitutivo del corso di laurea in scienze della formazione primaria, modificato con decreto rettorale n. 1651 del 2 aprile 2002.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1988, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e in particolare l'art. 17, comma 95;

Visto il decreto rettorale n. 471 del 31 luglio 1996 contenente il Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dei 3 luglio 1998, contenente i criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6;

Visto il decreto rettorale n. 1984 del 14 maggio 2001 istitutivo del corso di laurea in «Scienze della formazione primaria» rettificato con decreto rettorale n. 1651 del 2 aprile 2002;

Vista la richiesta di modifica del predetto decreto rettorale istitutivo del corso di laurea in «Scienze della formazione primaria» relativamente all'art. 66 che individua i settori disciplinari caratterizzanti i vari campi dell'area dell'integrazione scolastica per allievi disabili, formulata dal consiglio del corso di laurea interessato e dal consiglio della facoltà, rispettivamente nelle sedute del 17 marzo 2004 e 29 aprile 2004;

Valutata l'opportunità di accogliere la proposta, formulata dai consigli delle strutture didattiche interessate, relativa all'inserimento dei settori scientifico-disciplinari mancanti (M-PSI/02, M-PSI/07, MED/38) nell'art. 66 del decreto rettorale n. 1984 del 14 maggio 2001 in conformità con quanto disposto dall'art. 64, punto 15 del medesimo decreto rettorale;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 66 (Attività didattiche aggiuntive per l'integrazione scolastica di alunni in situazioni di handicap) - secondo comma - del decreto rettorale n. 1984 del 14 maggio 2001, rettificato con decreto rettorale n. 1651 del 2 aprile 2002, è così modificato:

«L'area qualificante tali attività didattiche prevede insegnamenti nei campi:

Pedagogico (M-PED/01, M-PED/03);

Metodologico didattico (M-PED/03, M-PED/04);

Psicologico (M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/07, M-PSI/08);

Psichiatrico (MED/25, MED/39);

Medico (MED/26, MED/38, MED/42, MED/50)».

Cagliari, 13 maggio 2004

Il rettore: MISTRETTA

04A05443

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 12 maggio 2004, n. **13.**

PAC Zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2004 - settore bovini.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali

Al Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione - Ufficio VI

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato

Al Corpo forestale dello Stato della regione siciliana

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle organizzazioni professionali agricole

Ai centri di assistenza agricola (C.A.A.) riconosciuti

A tutti i produttori non aderenti ai C.A.A.

A tutti gli operatori del settore

QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, suddivisa rispettivamente per i regimi di premio per i produttori di carni bovine.

- **Regolamento (CEE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,** e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
- **Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999,** e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione al regimi di premi

- **Regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione del 21 dicembre 2001,** e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, per quanto riguarda il regime dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001

- **Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992,** e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

- **Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001,** e successive modifiche ed integrazioni, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio

- **Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992,** relativa alla identificazione e registrazione degli animali

- **REGOLAMENTO (CE) n.1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000,** e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE)n.820/97 del Consiglio

- **Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999** sul sostegno allo sviluppo da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

- **Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999** che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

- **Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999** che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune

- **Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001,** recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno

- **Regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004,** recante modifica al regolamento (CE) n. 2419/2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) 2508/92 del Consiglio.

- **Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,** che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Reg. (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001.

- **Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003,** che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

- **Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione, del 24 dicembre 2003,** recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto

nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241 -** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

- **D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503** – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173

- **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 27 novembre 2001** - Modalità di applicazione del Decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

- **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI – DECRETO 11 MARZO 2004 –** Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003, concernenti norme di comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

- **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI – DECRETO 18 Febbraio 2004** – Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione che reca modalità di applicazione.

- **DPR 437 del 19 ottobre 2000**

  Regolamento recante modalità per la identificazione e registrazione degli animali.

- **DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001** – Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola

- **DECRETO Interministeriale del 31 gennaio 2002** – recante disposizioni in materia di Anagrafe Zootecnica Bovina e relativo manuale operativo di gestione dell'anagrafe stessa

- **DECRETO Interministeriale del 7 giugno 2002** – recante disposizioni in materia di Anagrafe Zootecnica Bovina e relativo manuale operativo di gestione dell'anagrafe stessa

- **CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 -** Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

- **DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n.58 –** disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della Legge 1 marzo 2002, n. 39.

- **CIRCOLARE AGEA 22 aprile 2004, n.** 8 – PAC Seminativi – Raccolto 2004 – Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici.

SETTORI DI INTERVENTO

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di premio nel settore Bovini, nonché per la rettifica delle posizioni ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001.

Il settore di intervento Bovini comprende due linee principali di premio a cui ne sono subordinate altre:

- Premio speciale bovini maschi e di mantenimento alle vacche nutrici/giovenche
  - premio all'estensivizzazione
  - premio complementare nazionale alle vacche nutrici/giovenche
  - premio supplementare alle vacche nutrici/giovenche
- Premio alla macellazione
  - Premio supplementare per aziende ricadenti in particolari categorie;
  - premio supplementare alle giovenche

Per il settore bovini l'allevatore deve presentare domande distinte a seconda delle diverse linee di premio.
In particolare può essere presentata :

- per il premio vacche nutrici una sola domanda di premio nel corso della campagna;
- per il premio bovini maschi fino ad un massimo di cinque domande per codice aziendale;
- per il premio alla macellazione non esiste un numero massimo di domande.

DEFINIZIONI

Il Regolamento (CEE) N. 3508/92 fissa, all'art. 1 comma 4, le seguenti definizioni:

- **«Imprenditore»:** il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità;

- **«azienda»:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;

- **«parcella agricola»:** una porzione continua di terreno sulla quale un'unica coltura è effettuata da un unico imprenditore.

Il Regolamento (CE) N. 1760/2000 fissa, all'art. 2 comma 1, le seguenti definizioni:

- **«animale»:** un bovino quale definito all'articolo 2,paragrafo 2,lettere b) e c),della direttiva 64/432/CEE (2),

- **«azienda»:** qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento, situati nel territorio di uno Stato membro,

- **«detentore»:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o su un mercato,

- **«autorità competente»:** l'autorità centrale o le autorità di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per il controllo dei premi, le autorità incaricate dell'esecuzione del regolamento (CEE) n.3508/92.

Il Regolamento (CE) N. 2419/2001 fissa, all'art. 2 comma 1, le seguenti ulteriori definizioni:

- **«sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»:** il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini previsto dal regolamento (CE) n.1760/2000

- **«marchio auricolare»:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali ai sensi dell'articolo 3, lettera a), e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.1760/2000
- **«banca di dati informatizzata»:** la banca di dati elettronica creata in conformità dell'articolo 3, lettera b), e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.1760/2000
- **«passaporto per gli animali»:** il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.1760/2000
- **«registro»:** il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, o all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n.1760/2000
- **«elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»:** gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.1760/2000
- **«codice di identificazione»:** il codice di identificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1760/2000.

Inoltre nel sopracitato Regolamento, all'art. 3, si prescrive che:

"Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato."

"gli stati membri introducono un sistema unico per registrare l'identità degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto nell'ambito del sistema integrato".

Il D.P.R. 503 del 1 dicembre 1999, istituisce l'Anagrafe delle Aziende Agricole:

- **«anagrafe delle aziende agricole»:** è il sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato
- **«codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)»:** codice fiscale dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- **«unità tecnico- economiche (UTE)»:** A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economica di seguito denominata unità; per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva".

Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 all'art. 2 fissa le seguenti definizioni, che si riportano quale pronto riferimento:

- **«irregolarità»:** qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
- **«domanda di aiuto per superficie»:** una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto iii), del regolamento (CEE) n. 3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della superficie, in particolare la dichiarazione di superficie foraggiera ai fini delle domande di aiuto per animale;
- **«domanda di aiuto per animale»:** una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punti i)e ii), del regolamento (CEE) n.3508/92;

- **«regimi di aiuto per i bovini»:** i regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n.3508/92;
- **«bovini oggetto di una domanda»:** i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini;
- **«bovini che non sono oggetto di domanda»:** i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili a un aiuto nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini;
- **«periodo di detenzione»:** periodo nel corso del quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in virtù delle seguenti disposizioni:
  - articolo 5 e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.2342/1999 della Commissione, in relazione al premio speciale per i bovini maschi,
  - articolo 16 del regolamento (CE) n.2342/1999 in relazione al premio per le vacche nutrici,
  - articolo 37 del regolamento (CE) n.2342/1999 in relazione al premio alla macellazione,
- **«uso»:** l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o la mancanza di coltura
- **«superficie determinata»:** la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti
- **«animale accertato»:** l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti
- **«periodo di erogazione del premio»:** periodo a cui si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione.

CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

A partire dalla campagna 2003 sono diventati operativi i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni:

…"Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".

L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:

'Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
c)consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del citato decreto."

I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AGEA è pertanto esonerata, nei confronti degli imprenditori agricoli che hanno conferito mandato esclusivo ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.

Si rammenta che ai sensi della deliberazione AGEA numero 115 del 12 maggio 2003 relativa all'Adozione del Regolamento di attuazione della Legge 9 agosto 1990 , concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 8 luglio 2003, e con specifico riferimento all'art. 4 – comma 5 (comunicazioni relative al procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento e al provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari".

ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE

Per garantire un costante miglioramento in termini di ammissibilità delle richieste di premio, attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande, sono state impartite dall'AGEA specifiche disposizioni, con la circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001, affinché ogni produttore sia univocamente identificato ed, a corredo dell'atto amministrativo, inoltrato all'Amministrazione, disponga di tutta la documentazione a sostegno di quanto dichiarato. Sulla base di tali premesse detta documentazione costituisce parte integrante del «fascicolo del produttore».

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti o per altri settori, è necessario che i produttori, a fronte di eventuali variazioni intervenute, lo integrino aggiornandolo con la documentazione necessaria. La suddetta circolare AGEA. stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun produttore deve presentare a corredo della propria domanda.

I produttori che si servono dei CAA, a cui hanno conferito il mandato, costituiscono il proprio fascicolo, con l'obbligo di aggiornare la documentazione necessaria, affidando la conservazione del fascicolo al CAA stesso. I CAA rappresentano, inoltre, per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, il tramite per il provvedimento finale, in quanto hanno l'obbligo di trasmettere tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'Amministrazione. Sono escluse da tale obbligo le comunicazioni che i produttori inviano direttamente all'AGEA ai sensi degli artt.41 e 48 del Reg (CE) N. 2419/01.

Gli altri produttori, invece, devono costituire il fascicolo ed inviarlo all'AGEA, Ufficio Prodotti Animali, Via Torino n. 45 00184 Roma, avendo cura di integrarlo con la documentazione necessaria laddove subentrino variazioni nella compagine aziendale.

I documenti che devono essere presenti nel fascicolo aziendale sono:

I. <u>a livello aziendale</u>

a) persone fisiche

1) copia di un documento d'identità in corso di validità;
2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e/o copia del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche rilasciata per via telematica);
3) in alternativa alla partita IVA copia o autocertificazione dell'esonero ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/1972 n. 633;
4) mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito mandato);

b) persone giuridiche

1) copia di un documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale;
2) copia del certificato di attribuzione CF/partita IVA o certificazione CCIAA;
3) mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito mandato);

Qualora la documentazione di cui ai punti a) e b) non risulti presente nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione non procede al pagamento dei premi.

Inoltre, vengono riconfermati i documenti già previsti nella disposizione 4 agosto 2000 pubblicata sulla G.U. num.193 del 19 agosto 2000 che vengono di seguito riportati in dettaglio.

1) Per il premio speciale bovini maschi e per il premio vacche nutrici:

a) copia del registro aziendale;
b) copia dei passaporti degli animali richiesti a premio;
c) qualora la resa lattiera per produrre il quantitativo di riferimento sia superiore a quella prevista per l'Italia dalla normativa comunitaria, deve essere prodotta attestazione originale di detta resa;

d) copia del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2001) o copia del modello 7 (decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954), se gli animali sono stati spostati per il pascolo fuori del comune limitrofo a quello dove è ubicata l'azienda;
e) copia dei documenti di trasporto dei foraggi qualora le superfici a foraggiere ed assimilate a pascolo ricadano fuori della provincia limitrofa a quella dove è ubicata l'azienda;
f) nel caso di allevamenti in stabulazione fissa e cioè effettuati in stalle sprovviste di annessi recinti all'aperto, copia del documento attestante l'impermeabilità del bacino rilasciata dall'Autorità Amministrativa territorialmente competente.

g) Per gli allevamenti eccedenti il limite di 90 capi bovini maschi richiesti a premio:
   (i) copia del piano di spandimento dei reflui zootecnici e dell'impegno a non diminuire il livello di manodopera, presentati all'amministrazione competente;

2) Per il premio supplementare alle vacche nutrici:

a) copia della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne, dell'azienda e dei capi richiesti a premio.

3) Per il premio all'estensivizzazione, fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione prevista nel settore seminativi, (Circolare AGEA n. 8 del 22.04.2004), ai fini dell'accertamento del rispetto del coefficiente di densità, occorre documentare che almeno il 50 % della idonea Superficie Foraggiera dichiarata sia a pascolo o equiparata a pascolo. Anche in tal caso occorre:

a) copia del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2001) se gli animali sono stati spostati per il pascolo fuori del comune limitrofo a quello dove è ubicata l'azienda;
b) copia del modello 7 (decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954) per le zone che praticano l'alpeggio;
c) copia dei documenti di trasporto dei foraggi qualora le superfici a foraggiere ed assimilate a pascolo ricadano fuori della provincia limitrofa a quella dove è ubicata l'azienda.

4) Per il premio alla macellazione o alla esportazione:

a) originale dell'attestato di macellazione laddove alla data della presentazione della domanda i dati di macellazione non risultino ancora correttamente riportati in anagrafe e la macellazione sia avvenuta presso uno stabilimento non aderente ad un organismo riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o presso stabilimenti ubicati in altro Stato Membro;
b) originale dell'attestato di esportazione per gli animali esportati verso Paesi terzi;
c) copia del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2001) che attesti lo spostamento degli animali dall'azienda al macello o verso Paesi terzi;
d) copia dell'estratto del registro di stalla aggiornato al momento della presentazione della domanda su supporto cartaceo o su supporto magnetico, corredato, quest'ultimo, dal prospetto riepilogativo dei dati ivi contenuti;
e) copia dei passaporti degli animali macellati o estratto dello stato di carico e scarico dei bovini dell'azienda, prodotto e convalidato dal servizio veterinario competente per territorio di ubicazione dell'azienda;
f) copia della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne dell'azienda e degli animali richiesti a premio. Tale documentazione è necessaria ai fini della richiesta del premio supplementare alle giovenche figlie di vacche nutrici di aziende iscritte ai libri genealogici di razza da carne.

Nel caso in cui il produttore abbia conferito mandato ad un CAA in regime di convenzione con l'Anagrafe Bovina Nazionale, la seguente documentazione:

a) copia del registro aziendale
b) copia dei passaporti degli animali richiesti a premio;
c) copia del modello 4;
d) copia del modello 7;

può essere sostituita, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, dalla stampa del Registro di Stalla estratto dall'Anagrafe Bovina ed aggiornato alla data di presentazione della domanda di premio, a condizione che contenga le medesime informazioni. Detta stampa deve riportare il timbro del CAA e la firma del Responsabile.

Considerato che ai fini dei regimi di premio speciale bovini maschi, di mantenimento vacche nutrici ed estensivizzazione ad esclusione dei casi previsti dall'art. 12 del reg. CE 1254/99, è necessario aver dichiarato le superfici foraggiere nell'ambito della domanda di aiuto alle superfici, devono essere inseriti nel fascicolo del produttore i documenti previsti dalla Circolare AGEA n. 8 del 22.04.2004 a cui si fa rimando.

Tutta la predetta documentazione deve essere conservata nel fascicolo del produttore, debitamente aggiornata al momento della presentazione della domanda.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1 Termini di presentazione

Possono essere presentate all'AGEA le domande di premio bovini maschi, vacche nutrici e macellazione relative ad aziende che hanno sede legale in tutte le regioni ad eccezione di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, regioni in cui operano altri Organismi Pagatori. Tuttavia le sole aziende che hanno presentato domanda 2003 presso un Organismo Pagatore diverso rispetto a quello della sede legale, possono presentare la domanda 2004 allo stesso Organismo Pagatore dove è stata presentata nel 2003. Naturalmente, anche in questo caso, una stessa azienda non può presentare domande a più di un Organismo Pagatore.
Le domande di premio all'esportazione devono essere sempre presentate all'AGEA.
I periodi di presentazione delle domande di premio all'AGEA, fissate dai Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono i seguenti:

a) Premio speciale bovini maschi e di mantenimento alle vacche nutrici/giovenche
   - domande di premio bovini maschi: dal 1° marzo al 30 novembre;
   - domande di premio vacche nutrici: dal 15 maggio al 15 ottobre.

b) Premio alla macellazione
   - domande di premio macellazione/esportazione: dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo alla macellazione dei capi; fermo restando tale scadenza, la domanda va presentata entro 6 mesi dall'avvenuta macellazione dei capi oggetto della richiesta di premio.
   -

Per tutte le domande di premio è consentita la presentazione in ritardo, con una tolleranza di 25 giorni di calendario, calcolati a decorrere dal 1° giorno successivo al termine di presentazione delle domande.

La ritardata presentazione della domanda entro tale periodo di tolleranza determina una sanzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, da applicare in fase di erogazione del premio. Le domande pervenute oltre i termini sopra indicati sono nulle.

I produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ai CAA presentano domanda sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare. Il modello è reperibile presso l'AGEA o presso gli Assessorati Regionali all'Agricoltura territorialmente competenti.
Si chiarisce che non saranno ritenute valide domande compilate su modelli fotocopiati.
Tale domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire in originale, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, ***all'AGEA- Ufficio Prodotti Animali, Via Torino n.45-00184 Roma,*** entro i termini sopra indicati.
Sulla busta contenente la domanda e la relativa documentazione, nello spazio dedicato al mittente, devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Domanda Bovini 2004

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.
Per l'autenticità della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P.R. 445/00, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.
Per l'acquisizione della certificazione antimafia si fa riferimento alle disposizioni del DPR n.252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

L'AGEA provvede a comunicare le irregolarità o incompletezze sanabili riscontrate, direttamente all'indirizzo del produttore risultante nella domanda. Le risposte dei produttori dovranno pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, presso ***l'AGEA- Ufficio Prodotti Animali, Via Torino n.45-00184 Roma***.

Per i produttori che presentano irregolarità non sanabili, o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporrà un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunicherà direttamente all'interessato in quanto il produttore non si avvale dell'assistenza di un CAA.

I produttori che hanno conferito mandato esclusivo ai CAA usufruiscono della modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che ha l'obbligo di protocollare ed archiviare la domanda cartacea nei propri locali. Per l'autenticità della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P.R. 445/00, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.
Per l'acquisizione della certificazione antimafia si fa riferimento alle disposizioni del DPR n.252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. Il CAA è autorizzato a presentare direttamente alle Prefetture competenti la richiesta per l'ottenimento delle informazioni antimafia. In tal caso nella richiesta dovrà essere indicata come destinataria dell'informazione solo ed esclusivamente l'AGEA – Ufficio Prodotti Animali così come disposto dall'art. 1 del DPR n. 252 del 3 giugno 1998.

L'AGEA provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarità o incompletezze sanabili riscontrate, gli strumenti ed i dati necessari, direttamente ai CAA interessati i quali provvederanno ad effettuare le debite correzioni nei tempi compatibili con le determinazioni dell'AGEA per la chiusura dei procedimenti amministrativi e comunque al massimo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento della domanda di premio.

Per i produttori che presentano irregolarità non sanabili o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporrà un provvedimento di chiusura del procedimento Amministrativo che comunicherà al CAA con effetto di adempimento nei confronti dei produttori destinatari.

In tutti i casi si chiarisce che L'AGEA non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

1.2 Finalità di presentazione della domanda

È indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda indicando se si tratta di:

1. domanda iniziale;
2. domanda di rettifica

Nei casi di domanda di rettifica è assolutamente necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, il numero della domanda precedentemente presentata, nel corso della stessa campagna di premio che si intende rettificare.

La domanda di rettifica sostituisce completamente la domanda rettificata, sia in termini di impegni assunti che di determinazione del periodo di detenzione obbligatorio per gli animali oggetto di premio.

1.2.1 Modifiche ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001

Revoca delle domande di aiuto

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda di aiuto può essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato l'imprenditore circa le irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità."
Le comunicazioni relative, complete del CUAA dell'azienda interessata, e del numero della domanda oggetto di revoca , devono essere effettuate obbligatoriamente mediante apposito modulo (Allegato 7) nei termini indicati dall'art. 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
Anche in questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla revoca presso il CAA stesso che avrà l'obbligo di registrare a sistema le relative informazioni e di protocollare e archiviare anche la comunicazione cartacea di revoca presso i propri locali appositamente predisposti a tal fine.
I produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA troveranno la modulistica necessaria alla revoca presso l'AGEA – Ufficio Prodotti Animali – Revoca Domanda Bovini 2004 - Via Torino n. 45 00184 Roma o presso gli Assessorati Regionali all'Agricoltura competenti per territorio. In tal caso le comunicazioni di revoca devono essere consegnate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso ***l'AGEA – Ufficio Prodotti Animali – Revoca Domanda Bovini 2004- via Torino n.45- 00184 Roma***. Sulla busta contenente le revoche, nello spazio dedicato al mittente, devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Revoca Domanda Bovini 2004

Domande di modifica ai sensi dell'art. 44

E' possibile presentare una istanza di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda. Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

Detta domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 deve essere obbligatoriamente presentata utilizzando la prescritta modulistica (Allegato 5).
Anche in questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda di modifica presso il CAA stesso che avrà l'obbligo di registrare a sistema le relative informazioni e di protocollare e archiviare anche la domanda cartacea di modifica presso i propri locali appositamente predisposti a tal fine.
I produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA troveranno la modulistica necessaria presso l'AGEA – Ufficio Prodotti Animali – Modifica Domanda Bovini 2004 - Via Torino n.45 00184 Roma o presso gli Assessorati Regionali all'Agricoltura competenti per territorio. Sulla busta contenente le domande, nello spazio dedicato al mittente, devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Modifica Domanda Bovini 2004

Per i produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA, analogamente alla domanda iniziale, la domanda di modifica ai sensi dell'art. 44, deve pervenire, completa della documentazione richiesta, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, *all'**AGEA- Ufficio Prodotti Animali- Modifica domanda Bovini 2004 - Via Torino n.45-00184 Roma,*** Roma entro i termini indicati.

L'AGEA, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalità operative per la presentazione delle domande di modifica, redatte ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001:

1. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, non può in nessun caso comportare l'aumento del numero di capi oggetto di premio.

Qualora la domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 44 non sia redatta sull'apposita modulistica e , di conseguenza, non consenta di risalire agevolmente alla domanda modificata, non sarà presa in considerazione ai fini dell'erogazione del pagamento del premio per animali.

Art. 48 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora, nel corso del periodo di detenzione obbligatoria dei capi richiesti a premio, ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001, il produttore agricolo può presentare un'apposita comunicazione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi. In tal caso il produttore conserva il diritto a percepire il premio (e a conservare la quota) anche per quegli animali.

Dette comunicazioni, unitamente alla relativa documentazione probante, devono, in ogni caso, essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso "***AGEA. – Ufficio Prodotti Animali – Cause di forza maggiore - via Torino n. 45 00184 Roma"***, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001. I produttori che hanno conferito mandato ai CAA devono anche inviarne copia al CAA mandatario.

La documentazione probante necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

a) <u>decesso del titolare:</u>

1. copia del certificato di morte del richiedente;

2. scrittura notarile indicante linea ereditaria

o, in alternativa:
- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente a:
- documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;

3. nel caso di coeredi:
   - delega di tutti i coeredi al richiedente;
   - documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
   - certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario, oppure
     - dichiarazione sostitutiva di possesso della P. IVA, unitamente a documento di identità in corso di validità.

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore:

- certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale.

c) calamità naturale:

- provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato

o, in alternativa:
- certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ASL, ecc.) eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale.

Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.

d) epizoozia:

- provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali interessati all'evento.

e) distruzione fortuita:

- provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento.

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti a), b), c), d) ed e) deve riportare sempre il CUAA ed il codice domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto d) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco degli animali della specie bovina interessati da epizozia.

Art. 41 – Circostanze naturali

Nel caso in cui il produttore non possa assolvere l'impegno di detenzione degli animali oggetto di una domanda di aiuto per motivi riconducibili all'impatto di circostanze naturali non si applicano le sanzioni previste all'art.38.
E' indispensabile però che il produttore ne abbia dato comunicazione all'Agea entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.
Ai sensi dall'art.41 del Reg. (CE) n.2419/2001 vengono riconosciute le seguenti circostanze:

- decesso di un animale a seguito di malattia;
- decesso dell'animale dovuto ad incidente per cause non imputabili al produttore.
- altre che si possono verificare ordinariamente durante l'attività dell'azienda.

Le comunicazioni compresa la relativa documentazione probante, devono essere obbligatoriamente effettuate mediante l'apposita modulistica (Allegato 6) .
Anche in questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria a comunicare le circostanze naturali presso il CAA stesso che avrà l'obbligo di registrare a sistema ile relative informazioni e di protocollare e archiviare il modulo cartaceo unitamente alla documentazione probatoria presso i propri locali appositamente predisposti a tal fine.
I produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA troveranno la modulistica necessaria presso l'AGEA – Ufficio Prodotti Animali – Cause naturali bovini 2004 – Via Torino n. 45, 00184 Roma o presso gli Assessorati Regionali all'Agricoltura competenti per territorio. Detti produttori dovranno inviare la modulistica anzidetta all'AGEA – Ufficio Prodotti Animali — Cause naturali bovini 2004 – Via Torino n. 45, 00184. Sulla busta contenente le comunicazioni, nello spazio dedicato al mittente, devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Cause Naturali Bovini 2004

Art. 37 – Sostituzioni

Le vacche nutrici e le giovenche oggetto di una domanda di aiuto possono essere sostituite nel periodo di detenzione entro il termine di 20 giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione.
L'autorità a cui era stata presentata la domanda di premio deve essere informata entro un termine di 10 giorni lavorativi successivi alla sostituzione e, comunque, nel corso del periodo di detenzione obbligatorio in azienda degli animali richiesti premio.

Le comunicazioni compresa la relativa documentazione probante, devono essere obbligatoriamente effettuate mediante l'apposita modulistica (Allegato 8) .
Anche in questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria a comunicare le sostituzioni presso il CAA stesso che avrà l'obbligo di registrare a sistema le relative informazioni e di protocollare e archiviare il modulo cartaceo unitamente alla documentazione probatoria presso i propri locali appositamente predisposti a tal fine.
I produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA troveranno la modulistica necessaria presso l'AGEA – Ufficio Prodotti Animali –Art.37 - Sostituzioni Bovini 2004 – Via Torino n. 45, 00184 Roma o presso gli Assessorati Regionali all'Agricoltura competenti per territorio. Detti produttori dovranno inviare la modulistica anzidetta all'AGEA – Ufficio Prodotti Animali –Art.37 - Sostituzioni Bovini 2004 – Via Torino n. 45, 00184. Sulla busta contenente le comunicazioni, nello spazio dedicato al mittente, devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Art. 37 Sostituzioni Bovini 2004

1.2.2 Modifiche legate alla titolarità dei diritti individuali

Le comunicazioni di variazione possono riferirsi anche ad eventuali variazioni intervenute in merito alla titolarità dei diritti individuali. Tali comunicazioni, redatte sui moduli messi gratuitamente a disposizione da AGEA, devono essere inoltrate obbligatoriamente all'AGEA, unitamente alla relativa documentazione.
Tali dichiarazioni di variazione di titolarità dei diritti individuali devono essere sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi probante o meno.

Art. 50 – Cessione di azienda

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito al produttore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro produttore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto e nel corso del periodo per il quale sussiste l'obbligo di detenzione degli animali oggetto della richiesta di premio, la presentazione di una specifica istanza scritta, in cui si faccia esplicito riferimento a "cessione di aziende art. 50 reg. (CE) 2419/2001", unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento del premio. Detta istanza deve avere il seguente oggetto: "Premio bovini-Campagna 2004 – Cessione di aziende art. 50 Reg. (CE) 2419/2001".

L'istanza verrà presa in carico dall'amministrazione che, a seguito di uno specifico esame, provvederà a verificarne l'ammissibilità al premio animali.
Tali istanze e la relativa documentazione probante dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA – Ufficio Prodotti Animali - via Torino n.45-00184 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Reg. (CE) n.2419/2001.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

a. copia dell'atto di vendita, di donazione, di successione o di affitto dell'azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati;
b. copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale al richiedente
c. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente
    i. o, in alternativa:
        1. dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a
        2. documento di identità in corso di validità;
d. copia della domanda di premio del richiedente;
e. copia del certificato di attribuzione del codice aziendale del rilevatario

1.3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI QUOTA E DELLE NOTIFICHE DI TRASFERIMENTO DI QUOTA

1.3.1 Termini di presentazione

I periodi di presentazione, stabiliti dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono:

- richieste quote individuali entro il 15 ottobre 2004;
- notifica dei trasferimenti di quota entro il 15 ottobre 2004.

Le notifiche di trasferimento quota e le richieste di quota, presentate dopo il termine sopra indicato non sono ammesse e sono ritenute nulle.

I produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ai CAA presentano i trasferimenti di quota e/o le richieste di quota sul corrispondente modello prefincato messo a disposizione gratuitamente da AGEA, i cui fac-simili sono riportati rispettivamente negli allegati 2 e 3 alla presente circolare.
I modelli sono reperibili presso l'AGEA – Ufficio Prodotti Animali- Via Torino n.45 00184 Roma – o presso gli Assessorati Regionali all'Agricoltura territorialmente competenti.
Tali modelli, compilati in ogni parte e completi della documentazione richiesta, devono pervenire in originale, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, all'***AGEA, Ufficio Prodotti Animali – Gestione quote vacche nutrici – Via Torino n. 45, 00184 Roma***, entro i termini sopra indicati.
Per l'autenticità della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P.R. 445/00, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.
L'AGEA provvede a comunicare le irregolarità o incompletezze sanabili riscontrate nelle notifiche di trasferimento di quota, direttamente all'indirizzo del produttore risultante in esse. Le risposte dei

produttori dovranno pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, presso l'***AGEA, Ufficio Prodotti Animali – Gestione quote vacche nutrici – Via Torino n. 45, 00184 Roma***.
Per i produttori che presentano irregolarità non sanabili o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporrà un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunicherà direttamente all'interessato in quanto il produttore non si avvale dell'assistenza di un CAA.

I produttori che hanno conferito mandato esclusivo ai CAA usufruiscono della modulistica necessaria alla compilazione delle notifiche di trasferimento di quota e/o delle richieste di quota presso il CAA stesso, che ha l'obbligo di registrare a sistema le relative informazioni e di protocollare ed archiviare i documenti cartacei nei propri locali appositamente predisposti a tale fine.
Per l'autenticità della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P.R. 445/00, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.
L'AGEA provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarità o incompletezze sanabili riscontrate nelle notifiche di trasferimento di quota, direttamente ai CAA interessati i quali provvederanno ad effettuare le debite correzioni nei tempi compatibili con le determinazioni dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti amministrativi.
Per i produttori che presentano irregolarità non sanabili o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporrà un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunicherà al CAA con effetto di adempimento nei confronti dei produttori destinatari.

In tutti i casi si chiarisce che l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali in ogni modo immutabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

1.3.2 finalità di presentazione

Trattandosi di modelli unici predisposti per la gestione dei diritti individuali legati al premio "Vacche nutrici" ed "Ovicaprini", è indispensabile indicare la finalità di presentazione sia delle notifiche di trasferimento quota che delle richieste di quota.

1.4 REGIME SEMPLIFICATO

Ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) n. 1/2002 del 28 dicembre 2001, l'AGEA ha determinato il numero degli ettari e dei capi/diritti animali sulla base delle condizioni di miglior favore per il produttore per il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto di vincolo nel corso del periodo 2002-2005, in funzione delle quantità nel corso delle tre campagne che precedono la domanda 2002 per il suddetto regime.

Per l'attuazione del Regime Semplificato si fa riferimento ad apposita circolare esplicativa, fermo restando che l'adesione al regime semplificato effettuata nell'anno 2002 si intende confermata – ove non espressamente revocata – anche per le campagne successive e comunque fino al 2005.

2 CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 2419/2001, "i controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti".

2.1. Controlli amministrativi

L'AGEA. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli artt. 15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le

richieste di premio in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, effettuando in particolare:
a) verifiche incrociate relative agli animali dichiarati onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che comportano dichiarazioni di animali;
b) verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata, intese ad accertare l'ammissibilità all'aiuto".
Inoltre, occorre accertare che la domanda di premio per animali:

- sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta;
- sia stata firmata dal titolare della domanda;
- sia pervenuta entro i termini previsti;
- sia ritenuta ammissibile;
- che, nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra il numero di animali richiesti a premio e la quota individuale.

2.2. Controlli formali

I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della domanda ed in particolare la verifica:

- della data di ricezione della domanda ;
- della presenza della firma del richiedente;
- della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (i cui dati di riferimento devono essere trascritti nel frontespizio del modulo di domanda);
- della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente);
- della corretta indicazione della finalità di presentazione;
- della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale;
- della corretta indicazione delle modalità di pagamento richieste ;
- per le aziende la cui richiesta di premio è superiore ai 15 UBA deve essere verificata la presenza della domanda di aiuto superfici;

2.3. Sottoscrizione della domanda

La sottoscrizione della domanda è un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta l'annullabilità della domanda.

2.4. Documento di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda.
L'assenza del documento di identità richiesto comporta il mancato pagamento dell'aiuto richiesto.
L'assenza del documento viene verificata da Agea solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.

2.5. Controlli anagrafici

Il produttore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente la Partita IVA e il Codice Fiscale. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della Partita IVA devono inoltre dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente.
È necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.

2.6. Produttore

L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Qualora entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene considerata irregolare e non si procede al pagamento dell'aiuto.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio.
I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.

2.7. Rappresentante legale

Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, sarà verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non potrà procedere al pagamento dell'aiuto.
I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda.

2.8. Certificato antimafia

La normativa nazionale in vigore prevede che, affinché L'AGEA possa erogare l'aiuto a favore dei produttori che richiedono un pagamento superiore ai 154.937 Euro, debba essere rilasciato all'AGEA stessa, dalla Prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3,4,5,5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del 8.08/94, art. 4).
Il produttore che richiede un pagamento superiore a 154.937 Euro presenta, direttamente o per il tramite del CAA mandatario, all'AGEA, il certificato camerale in corso di validità, corredato dell'apposita dicitura antimafia, per il successivo inoltro da parte di AGEA alla Prefettura competente della richiesta di certificazione antimafia.
In alternativa a quanto precede, qualora il produttore abbia presentato domanda tramite il CAA, quest'ultimo è autorizzato a presentare direttamente alle Prefetture competenti la richiesta per l'ottenimento delle informazioni antimafia. In tal caso nella richiesta dovrà essere indicata come destinataria dell'informazione, solo ed esclusivamente l'AGEA – Ufficio Prodotti Animali, così come disposto dal DPR n. 252 del 3 giugno 1998.
Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L.55/90 e ss., è tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione.

2.9. Modalità di pagamento

Il produttore deve indicare la modalità secondo la quale preferisce ricevere il pagamento dell'aiuto per superfici.
Per ottenere con certezza e più rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione dell'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta. A tale proposito è requisito necessario che il conto corrente sia intestato al richiedente.

I codici Paese, CIN, ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni. In linea con le direttive CE, le coordinate bancarie di tutti i bonifici in uscita devono avere le seguenti caratteristiche:

1. codice paese: lunghezza fissa di quattro codici numerici
2. Codice CIN: lunghezza fissa di una lettera
3. Codice ABI (codice banca) e codice CAB (codice filiale): è obbligatorio inserire cinque cifre numeriche. Caratteri ammessi 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Non sono ammessi lettere e caratteri speciali come ad esempio: .,/,-?!,&..

Tutti gli eventuali numeri o lettere che compaiono dopo il punto devono essere indicati.

1. Conto corrente: lunghezza fissa di dodici caratteri alfanumerici fra i seguenti:
   0123456789
   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tutti i caratteri che non rientrano in quelli sopra elencati non sono ammessi. Se il conto corrente è di lunghezza inferiore a dodici caratteri il sistema inserirà automaticamente degli zeri di riempimento a sinistra.

L'utilizzo di tale modalità di pagamento consente di ricevere con maggiore celerità l'aiuto richiesto, evitando così anche il rischio di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti.
Se non viene indicata alcuna modalità di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'Amministrazione provvede ad attribuire in automatico le modalità "emissione di assegno non trasferibile".

2.10. Controlli sugli animali richiesti a premio

Sui singoli capi richiesti a premio vengono effettuati specifici controlli, a seconda della tipologia di animale e della richiesta di premio effettuata.

2.10.1. Premio speciale bovini maschi

Relativamente alle richieste di premio speciale bovini maschi, i controlli per l' ammissibilità al premio riguardano i seguenti elementi.

- verifica della identificazione e registrazione presso la BDN (vedi par.1.5.3.1);
- rispetto dei requisiti relativi all'età, alla data di presentazione della domanda in AGEA:
- per i maschi interi e i castrati della prima fascia, età compresa tra i 7 e i 19 mesi;
- per la seconda fascia dei castrati, almeno 20 mesi di età;
- detenzione obbligatoria presso l' azienda per almeno 2 mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di premio all' AGEA;
- non aver già richiesto il premio per la stessa fascia di età.

2.10.2. Premio vacche nutrici

Per quanto riguarda le richieste di premio vacche nutrici, i controlli per l' ammissibilità al premio riguardano i seguenti elementi.

- essere identificata e registrata presso la BDN (vedi par.1.5.3.1);

- avere partorito almeno una volta per le vacche nutrici, avere almeno 8 mesi di età alla data di presentazione della domanda in AGEA e non avere partorito, per le giovenche;

- detenzione obbligatoria presso l'azienda per almeno 6 mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di premio all'AGEA;

- non aver già richiesto il premio per la stessa campagna;

- appartenere a razze specializzate da carne diverse da quelle indicate nell'allegato 2, od ottenute da un incrocio con una di tali razze;
- appartenere ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

- Verifica della titolarità della quota e del numero di diritti individuali posseduti;

- Verifica del rispetto della percentuale massima di giovenche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (massimo 40 % dei capi richiesti a premio "vacche nutrici").

2.10.3. Premio supplementare vacche nutrici

L'art. 28 del decreto ministeriale 27 novembre 2002 prevede come integrazione al premio vacche nutrici un premio supplementare per i capi iscritti ai libri genealogici italiani da carne e appartenenti ad aziende anch'esse iscritte ai medesimi libri.

Per la verifica di tali requisiti i dati comunicati dai produttori sono riscontrati presso la banca dati detenuta dall'Associazione Italiana Allevatori.

2.10.4. Premio per l'estensivizzazione

Il produttore che intende beneficiare di questo ulteriore regime di premio deve presentare la richiesta nell'ambito della dichiarazione di aiuto superfici specificando la fascia di densità in cui ricade la sua azienda:
1. Densità inferiore a 1,4 UBA/Ha;
2. Densità tra 1,4 e 1,8 UBA/Ha.

Il premio è riconosciuto per i capi che beneficiano del premio speciale e/o per vacca nutrice. L'art 20 del decreto ministeriale 27 novembre 2002 specifica le modalità di calcolo del coefficiente di densità aziendale compresa la fattispecie di coprire la superficie foraggiera dichiarata con almeno il 50% di pascolo.

2.10.5. Premio alla macellazione

Rispetto alle richieste di premio alla macellazione, i controlli per l' ammissibilità al premio riguardano i seguenti elementi.
- verifica della identificazione, registrazione e macellazione presso la BDN;
- detenzione del capo presso l'azienda per almeno 2 mesi terminati meno di 1 mese prima dell'avvenuta macellazione;
- macellazione entro un mese dall'avvenuta uscita di stalla;
- rispetto dei requisiti relativi all'età alla data di presentazione della domanda in AGEA:
- per i vitelli età superiore ad un mese ed inferiore a 7 mesi con peso carcassa inferiore a 160 kg;
- per tori, manzi, vacche e giovenche età uguale o superiore a 8 mesi;

2.10.6.Premio supplementare alla macellazione

Il produttore che intende beneficiare dei premi supplementari come integrazione al premio alla macellazione deve farne esplicita richiesta sull'apposita domanda premio.
Il premio è riconosciuto per i capi maschi con almeno 8 mesi di età e per le giovenche, nate ed allevate in Italia, figlie di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici, per entrambe le tipologie di animali deve essere verificato un periodo di detenzione di almeno 5 mesi.

L'art 29 del DM 27/11/2001 prevede, per i capi maschi macellati, ulteriori integrazioni al premio da riconoscere per le seguenti categorie:

- Capi che rientrano nel sistema di controllo di cui all'articolo 10 del reg.CE 2081/92 (IGP) oppure per i capi appartenenti ad allevamenti condotti ai sensi del reg. CE 1804/99 in materia di agricoltura biologica, o che aderiscono ad appositi disciplinari di produzione approvati con apposite leggi regionali;
- Produttori singoli od appartenenti ad Organizzazioni che operino sulla base di disciplinari riconosciuti ai sensi del reg. CE 1760/2000 da almeno 5 mesi antecedenti il giorno di presentazione della domanda a condizione che rechino almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art.12 del DM 30 agosto 2000

2.11. Controlli incrociati con altre banche dati

2.11.1. Anagrafe zootecnica nazionale

La normativa comunitaria prevede la verifica di ammissibilità di tutti i capi richiesti per i diversi regimi di premio presso **l'Anagrafe Zootecnica Nazionale.**

- In particolare per le richieste relative a bovini maschi e vacche nutrici viene riscontrata innanzitutto l'iscrizione dell'azienda in anagrafe e per i singoli capi si verifica l'iscrizione degli stessi in Anagrafe, della loro presenza nel periodo interessato presso l'azienda che richiede il premio e del rispetto delle condizioni di ammissibilità formale degli stessi (età, sesso, razza, ecc.);

- Per le richieste relative al premio alla macellazione oltre a riscontrare l'iscrizione dell'azienda in anagrafe si verifica l'iscrizione e la permanenza dei capi nel periodo interessato presso l'azienda che richiede il premio e inoltre anche la verifica dell'avvenuta macellazione rispetto agli elementi dichiarati in domanda (stabilimento di macellazione, data di macellazione, peso della carcassa, numero ecc.);

2.11.2. Determinazione del coefficiente di densità aziendale e incroci con altre banche dati settoriali

Al fine della determinazione del coefficiente di densità aziendale (rapporto fra animali e superfici valide utilizzate a foraggio) e della conseguente individuazione del limite massimo di capi pagabili, vengono eseguiti per le singole aziende incroci con altri settori di intervento e precisamente:

- Settore seminativi per il riscontro delle superfici foraggiere;
- Settore ovini per la verifica del numero di capi richiesti a premio;
- Settore Lattiero caseario per la verifica della esistenza ed eventuale consistenza della quota latte.

Il risultato di questi incroci consente la determinazione del coefficiente di densità aziendale sulla base dei seguenti elementi:

– Numero di capi richiesti a premio, per quanto concerne gli ovicaprini, i bovini maschi, le vacche nutrici e le giovenche;

– Numero di vacche da latte, determinate in funzione della resa e del quantitativo di riferimento individuale di latte attribuito al produttore al 1 aprile 2004.

Per ogni tipologia di animale, applicando il relativo coefficiente di conversione devono essere determinate le UBA corrispondenti. Tali UBA devono essere poi rapportate alla superficie foraggiera ammissibile.

L'Agea provvede ad erogare il premio per le quantità consentite dal coefficiente di densità aziendale. Qualora il coefficiente calcolato risulti superiore al limite ammesso (1,8 UBA/ha), si abbatte il numero di capi ammessi nel seguente ordine: bovini maschi, vacche da latte fino al raggiungimento del limite consentito.

2.12. Controlli sull'ammissibilità del pagamento

2.12.1. Base di calcolo

Il Reg. CE 2419/2001, prevede che la verifica sull'ammissibilità venga effettuata sulla totalità delle richieste effettuate dalla singola azienda nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini e non più sulle singole domande di premio.
L'art. 36 in particolare fissa i criteri per l'individuazione della base di calcolo, prevedendo in particolare l'applicazione di limiti individuali laddove la normativa li preveda e tenendo in considerazione i casi eccezionali previsti dall'art. 48.

2.12.2. Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso

Ai fini della verifica di cui all'art. 38 del reg. CE 2419/2001, per ciascuna azienda vengono confrontati i 2 valori, ottenuti sommando i capi di tutte le domande di premio presentate dall'azienda nella campagna per il settore bovini:

- numero dei capi dichiarati, eventualmente riportato al massimo dei capi pagabili, in presenza dei limiti derivanti dalla superficie foraggiera disponibile[1] dalla quota individuale per vacche nutrici e dalle percentuali minima e massima di giovenche previste dal DM MIPAF del 27/11/2001;
- numero dei capi determinati, pari al numero dei capi privi di anomalie amministrative per le domande non inserite nel campione di controlli in campo, ed al numero dei capi riscontrati a controllo per le domande inserite nel campione di controlli in loco; tale numero viene eventualmente diminuito del numero di controlli negativi sui capi richiesti a premio nei 12 mesi precedenti, rilevato all'atto del controllo in loco.

Qualora si riscontrino delle differenze fra tali elementi, l'importo del premio viene ridotto in una misura percentuale variabile a seconda del livello di scostamento determinato, come di seguito specificato:

scostamento		abbattimento del premio
fino a 3 capi		percentuale corrispondente. all ' eccedenza
Oltre 3 capi	fino al 10%	percentuale corrispondente. all ' eccedenza
	10 - 20%	percentuale doppia all ' eccedenza
	20 - 50%	esclusione dal premio
	oltre il 50%	esclusione dal premio + recupero

2.12.3. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'identificazione e registrazione dei bovini non oggetto di domanda di aiuto

Per le aziende sottoposte a controllo in loco per le quali siano stati rilevati casi di mancato rispetto delle disposizioni relative all'identificazione e registrazione per bovini non oggetto di domanda di aiuto, viene applicata una ulteriore riduzione dell'importo da liquidare, calcolata secondo quanto previsto all'art.39 del regolamento CE 2419/2001.

[1] Conformemente a quanto previsto al punto 3 dell'art.34 del reg. CE 2419/2001, viene applicata una riduzione percentuale sulla superficie foraggiera dichiarata ai fini del calcolo del coefficiente di densità aziendale solamente qualora tale dichiarazione avrebbe dato luogo alla concessione di un importo superiore rispetto a quanto spettante a fronte della superficie determinata.

2.12.4. Inadempienze intenzionali

Qualora l'Amministrazione rilevi che gli scostamenti tra gli animali dichiarati e il numero di animali determinati in conformità all'articolo 36 derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", ai sensi del reg. (CE) 2419/2001 art. 38 par. 4, non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso. Inoltre, quando la differenza è superiore al 20 %, l'importo richiesto dal produttore per la campagna in esame verrà detratto, dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto per i bovini, in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.

2.12.5. Ripetizione dell'indebito

In conformità a quanto disposto dall'art. 49 del reg. (CE) n. 2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.
Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.
Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23.12.1986.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte del produttore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale vigente al momento della notifica al produttore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore dell'Amministrazione.

La restituzione dell'indebito può avvenire con due modalità diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate.
Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

2.12.6. Sospensioni

L'Amministrazione si riserva di sospendere dal pagamento le domande di aiuto dei produttori, previa comunicazione scritta ai medesimi, qualora vengano riscontrate delle irregolarità che comportino la necessità di effettuare verifiche ulteriori e nel caso in cui siano notificati indebiti percepimenti ovvero pendenti procedimenti penali a carico dei medesimi per precedenti indebiti percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 228/2001 del 18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001, provvederà a riavviare i procedimenti sospesi a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

2.13. Controlli a campione delle dichiarazioni

Oltre ai controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno effettuati dei controlli in loco presso le aziende. Tali controlli sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura, basato su analisi dei rischi e casualità. I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n. 2419/2001, con particolare riferimento all'art. 19.

2.14. Controlli nelle aziende e nelle strutture di macellazione

2.14.1. Obiettivi (art.25 del Reg.(CE) 2419/01)

L'Agea, nel corso dei periodi di detenzione degli animali per il premio speciale bovini maschi e per le vacche nutrici, programma l'espletamento dei sopralluoghi in azienda attenendosi a quanto disposto dall'art.24 del Reg.(CE) 2419/2001 ivi compresi i controlli relativi all'ottenimento del premio all'estensivizzazione e del premio alla macellazione, e provvede ad effettuare i relativi pagamenti dopo l'espletamento dei controlli stessi, fatte salve le disposizioni di cui all'art.33 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Al momento del controllo in azienda/unità produttiva, la verifica riguarderà sia la totalità dei capi presenti, per l'accertamento della loro idoneità ai sensi del Reg.(CE) 1760/2000, sia l'accertamento dei capi dichiarati nella domanda di premio.

Ciascuna verifica in loco forma oggetto di una relazione di controllo redatta secondo quanto previsto dall'art.20 del Reg.(CE) 2419/2001.

Le finalità principali dei controlli sono:

- Identificare e verificare che gli animali presenti in azienda, soggetti a premio e non, sono riportati sul registro aziendale e registrati nella banca dati d'identificazione e registrazione degli animali;
- effettuare un riscontro sulla veridicità degli stessi dati mediante confronto con documenti giustificativi (Es. fatture, attestati di macellazione, certificati veterinari, passaporti ecc.) relativamente agli animali per i quali è stata presentata domanda nei dodici mesi che precedono il controllo;
- valutare l'ammissibilità all'aiuto degli animali in azienda;
- verificare la presenza dei marchi auricolari identificativi per ciascun animale in azienda;
- verificare la corretta tenuta dei documenti richiesti dalla normativa vigente per ciascun animale.
- verifica delle superfici foraggere nel caso in cui il numero degli animali dichiarati in domanda prevede tale controllo nonché nel caso di richiesta di premio per l'estensivizzazione.

<u>Controlli fuori periodo di detenzione obbligatoria.</u>

Per quanto riguarda i controlli svolti fuori dal periodo di detenzione obbligatoria, occorre effettuare un'accurata verifica del:

- registro aziendale, con relative variazioni sulla consistenza, date di entrata ed uscita degli animali (nascite, morti, compravendite). A tal proposito il produttore ha l'obbligo di tenere aggiornato il registro con tutte le movimentazioni relative all'intero numero di animali presenti in azienda;
- passaporti di ciascun animale presente in azienda;

- documenti fiscali (fatture ecc.);
- documentazione sanitaria (moduli per trasferimento, modello 4, certificazione sanitaria di eventuale morte in azienda degli animali inseriti nei moduli di cui sopra);
- eventuale denuncia di furto di animali;
- documenti di notifica, inoltrati all'Agea, con comunicazione di diminuzione del numero di animali nella vita della mandria.

Il preavviso

Ai sensi del Reg. (CE) 2419/2001, i controlli in loco devono essere effettuati senza alcun obbligo di preavviso all'azienda. Tuttavia è ammesso in alcuni casi, salvaguardando sempre le finalità della verifica, un preavviso che non ecceda le quarantotto ore che precedono la verifica.

Nel caso di irreperibilità del produttore o chi per esso, è previsto un preavviso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma di convocazione indirizzati alla sede legale.

Il registro aziendale (art. 7 del Reg.(CE) 1760/2000)

Particolare importanza riveste la presenza del registro aziendale sul quale vengono registrate le informazioni relative alla vita della mandria. L'assenza del predetto registro comporta l'esclusione di tutti i premi per i bovini. Nel caso in cui durante il controllo in loco si riscontrano difformità tra l'identificazione dei bovini e i dati riportati sul registro di stalla si applicano le sanzioni previste dagli artt. 38 e 39 del Reg. (CE) 2419/2001.

Constatazione degli animali (art. 25 del Reg.(CE) 2419/2001).

La constatazione degli animali prevede la verifica della presenza in azienda di tutti i capi dichiarati in domanda e, per i bovini, la verifica è svolta anche sui capi per i quali non è stato richiesto l'aiuto. In particolare deve essere verificato:

a) conteggio di tutti i capi presenti in azienda;
b) verifica dell'ammissibilità a domanda di premio.

A tal proposito si evidenzia che i controlli devono prevedere per::

Bovini maschi
- essere identificati e registrati;
- rispetto dei requisiti relativi all'età alla data di presentazione della domanda;
- detenzione obbligatoria presso l'azienda nel periodo di tempo previsto dalla normativa;
- non aver già chiesto il premio per quella fascia di età.
-

Vacche nutrici e giovenche
- essere identificate e registrate;
- aver partorito almeno una volta per le vacche nutrici;
- avere almeno otto mesi di età e non aver partorito alla data di presentazione all'AGEA per le giovenche;
- detenzione obbligatoria presso l'azienda da un periodo di tempo;
- stabilito dall'AGEA competente;
- non aver richiesto il premio per la stessa campagna;
- appartenere a razze diverse da quelle indicate nell'allegato due del D.M. 27.11.2001 od ottenuto da un incrocio con una di esse;

- appartenere ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;
- verifica di eventuali sostituzioni.

Il rispetto delle percentuali relative alle giovenche è verificato dall'AGEA ai sensi del D.M. n.5 del 27/11/01.

E' necessario accertare l'avvenuta notifica da parte del produttore dell'eventuale spostamento degli animali nei termini fissati dalla normativa comunitaria e nazionale.

Diminuzione di capi per circostanze naturali

Nei casi di diminuzione dei capi per circostanze naturali deve essere verificata la notifica effettuata all'AGEA, pena la non eleggibilità a domanda di premio, come disciplinato dall'art.37 del Reg. (CE) n.2419/2001.

Diminuzione dei capi per cause di forza maggiore.

Nei casi di diminuzione per cause di forza maggiore deve essere verificata la notifica effettuata all'AGEA compresa la relativa documentazione probatoria, pena la non eleggibilità a domanda di premio, come disciplinato dall'art.41 del Reg. (CE) n.2419/2001.

Sostituzione delle vacche nutrici e delle giovenche

La sostituzione di vacca nutrice o giovenca può essere effettuata con l'obbligo di notifica all'AGEA nei tempi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Spostamento degli animali.

In caso di necessità l'allevatore può spostare gli animali in altro luogo comunicandolo all'AGEA entro i termini indicati dalla comunitaria e nazionale.

Ubicazione dell'azienda.

Qualora sussistano dubbi legati all'ubicazione dell'azienda, occorre approfondire il controllo servendosi di documenti catastali atti ad identificare con certezza la corrispondenza tra ubicazione dichiarata ed ubicazione riscontrata in loco.

Qualora gli animali soggetti a premio siano stati trasferiti in località diversa da quella indicata in domanda, occorre verificare la presentazione dell'apposita domanda di trasferimento all'AGEA ed agli altri organismi territoriali.

2.14.2. Controlli in loco presso le strutture di macellazione

Obiettivi

I principali obiettivi del controllo presso gli stabilimenti di macellazione sono i seguenti:
- verificare che i capi macellati per i quali è stato richiesto il premio, siano riportati sul registro di macellazione e registrati nella banca dati di identificazione e di registrazione dei bovini
- verificare la presenza dei modelli previsti dal DM del 7/6/2002 e la congruenza dei dati riportati sugli stessi con quelli rilevati dal registro di macellazione
- verificare l'ammissibilità all'aiuto delle carcasse presentate alla pesata.

Il registro di macellazione

Il controllo è basato soprattutto sulle informazioni contenute nel registro di macellazione, in cui vi è annotato:

- numero identificativo e di macellazione di ciascun capo;
- peso della carcassa di ogni capo;
- data di macellazione;
- codice aziendale o del paese estero di provenienza del capo, se importato;

Tale registro può essere presente o creato ex novo, secondo le disposizioni dall'art.24 del D.M. del 27/11/01. Se presente in forma di supporto magnetico, il controllore può richiederne la stampa. Una volta svolto il controllo, la prima riga del registro va barrata con apposizione di timbro e firma del controllore.

Documenti di trasporto degli animali

Negli impianti di macellazione devono essere conservate copie dei documenti sanitari degli animali macellati sottoposti a premio, ed il controllore deve verificarne la congruenza con i dati riportati nel registro di macellazione.

Presentazione delle carcasse

Per verificare l'ammissibilità all'aiuto delle carcasse presentate alla pesata, l'art.23 del DM 25 maggio 2000 prevede:

- che quella di vitello va presentata dopo lo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni ed il relativo grasso;
- il peso può essere a caldo e a freddo, in quest'ultimo caso bisogna applicare una diminuzione del peso pari al 2%;
- in caso di non conformità della carcassa vanno applicati aumenti al peso stesso (3,5 kg fegato, 0,5 kg rognoni, 3,5 kg grassi dei rognoni).

2.15. Rispetto dei requisiti ambientali

Il regolamento CE n.1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce 'Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune' delegando gli Stati membri a stabilire le misure in materia di protezione ambientale che essi reputino appropriate.

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 novembre 2001 stabilisce che i pagamenti dei premi sono riconosciuti ai produttori che soddisfino i requisiti previsti in materia di protezione ambientale di cui all'art. 1 del DM 15 settembre 2000 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del Reg. CE 1259/99.

3. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla Legge n. 675/96.
La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli art. 20 e 21 della predetta legge.

4. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

4.1. Partecipazione al procedimento

AGEA provvederà ad inviare apposita comunicazione, in tempo utile per consentire la correzione e la successiva liquidazione entro il 30 giugno 2005, ai produttori le cui domande di premio bovini riferite alla campagna 2004 presentino incompletezze o irregolarità e la cui rimozione richieda un intervento di correzione. Tali comunicazioni saranno effettuate secondo le seguenti modalità:

- in via telematica o informatizzata ai CAA mandatari, con effetto di adempimento nei confronti dei produttori mandanti;
- per il tramite del servizio postale ai produttori che non hanno conferito mandato al CAA.

La documentazione atta a sanare tali anomalie dovrà pervenire all'AGEA entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione anzidetta da parte del CAA mandatario o da parte del produttore che non ha conferito mandato a nessun CAA.
Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà chiusa sulla base degli atti presenti.

Si ribadisce che per tutte le aziende sottoposte a controllo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli oggettivi alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.

4.2. Provvedimento definitivo

L'AGEA comunicherà, utilizzando modalità informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo a saldo e relativo alle domande di aiuto ai CAA mandatari, con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti. L'AGEA informerà i richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.
In entrambi i casi, le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione successivamente al termine ultimo stabilito per i pagamenti dalla regolamentazione comunitaria.

5. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al capitolo precedente è possibile inoltrare agli Organismi previsti nel D.M. n. 743 del 1/7/2002 pubblicata su G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2002, che consenta di accedere, in ipotesi di contenzioso afferente la domanda, le istanze di riesame allo Sportello di Conciliazione o alla Camera Arbitrale, appositamente istituiti per garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi.

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico
GULINELLI

Roma, 12 maggio 2004

ALLEGATO 1

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

4310

DOMANDA DI PREMIO
BOVINI MASCHI E VACCHE NUTRICI
CAMPAGNA 2004

N° DOMANDA PAGAMENTO PER SUPERFICI

Domanda presentata per tramite del CAA:
Descrizione Prov.

BOVINI MASCHI ☐ VACCHE NUTRICI ☐

Rettifica alla domanda n.

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE

☐ **Barrare se ditta individuale**

CODICE AZIENDALE (obbligatorio)
Cod. ISTAt Comune Sigla Prov Progressivo

PARTITA IVA (obbligatoria) 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE Prov. C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domivcilio o sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE Prov. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il richiedente è persona giuridica) / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (Giorno Mese Anno) COMUNE DI NASCITA Prov.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE Prov. C.A.P.

QUADRO B - SEZ. I - RIEPILOGO PREMI RICHIESTI

MODELLI C1 ALLEGATI N.	VACCHE NUTRICI	di cui GIOVENCHE	BOVINI MASCHI

SEZ. II - SOTTOSCRIZIONE DOMANDA

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
TIPO DOCUMENTO: ____________ N° ____________
RILASCIATO DA ____________
DATA RILASCIO ________ DATA SCADENZA ________

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dei premi di cui alla presente domanda per i capi indicati nel quadro C e negli eventuali modelli C1allegati ed a tal fine, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con particolare riguardo alle dichiarazioni ed agli impegni riportati nel successivo quadro G, e ai sensi del D.l.vo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto,sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, ag organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si inetndono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare

Fatto a: ____________ il ____________

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

4310

QUADRO C - BOVINI MASCHI - VACCHE NUTRICI - INDIVIDUAZIONE CAPI

BOVINI MASCHI						VACCHE NUTRICI						
PROG.	DATA DI NASCITA			CASTR.	MARCA DI IDENTIFICAZIONE	PROG.	DATA DI NASCITA		RAZZA	GIOVENCA	MARCA DI IDENTIFICAZIONE	LIBRO GENEAL. RAZZE DA CARNE
	giorno	mese	anno		NUMERO		mese	anno			NUMERO	
63						63						
64						64						
65						65						
66						66						
67						67						
68						68						
69						69						
70						70						
71						71						
72						72						
73						73						
74						74						
75						75						
76						76						
77						77						
78						78						
79						79						
80						80						

QUADRO D - RICHIESTA PREMI INTEGRATIVI

SEZ. I - (Regime di pagamenti supplementari)

☐ Richiede il pagamento del premio supplementare per le vacche nutrici / giovenche iscritte nei libri genealogici da carne italiana ed appartenenti ad allevamenti iscritti agli stessi libri genealogici riportate nel quadro C e negli eventuali modelli C1 allegati.

QUADRO E - QUANTITATIVO LATTE DI RIFERIMENTO

N° di notifica ai sensi della legge 119/2003 ☐

Totale quantitativo di latte di riferimento disponibile ai sensi dell'art.6 par. 1 reg. CE 1788/2003 del Consiglio al 1/4 dell'anno in corso: Kg ☐

☐ Allega certificazione comprovante la resa lattiera media aziendale (barrare se allegata)

Resa media pari a Kg. ☐

QUADRO F - MODALITA' DI PAGAMENTO

☐ **1- accredito su c/c bancario o Conto Banco Posta (solo si il conto è intestato al richiedente)**

COORDINATE BANCARIE - vedi istruzioni per la Compilazione

Cod. Paese | Check digit | CIN | Codice ABI | Codice CAB | Numero del Conto Corrente

Istituto

Agenzia | Comune | Prov. | C.A.P.

☐ **2 - emissione di assegno non trasferibile**

QUADRO G - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

☐ richiedendo il premio per **BOVINI MASCHI**

dichiara:

1- che i bovini maschi per i quali richiede il premio hanno raggiunto l'età di 7 mesi e sono individuabili con marca auricolare con numero identificativo riportato per ogni animale nel Quadro C e negli eventuali modelli C1 allegati e sono stati regolarmente notificati alla BDN dell'anagrafe bovina;

2 - nel caso di richiesta di premio speciale per più di 90 capi, di aver adempiuto a quanto indicato all' art. 3, punto1 del D.M. 27/11/2001 (G.U. s.o. n.9 del 11/12/2001);

si impegna:

A - a mantenere in azienda per un periodo di almeno due mesi dal giorno successivo alla data di deposito in AGEA della presente domanda i bovini maschi indicati nel quadro C e negli eventuali modelli C1 allegati;

B - nel caso di richiesta di premio speciale per più di 90 capi, a non diminuire il livello di manodopera impiegato rispetto all'anno precedente.

☐ richiedendo il premio per **VACCHE NUTRICI**

dichiara:

1 - che le vacche nutrici per le quali si richiede il premio sono individuabili con marca auricolare con numero identificativo riportato per ogni animale nel Quadro C e negli eventuali modelli C1 allegati e sono stati regolarmente notificati alla BDN dell'anagrafe bovina;

2 - ☐ Art. 6 par. 1 reg. CE 1788/2003 del Consiglio: di non essere titolare di quantitativo di riferimento latte assegnato;

ovvero

☐ Art. 6 par. 2 let. a) reg. CE 1254/1999: di non essere titolare di quota latte relativa alle consegne;

3 - ☐ Art. 6 par. 2 let. b)Reg. CE 1254/1999: di avere un quantitativo totale di riferimento latte consegne e vendite dirette disponibile al 1 aprile dell'anno in corso inferiore o uguale a 120.000 Kg.;

4310

4 - Art. 3 lett. F) Reg. Ce 1254/1999: di destinare la mandria di vacche nutrici presenti in azienda all'allevamento dei vitelli per la produzione di carne;

5 - di aver presentato nel corrente anno richiesta quotaN° [ ] per N° capi [ ]

6 - di aver presentato nel corrente anno notifica di trasferimento N° [ ]

7 - di essere a conoscenza di essere soggetto al ritiro della quota non utilizzata qualora ogni anno almeno il 90% dei diritti posseduti non venga utilizzata;

8 - che nella propria azienda sono detenute complessivamente N° [ ] vacche;

9 - di rispettare le condizioni previste all'art. 5 secondo capoverso del DM 27/11/2001 (G.U. s.o. n. 9 del 11/12/2001) ;

si impegna:

A - a mantenere in azienda, per un periodo minimo di sei mesi dal giorno successivo alla data di deposito in AGEA dalla presente domanda, le vacche nutrici e le giovenche indicate nel Quadro C e negli eventuali modelli C1 allegati, salvo le eventuali sostituzioni previste dalla normativa comunitaria;

B - [ ] in relazione al punto 3 della dichiarazione, a non aumentare il proprio quantitativo di riferimento latte disponibile al 1 aprile dell'anno in corso oltre i 120.000 kg. durante il periodo di dodici mesi a decorrere del giorno di deposito della domanda.

dichiara inoltre:

1 - di essere a conoscenza delle norme e disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione dei premi richiesti con la presente domanda ed in particolare delle disposizioni previste dagli artt. 38 e 39 del reg. CE n. 2419/2001;

2 - che nel corso della corrente campagna ha presentato richiesta di premio per ovi-caprini con domanda n. [ ] per n. capi [ ]

3 - di aver dichiarato le particelle a foraggere nella domanda superfici e di averne la relativa disponibilità.

si impegna:

A - a comunicare per iscritto all'AGEA eventuali riduzioni del numero di capi oggetto di premio, qualora si verifichino casi di forza maggiore o eventi naturali per la vita della mandria, entro il decimo giorno da quando l'evento è intervenuto;

B - a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quali premi, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie;

C - si impegna preventivamente, entro 10 giorni lavorativi precedenti lo spostamento, a comunicare all'AGEA - Ufficio Prodotti Animali - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, tramite telegramma, il luogo dove gli animali verranno spostati;

D - a consentire agli Organi di controllo, in ogni momento e senza restrizione, l'accesso in azienda ed alla documentazione.

Il sottoscritto [ ]

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali chiede la corresponsione dei premi indicati nella presente domanda.

A tal fine

dichiara:

1 - di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del DPR 445/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;

2 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

3 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;

4 - [ ] di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/72 n. 633

5 - di non essere sottoposto a pene detentive e/o a misure accessorie interditive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori

Il produttore che si avvale per la presentazione della domanda di un CAA (Centro Assistenza Agricola) deve consegnare obbligatoriamente allo stesso la documentazione prevista nei successivi punti:

1	[ ]	Copia mandato esclusivo;
2	[ ]	Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;
3	[ ]	Fotocopia del certificato di attribuzione del numero di **Partita IVA** dell'azienda (facoltativo);
4	[ ]	Fotocopia del tesserino del **Codice Fiscale** del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativo);
5	[ ]	Fotocopia dei passaporti degli animali indicati nel quadro C e negli eventuali modelli C1 allegati ai sensi del reg. CE n. 1760/2000;
6	[ ]	Fotocopia del registro di stalla, aggiornato alla data di compilazione della domanda, ai sensi del reg. CE n. 1760/2000;
7	[ ]	Copia del piano di spandimento dei reflui zootecnici presentato all'amministrazione competente;
8	[ ]	Documentazione per richiedere le informazioni antimafia (certificato camerale);
9	[ ]	Dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art.10 sexies comma 8 della legge 575/65, aggiunto dell'art. 7 della legge 55/90 e sue successive modificazioni.

Nel caso di poduttore in proprio, la documentazione di cui ai punti 2,3,4,5,6,7,8 e 9 deve essere allegata alla domanda di premio da presentare in AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 Roma

ALLEGATO 2

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA

RICHIESTA QUOTA INDIVIDUALE ZOOTECNIA
CAMPAGNA 2004

Domanda presentata presso il CAA:

Cod. Descrizione Prov.

VACCHE NUTRICI ☐ OVICAPRINI ☐

11111111111

ORIGINALE PER IL CAA

QUADRO A - AZIENDA

RICHIEDENTE

CODICE AZIENDALE (Obbligatorio)

PARTITA IVA (Obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | SESSO | CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO

COD. ISTAT (PROV. COMUNE) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO

COD. ISTAT (PROV. COMUNE) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

QUADRO B - SITUAZIONE PATRIMONIO ZOOTECNICO

SEZ. I - OVICAPRINI

PECORE E/O CAPRE POSSEDUTE

OVICAPRINI PER I QUALI SI INTENDE RICHIEDERE IL PREMIO NEL PRESENTE ANNO N.

SEZ. II - VACCHE NUTRICI

VACCHE NUTRICI N. | VACCHE DA LATTE N. | QUOTA RIFERIMENTO LATTE KG. | SUP.FORAGGERA TOTALE

BOVINI MASCHI PER I QUALI SI INTENDE CHIEDERE IL PREMIO N.

VACCHE NUTRICI PER LE QUALI SI INTENDE CHIEDERE IL PREMIO NEL PRESENTE ANNO N.

QUADRO C - RICHIESTA QUOTA

SEZ. I - OVICAPRINI

N. DEI CAPI PER I QUALI SI RICHIEDONO DIRITTI INDIVIDUALI

SEZ. II - VACCHE NUTRICI

N. DEI CAPI PER I QUALI SI RICHIEDONO DIRITTI INDIVIDUALI

DICHIARAZIONI

DICHIARA:
- di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano il premio ai produttori di carni e/o per il mantenimento della vacche nutrici
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le afferamazioni non rispondenti al vero ai sensi del DPR 445/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria nazionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposiioni prevista dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative o penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- ai sensi della legge n. 675/96, di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informarico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;

☐ di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attivita' di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/72 n. 633

In particolare, nel caso di richiesta di quota per vacche nutrici, l'azienda ricade sulle categorie di seguito specificate (e' possibile barrare piu' caselle)

☐ giovani allevatori di eta' inferiore ai 40 anni (in caso di associazione tale requisito deve essere rispettato almeno dai due terzi dei soci;
☐ produttori che non hanno mai avuto diritti individuali;
☐ allevatori iscritti ai libri genealogici di razze specializzate da carne;
☐ allevatori la cui azienda e' ubicata in zone svantaggiate individuate ai sensi del Reg. CE n. 1257/1999 art.17,
☐ allevatori che aderiscono al regolamento CE n. 1804/1999 relativamente alla produzione di carne bovina biologica;
☐ altri produttori.

Data | In fede (firma del richiedente)

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA

RICHIESTA QUOTA INDIVIDUALE ZOOTECNIA
CAMPAGNA 2004

VACCHE NUTRICI ☐ OVICAPRINI ☐

Domanda presentata presso il CAA:
Cod. Descrizione Prov.

11111111111

QUADRO A - AZIENDA

RICHIEDENTE

CODICE AZIENDALE (Obbligatorio)

PARTITA IVA (Obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

GG/MM/AAAA

COPIA PER LA REGIONE

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO

COD. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

PROV. COMUNE

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO

COD. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

PROV. COMUNE

QUADRO B - SITUAZIONE PATRIMONIO ZOOTECNICO

SEZ. I - OVICAPRINI

PECORE E/O CAPRE POSSEDUTE

OVICAPRINI PER I QUALI SI INTENDE RICHIEDERE IL PREMIO NEL PRESENTE ANNO N.

SEZ. II - VACCHE NUTRICI

VACCHE NUTRICI N. VACCHE DA LATTE N. QUOTA RIFERIMENTO LATTE KG. SUP.FORAGGERA TOTALE

BOVINI MASCHI PER I QUALI SI INTENDE CHIEDERE IL PREMIO N.

VACCHE NUTRICI PER LE QUALI SI INTENDE CHIEDERE IL PREMIO NEL PRESENTE ANNO N.

QUADRO C - RICHIESTA QUOTA

SEZ. I - OVICAPRINI

N. DEI CAPI PER I QUALI SI RICHIEDONO DIRITTI INDIVIDUALI

SEZ. II - VACCHE NUTRICI

N. DEI CAPI PER I QUALI SI RICHIEDONO DIRITTI INDIVIDUALI

DICHIARAZIONI

DICHIARA:
- di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano il premio ai produttori di carni e/o per il mantenimento delle vacche nutrici
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le afferamazioni non rispondenti al vero ai sensi del DPR 445/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria nazionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni prevista dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- ai sensi della legge n. 675/96, di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001,

☐ di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attivita' di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/72 n. 633

In particolare, nel caso di richiesta di quota per vacche nutrici, l'azienda ricade sulle categorie di seguito specificate (e' possibile barrare piu' caselle)

☐ giovani allevatori di eta' inferiore ai 40 anni (in caso di associazione tale requisito deve essere rispettato almeno dai due terzi dei soci;
☐ produttori che non hanno mai avuto diritti individuali;
☐ allevatori iscritti ai libri genealogici di razze specializzate da carne;
☐ allevatori la cui azienda e' ubicata in zone svantaggiate individuate ai sensi del Reg. CE n. 1257/1999 art.17;
☐ allevatori che aderiscono al regolamento CE n. 1804/1999 relativamente alla produzione di carne bovina biologica;
☐ altri produttori.

Data In fede

(firma del richiedente)

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA

RICHIESTA QUOTA INDIVIDUALE ZOOTECNIA
CAMPAGNA 2004

VACCHE NUTRICI ☐ OVICAPRINI ☐

Domanda presentata presso il CAA
Cod. Descrizione Prov.

11111111111

QUADRO A - AZIENDA

RICHIEDENTE

CODICE AZIENDALE (Obbligatorio)

PARTITA IVA (Obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)

COMUNE DI NASCITA

PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

COD. ISTAT (PROV. COMUNE)

COMUNE

PROV.

C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

COD. ISTAT (PROV. COMUNE)

COMUNE

PROV.

C.A.P.

COPIA PER IL PRODUTTORE

QUADRO B - SITUAZIONE PATRIMONIO ZOOTECNICO

SEZ. I - OVICAPRINI

PECORE E/O CAPRE POSSEDUTE

OVICAPRINI PER I QUALI SI INTENDE RICHIEDERE IL PREMIO NEL PRESENTE ANNO N.

SEZ. II - VACCHE NUTRICI

VACCHE NUTRICI N.

VACCHE DA LATTE N.

QUOTA RIFERIMENTO LATTE KG.

SUP.FORAGGERA TOTALE

BOVINI MASCHI PER I QUALI SI INTENDE CHIEDERE IL PREMIO N.

VACCHE NUTRICI PER LE QUALI SI INTENDE CHIEDERE IL PREMIO NEL PRESENTE ANNO N

QUADRO C - RICHIESTA QUOTA

SEZ. I - OVICAPRINI

N. DEI CAPI PER I QUALI SI RICHIEDONO DIRITTI INDIVIDUALI

SEZ. II - VACCHE NUTRICI

N. DEI CAPI PER I QUALI SI RICHIEDONO DIRITTI INDIVIDUALI

DICHIARAZIONI

DICHIARA:
- di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano il premio ai produttori di carni e/o per il mantenimento delle vacche nutrici
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le afferamazioni non rispondenti al vero ai sensi del DPR 445/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria nazionale in materia;
- di essere a conoscenza delle dispostioni prevista dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- ai sensi della legge n. 675/96. di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e naionali;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;

☐ di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attivita' di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art 4 del DPR 26/10/72 n. 633

In particolare. nel caso di richiesta di quota per vacche nutrici. l'azienda ricade sulle categorie di seguito specificate (e' possibile barrare piu' caselle)

☐ giovani allevatori di eta' inferiore ai 40 anni (in caso di associazione tale requisito deve essere rispettato almeno dai due terzi dei soci;
☐ produttori che non hanno mai avuto diritti individuali;
☐ allevatori iscritti ai libri genealogici di razze specializzate da carne;
☐ allevatori la cui azienda e' ubicata in zone svantaggiate individuate ai sensi del Reg. CE n. 1257/1999 art.17;
☐ allevatori che aderiscono al regolamento CE n. 1804/1999 relativamente alla produzione di carne bovina biologica;
☐ altri produttori.

Data

In fede
(firma del richiedente)

ALLEGATO 3

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA

NOTIFICA DI TRASFERIMENTO DI DIRITTO AL PREMIO ZOOTECNIA
CAMPAGNA 2004

VACCHE NUTRICI ☐ OVICAPRINI ☐

Domanda presentata presso il CAA:
Cod. Descrizione Prov.

11111111111

ORIGINALE PER IL CAA

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE

PRODUTTORE CEDENTE

CODICE AZIENDALE | N. NOTA LIMITE INDIVIDUALE | PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | SESSO | CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

PRODUTTORE ACQUIRENTE

CODICE AZIENDALE (obbligatorio) | N. NOTA LIMITE INDIVIDUALE | PARTITA IVA (obbligatorio)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | SESSO | CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

ESENZIONE ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA ☐ Dichiara di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attivita' di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/72 n. 633

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO

Cod. Istat (PROV. COMUNE) | Comune | Prov | C.A.P.

DATI RELATIVI AL TRASFERIMENTO

N. DIRITTI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO	ANNO DI SCADENZA DEL TRASFERIMENTO SE TEMPORANEO	MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
☐	☐ Se il trasferimento e' temporaneo indicare la data di scadenza	☐ CON TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA N.B.: Se vengono ceduti diritti senza il trasferimento dell'azienda, quota parte (stabilita dalla normativa vigente) confluisce a titolo gratuito nella 'Riserva Nazionale'	☐ TRASFERIMENTO TRA CONSANGUINEI DI PRIMO GRADO (allegare la documentazione richiesta)

I produttori cedente e acquirente dichiarano:

1 - di aver sottoposto i propri animali ai piani di eradicazione previsti dagli appositi regolamenti di polizia sanitaria emanati dal Ministero della Salute;

2 - di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del D.P.R. 445/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria nazionale in materia;

3 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo

4 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.38 del decreto legislativo 228/2001.

5 - ai sensi della legge n. 675/96, di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Luogo | Data

In fede (firma del produttore cedente) | In fede (firma del produttore acquirente)

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA * (Timbro e firma del funzionario responsabile)	SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA * (Timbro e firma del funzionario responsabile)
ESTREMI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO	ESTREMI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
TIPO DOCUMENTO ______ N. ______	TIPO DOCUMENTO ______ N. ______
RILASCIATO DA ______ IL ______	RILASCIATO DA ______ IL ______
DATA DI SCADENZA ______	DATA DI SCADENZA ______
(*)N.B. L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa	(*)N.B. L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA

NOTIFICA DI TRASFERIMENTO DI DIRITTO AL PREMIO ZOOTECNIA
CAMPAGNA 2004

VACCHE NUTRICI ☐ OVICAPRINI ☐

Domanda presentata presso il CAA:
Cod. ______ Descrizione ______ Prov. ______

11111111111

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE

PRODUTTORE CEDENTE

CODICE AZIENDALE | N. NOTA LIMITE INDIVIDUALE | PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | SESSO | CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

PRODUTTORE ACQUIRENTE

CODICE AZIENDALE (obbligatorio) | N. NOTA LIMITE INDIVIDUALE | PARTITA IVA (obbligatorio)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | SESSO | CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

ESENZIONE ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA ☐ Dichiara di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attivita' di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/72 n. 633

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO

Cod. Istat (PROV | COMUNE) | Comune | Prov. | C.A.P.

COPIA PER IL CEDENTE

DATI RELATIVI AL TRASFERIMENTO

N. DIRITTI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO

ANNO DI SCADENZA DEL TRASFERIMENTO SE TEMPORANEO

Se il trasferimento e' temporaneo indicare la data di scadenza

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

☐ CON TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

N.B.: Se vengono ceduti diritti senza il trasferimento dell'azienda, quota parte (stabilita dalla normativa vigente) confluisce a titolo gratuito nella 'Riserva Nazionale'

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

☐ TRASFERIMENTO TRA CONSANGUINEI DI PRIMO GRADO

(allegare la documentazione richiesta)

I produttori cedente e acquirente dichiarano:

1 - di aver sottoposto i propri animali ai piani di eradicazione previsti dagli appositi regolamenti di polizia sanitaria emanati dal Ministero della Salute;

2 - di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del D.P.R. 445/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria nazionale in materia;

3 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo

4 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.35 del decreto legislativo 228/2001;

5 - ai sensi della legge n. 675/96, di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Luogo ______ Data ______

In fede	In fede
(firma del produttore cedente)	(firma del produttore acquirente)

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA * (Timbro e firma del funzionario responsabile)	SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA * (Timbro e firma del funzionario responsabile)
ESTREMI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO	ESTREMI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
TIPO DOCUMENTO ______ N. ______	TIPO DOCUMENTO ______ N. ______
RILASCIATO DA ______ IL ______	RILASCIATO DA ______ IL ______
DATA DI SCADENZA ______	DATA DI SCADENZA ______
(*)N.B. L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.	(*)N.B. L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA

NOTIFICA DI TRASFERIMENTO DI DIRITTO AL PREMIO
ZOOTECNIA
CAMPAGNA 2004

Domanda presentata presso il CAA:
Cod. Descrizione Prov.

VACCHE NUTRICI ☐ OVICAPRINI ☐

11111111111

C O P I A P E R L' A Q U I R E N T E

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE

PRODUTTORE CEDENTE

CODICE AZIENDALE | N. NOTA LIMITE INDIVIDUALE | PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | SESSO | CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

PRODUTTORE ACQUIRENTE

CODICE AZIENDALE (obbligatorio) | N. NOTA LIMITE INDIVIDUALE | PARTITA IVA (obbligatorio)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | SESSO | CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

ESENZIONE ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA ☐ Dichiara di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attivita' di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/72 n. 633

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO

Cod. Istat (PROV. COMUNE) | Comune | Prov. | C.A.P.

DATI RELATIVI AL TRASFERIMENTO

N. DIRITTI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO	ANNO DI SCADENZA DEL TRASFERIMENTO SE TEMPORANEO	MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI
☐	☐ Se il trasferimento e' temporaneo indicare la data di scadenza	☐ CON TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA N.B.: Se vengono ceduti diritti senza il trasferimento dell'azienda, quota parte (stabilita dalla normativa vigente) confluisce a titolo gratuito nella 'Riserva Nazionale'

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

☐ TRASFERIMENTO TRA CONSANGUINEI DI PRIMO GRADO
(allegare la documentazione richiesta)

I produttori cedente e acquirente dichiarano:

1 - di aver sottoposto i propri animali ai piani di eradicazione previsti dagli appositi regolamenti di polizia sanitaria emanati dal Ministero della Salute;

2 - di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del D.P.R. 445/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria nazionale in materia.

3 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardonti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo

4 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.38 del decreto legislativo 228/2001;

5 - ai sensi della legge n. 675/96, di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Luogo | Data

In fede (firma del produttore cedente) | In fede (firma del produttore acquirente)

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA * (Timbro e firma del funzionario responsabile)	SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA * (Timbro e firma del funzionario responsabile)
ESTREMI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO TIPO DOCUMENTO ______ N. ______ RILASCIATO DA ______ IL ______ DATA DI SCADENZA ______	ESTREMI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO TIPO DOCUMENTO ______ N. ______ RILASCIATO DA ______ IL ______ DATA DI SCADENZA ______
(*)N.B. L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.	(*)N.B. L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

ALLEGATO 4

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - VIA TORINO n. 45 00184 ROMA

4317
DOMANDA DI PREMIO
PER LA MACELLAZIONE E/O
ESPORTAZIONE DEI BOVINI
CAMPAGNA 2004

Domanda presentata per tramite del CAA:
Descrizione Prov.

Domanda di macellazione ☐ **Domanda per l'esportazione** ☐

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE
☐ **Barrare se ditta individuale**
CODICE AZIENDALE (obbligatorio)
Cod. ISTAt Comune Sigla Prov Progressivo
PARTITA IVA (obbligatoria) 1
COGNOME O RAGIONE SOCIALE
NOME
SESSO M F
CODICE FISCALE (obbligatorio)
DATA DI NASCITA giorno mese anno
COMUNE DI NASCITA
PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (**il domicilio o la sede legale avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA**)
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
TELEFONO PREFISSO NUMERO
COD. ISTAT Prov. Comune
COMUNE
Prov.
C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domivcilio o sede legale)
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
TELEFONO PREFISSO NUMERO
COD. ISTAT Prov. Comune
COMUNE
Prov.
C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il richiedente è persona giuridica) /
TITOLARE DITTA INDIVIDUALE
CODICE FISCALE
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA Giorno Mese Anno
COMUNE DI NASCITA
Prov.

QUADRO B - SEZ. I - RIEPILOGO PREMI RICHIESTI

Modelli M1 allegati N.	Capi di età tra 1 e 7 mesi	Capi di almeno 8 mesi di età	Totale capi per i quali si richiede il premio

SEZ. II - SOTTOSCRIZIONE DOMANDA

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
TIPO DOCUMENTO: ________ N° ________
RILASCIATO DA ________
DATA RILASCIO ________ DATA SCADENZA ________

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dei premi di cui alla presente domanda per i capi indicati nel quadro C e negli eventuali modelli C1allegati ed a tal fine, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con particolare riguardo alle dichiarazioni ed agli impegni riportati nel successivo quadro G, e ai sensi del D.l.vo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto,sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si inetndono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

Fatto a: ________ il ________

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

4310

QUADRO D - REGIME DI PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

☐ RICHIEDE IL PAGAMENTO DEI PREMI SUPPLEMENTARI

☐ Azienda appartenente ad allevamenti condotti ai sensi del Rg. CE 1804/99

☐ Produttori operanti sulla base di disciplinari riconosciuti ai sensi del Reg. CE 1760/2000 (di cui all'art. 29 lett. C del D.M. 27.11.2001)

CAPI MASCHI PER I QUALI SI RICHIEDE IL PAGAMENTO SUPPLEMENTARE N. ☐ DI CUI

CAPI MASCHI COMPRESI NEL SISTEMA DI CONTROLLO NEL SISTEMA DI CONTROLLO REG. CE 2081/92 (IGP) N° ☐ GIOVENCHE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PAGAMENTO ☐ CAPI MASCHI COMPRESI NEL SISTEMA (QC) N° ☐

dichiara di aver mantenuto in stalla i capi per un periodo di almeno 5 mesi terminato meno di un mese prima della data di macellazione

QUADRO E - MODALITA' DI PAGAMENTO

☐ **1- accredito su c/c bancario o Conto Banco Posta (solo si il conto è intestato al richiedente)**

COORDINATE BANCARIE - vedi istruzioni per la Compilazione

Cod. Paese | Check digit | CIN | Codice ABI | Codice CAB | Numero del Conto Corrente

Istituto

Agenzia | Comune | Prov. | C.A.P.

☐ 2 - emissione di assegno non trasferibile

QUADRO F - MODALITA' DI INVIO DATI MACELLAZIONE

Indicare in modo escusivo una delle seguenti modalità:

☐ UTILIZZO BANCA DATI NAZIONALE

☐ UTILIZZO ORGANISMI RICONOSCIUTI CODICE ORGANISMO ☐

☐ UTILIZZO ATTESTATI DI MACELLO NUMERO ATTESTATI DEL MACELLO ☐

QUADROG - DATI RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE N° ☐ COPIA DELLA PROVA DI USCITA DEL TERRITORIO N° ☐

QUADRO H - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

dichiara:

1 - di essere a conoscenza delle norme e disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione dei premi richiesti con la presente domanda ed in particolare delle disposizioni previste dagli artt. 38 e 39 del reg. CE n. 2419/2001;

2 - di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del DPR 445/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;

3 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

4- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;

5 - ☐ di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/72 n. 633

6 - di aver mantenuto in stalla i capi per i quali ha richiesto il premio, per almeno 2 mesi che terminano meno di un mese prima della macellazione oppure meno di due mesi prima dell'esportazione;

7 - di aver mantenuto in stalla i vitelli per i quali ha richiesto il premio, per un periodo di alneno un mese qualora l'età del capo esportato o macellato sia inferiore ai tre mesi;

8 - di presentare la domanda in qualità di: a) ☐ soccidario b) ☐ soccidante

9 - di non essere sottoposto a pene detentive e/o a misure accessorie interditive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

si impegna:

A - a consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli Organi indicati dei controlli;

B - a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di inadempienze alle norme nazionali e Comunitarie, maggiorate degli interessi.

Il produttore che si avvale per la presentazione della domanda di un CAA (Centro Assistenza Agricola) deve consegnare obbligatoriamente allo stesso la documentazione prevista nei successivi punti:

1 ☐ Copia mandato esclusivo;

2 ☐ Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

3 ☐ Fotocopia del certificato di attribuzione del numero di **Partita IVA** dell'azienda (facoltativo);

4 ☐ Fotocopia del tesserino del **Codice Fiscale** del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativo);

5 ☐ Fotocopia dei passaporti degli animali indicati nel quadro C e negli eventuali modeli C1 allegati ai sensi del reg. CE n. 1760/2000;

6 ☐ Fotocopia del registro di stalla, aggiornato alla data di compilazione della domanda, ai sensi del reg. CE n. 1760/2000;

7 ☐ Dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art.10 sexies comma 8 della legge 575/65, aggiunto dell'art. 7 della legge 55/90 e sue successive modificazioni.

8 ☐ Documentazione per richiedere le informazioni antimafia (certificato camerale);

9 ☐ Fotocopia attestati di macello per capi macellati presso stabilimenti non aderenti ad Organismi riconosciuti;

10 ☐ Fotocopia della dichiarazione dell'esportatore attestante l'uscita dal territorio doganale dei capi per i quali si richiede il premio;

11 ☐ Copia contratto soccida;

12 ☐ Dichiarazione di assenzo del soccidario.

Nel caso di poduttore in proprio, la documentazione di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 11 e 12 deve essere allegata alla domanda di premio da presentare

ALLEGATO 5

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Ufficio Prodotti Animali - Via Torino n. 45 00184 ROMA

4317
MODIFICA DOMANDA DI PREMIO
AI SENSI ART. 44
REG. (CE) n. 2419/2001
CAMPAGNA 2004

Modifica domanda presentata per tramite del CAA:
Descrizione Prov.

Numero domanda da modificare 431

Modifica domanda di macellazione ☐ **Modifica domanda per l'esportazione** ☐ **Modifica domanda bovini maschi e vacche nutrici** ☐

QUADRO A - AZIENDA (dati identificativi dell'azienda)
(Indicare i dati che si intende aggiornare)

RICHIEDENTE ☐ **Barrare se ditta individuale**
CODICE AZIENDALE (obbligatorio) — Cod. ISTAT Comune — Sigla Prov — Progressivo
PARTITA IVA (obbligatoria)
COGNOME O RAGIONE SOCIALE
NOME
SESSO M F
CODICE FISCALE (obbligatorio)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
TELEFONO — PREFISSO — NUMERO
COD. ISTAT (Prov. — Comune) — COMUNE — Prov. — C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
TELEFONO — PREFISSO — NUMERO
COD. ISTAT (Prov. — Comune) — COMUNE — Prov. — C.A.P.
Giorno Mese Anno

QUADRO B - DATI DA RETTIFICARE PER SINGOLO CAPO

Marca di identificazione presente sulla domanda originale — Tipo	Numero	Codice Modifica (a)	DATO MODIFICATO riportare il dato corretto allineando a destra i caratteri (b)

(a) riportare uno dei seguenti codici: 1 = Tipologia capo a premio (BM/VN) **2** = Marca identificazione **3** = Data nascita **4** = Tipo animale (Vacca/Giovenca o Bovino maschio/castrato) **5** = Iscrizione a LLGG di razza da carne

(b) riportare: 2 caratteri (BM o VN) per codice **1**; 14 caratteri marca per codice **2**; 8 caratteri data per codice **3**; 1 carattere per codice **4** (V=Vacca, G=Giovenca, C=Castrato, B=Bov. Maschio); 3 caratteri indicanti il codice del LLGG per codice **5** (in caso di non iscrizione a LLGG riportare 999).

SOTTOSCRIZIONE MODIFICA DOMANDA

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
TIPO DOCUMENTO: ______ N° ______
RILASCIATO DA ______
DATA RILASCIO ______ DATA SCADENZA ______

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di modificare la domanda indicata come specificato nel quadro B ed a tal fine, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non aver ricevuto nessuna comunicazione dall'autorità competente circa la sussistenza di irregolarità o l'intenzione di effettuare controlli e che quanto esposto nella presente istanza risponde al vero e, ai sensi del D.l.vo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto,sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare

Fatto a: ______ il ______

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ALLEGATO 6

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Ufficio Prodotti Animali - Via Torino n. 45 00184 ROMA

4317
COMUNICAZIONE CIRCOSTANZE NATURALI
AI SENSI ART. 41
REG. (CE) n. 2419/2001
CAMPAGNA 2004

Comunicazione presentata per tramite del CAA:
Descrizione Prov.

Numero della domanda BM e VN a cui si riferisce la comunicazione 431

QUADRO A - AZIENDA

RICHIEDENTE
Barrare se ditta individuale
CODICE AZIENDALE (obbligatorio)
Cod. ISTAt Comune Sigla Prov Progressivo
PARTITA IVA (obbligatoria)
COGNOME O RAGIONE SOCIALE
NOME
SESSO M F
CODICE FISCALE (obbligatorio)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
TELEFONO
PREFISSO NUMERO
COD. ISTAT
Prov. Comune
COMUNE
Prov.
C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il richiedente è persona giuridica) / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE
CODICE FISCALE
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
Giorno Mese Anno
COMUNE DI NASCITA
Prov.

QUADRO B - DATI DELLA RIDUZIONE

Marca di identificazione del bovino eliminato		Marca di identificazione del bovino eliminato	
Tipo	Numero	Tipo	Numero

SI ALLEGA ALLA PRESENTE

- ☐ Certificato veterinario che attesta la morte dell'/degli animale/i
- ☐ Denuncia di furto dell'/degli animale/i
- ☐ Denuncia di smarrimento dell'/degli animale/i
- ☐ Attestazione veterinaria di vincolo alla macellazione dell'animale/i

SOTTOSCRIZIONE MODIFICA DOMANDA

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
TIPO DOCUMENTO: ______ N° ______
RILASCIATO DA ______
DATA RILASCIO ______ DATA SCADENZA ______

Il richiedente dichiara, con l'apposizione della firma sottostante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le riduzioni indicate nel quadro B si sono verificate per circostaze naturali compatibili con quanto previsto all'art. 41 del Reg. (CE) n 2419/2001 e, ai sensi del D.l.vo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto,sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si inetndono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare

Fatto a: ______ il ______

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ALLEGATO 7

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Ufficio Prodotti Animali - Via Torino n. 45 00184 ROMA

4317
REVOCA DOMANDA DI PREMIO
AI SENSI ART. 14
REG. (CE) n. 2419/2001
CAMPAGNA 2004

Revoca domanda presentata per tramite del CAA:
Descrizione ☐ Prov. ☐

Revoca domanda di macellazione ☐ **Revoca domanda per l'esportazione** ☐ **Revoca domanda bovini maschi e vacche nutrici** ☐

QUADRO A - AZIENDA
(Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE ☐ **Barrare se ditta individuale**

CODICE AZIENDALE (obbligatorio): Cod. ISTAt Comune | Sigla Prov | Progressivo

PARTITA IVA (obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO: M F

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DOMICILIO O SEDE LEGALE **(il domicilio o la sede legale avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)**

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO: PREFISSO | NUMERO

COD. ISTAT (Prov. | Comune) | COMUNE | Prov. | C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il richiedente è persona giuridica) / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (Giorno | Mese | Anno) | COMUNE DI NASCITA | Prov.

QUADRO B - DOMANDA DA REVOCARE

Numero domanda da revocare 431

Revoca totale ☐

Revoca parziale per i sottoelencati capi ☐

PROG.	Data nascita			Marca di identificazione	
				Tipo	Numero
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SOTTOSCRIZIONE REVOCA DOMANDA

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:

TIPO DOCUMENTO: ____________ N° ____________

RILASCIATO DA ____________

DATA RILASCIO ____________ DATA SCADENZA ____________

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la revoca dei premi relativamente alla domanda indicata nel quadro B per i capi nello stesso specificati ed a tal fine, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non aver ricevuto nessuna comunicazione dall'autorità competente circa la sussistenza di irregolarità o l'intenzione di effettuare controlli, e che quanto esposto nella presente istanza risponde al vero e ai sensi del D.l.vo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto,sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si inetndono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare

Fatto a: ____________ il ____________

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ALLEGATO 8

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Ufficio Prodotti Animali - Via Torino n. 45 00184 ROMA

4317
COMUNICAZIONE SOSTITUZIONI BM o VN
AI SENSI ART. 37
REG. (CE) n. 2419/2001
CAMPAGNA 2004

Comunicazione presentata per tramite del CAA:
Descrizione Prov.

Numero della domanda BM e VN a cui si riferisce la sostituzione 431

QUADRO A - AZIENDA

RICHIEDENTE
Barrare se ditta individuale
CODICE AZIENDALE (obbligatorio) — Cod. ISTAT Comune Sigla Prov Progressivo
PARTITA IVA (obbligatoria)
COGNOME O RAGIONE SOCIALE
NOME
SESSO M F
CODICE FISCALE (obbligatorio)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
TELEFONO — PREFISSO NUMERO
COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE Prov. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il richiedente è persona giuridica) / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE
CODICE FISCALE
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA (Giorno Mese Anno) COMUNE DI NASCITA Prov.

QUADRO B - DATI DELLA SOSTITUZIONE

Marca di identificazione del bovino presente sulla domanda originale		Marca di identificazione del bovino introdotto in sostituzione	
Tipo	Numero	Tipo	Numero

SI ALLEGA ALLA PRESENTE

- Certificato veterinario che attesta la morte dell'/degli animale/i
- Denuncia di furto dell'/degli animale/i
- Denuncia di smarrimento dell'/degli animale/i
- Attestazione veterinaria di vincolo alla macellazione dell'animale/i

SOTTOSCRIZIONE MODIFICA DOMANDA

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
TIPO DOCUMENTO: ____ N° ____
RILASCIATO DA ____
DATA RILASCIO ____ DATA SCADENZA ____

Il richiedente dichiara, con l'apposizione della firma sottostante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver effettuato le sostituzioni indicate nel quadro B nel rispetto di quanto indicato all'art. 37 del Reg. (CE) n 2419/2001 e, ai sensi del D.l.vo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto,sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si inetndono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare

Fatto a: ____ il ____

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

04A05415

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 maggio 2004

Dollaro USA	1,1968
Yen giapponese	134,62
Corona danese	7,4403
Lira Sterlina	0,66830
Corona svedese	9,0970
Franco svizzero	1,5351
Corona islandese	87,44
Corona norvegese	8,2350
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58580
Corona ceca	31,755
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,30
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,6545
Lira maltese	0,4254
Zloty polacco	4,6405
Leu romeno	40730
Tallero sloveno	238,7100
Corona slovacca	40,165
Lira turca	1839790
Dollaro australiano	1,7115
Dollaro canadese	1,6391
Dollaro di Hong Kong	9,3265
Dollaro neozelandese	1,9627
Dollaro di Singapore	2,0523
Won sudcoreano	1408,63
Rand sudafricano	8,0419

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A05593

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Vox Giovani società cooperativa a r.l.», in Benevento

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Vox Giovani società cooperativa a r.l.», con sede in Benevento, alla via Nuzzolo P.sso Paladua, costituita per rogito del notaio Caruso Tommaso in data 20 settembre 2001, repertorio n. 48124, codice fiscale 01240250629 - B.u.s.c. n. 1658/301951.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro - Benevento - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05404

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Riconoscimento dell'«Unione nazionale italiana cooperative - UN.I.COOP.», in Roma, quale Associazione nazionale di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Si comunica che con decreto del Ministro delle attività produttive del 7 maggio 2004 è stato concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il riconoscimento dell'associazione «Unione nazionale italiana cooperative - UN.I.COOP.», con sede in Roma, quale Associazione nazionale di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

04A05442

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto indicata, già assegnataria del marchio riportato a fianco della medesima, ha riconsegnato in data 14 maggio 2004, per decadenza della concessione, un punzone, con incavo, di seconda grandezza.

Marchio	Ragione sociale	Sede
62-CH	Algardi S.n.c. di Pantaleone Tonino e Pierpaolo	Lanciano

04A05515

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 31/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 2004).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 31/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 2004, nell'allegato *B* - Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati nella Scuola Primaria, alla pag. 23, quarto capoverso, al terzo rigo, dove è scritto: «... che limitando di fatto la libertà e *la giustizia* dei cittadini ...», leggasi: «... che limitando di fatto la libertà e *l'uguaglianza* dei cittadini ...»;

ed ancora, nell'allegato *C* - Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati nella Scuola Secondaria di 1° grado, alla pag. 71, al primo rigo, dove è scritto: "... che, limitando di fatto la libertà, «impediscono...", leggasi: "... che, limitando di fatto la libertà e *l'uguaglianza*, «impediscono ....".

04A05627

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 4 maggio 2004 del Ministero dell'interno, recante: «Rettifica al decreto 13 dicembre 2002, recante disposizioni relative al rilascio di una tessera personale di riconoscimento del corpo prefettizio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 13 maggio 2004).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario, sia alla pag. 6, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato correttamente nel seguente modo: «Modifiche ed integrazioni al decreto 13 dicembre 2002, recante disposizioni relative al rilascio di una tessera personale di riconoscimento del corpo prefettizio».

04A05475

Comunicato relativo al decreto 8 aprile 2004, n. 127, del Ministero della giustizia, concernente: «Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense, in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 95/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 2004).

Il titolo del decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, riportato sia nel sommario alla pag. 3 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, sia sul frontespizio, nonché alle pagine 3 e 5, prima colonna, del supplemento ordinario n. 95/L, deve intendersi sostituito dal seguente: «Decreto 8 aprile 2004, n. 127. Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali.».

04A05592

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401123/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.